Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 214 dell'11 settembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 11 settembre 1985 | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 79

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Marche

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Gola della Rossa, sita nei comuni di Sassoferrato, Arcevia, Genga, Fabriano, Serra S. Quirico e Cerreto d'Esi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1479, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 12 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 novembre 1962, la Valle del Sentino sita nel territorio del comune di Genga, comunemente nota sotto la denominazione di « Gola di Frasassi » che va dall'imboccatura della Valle, comprendente anche l'Abbazia di S. Vittore ed i terreni circostanti, sino al « Piomello » ed al crinale del monte Giuguno al crinale del monte Val Montagnana, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, sia dal punto di vista geologico e naturale che dal punto di vista paesistico e panoramico, costituisce un insieme di non comune bellezza e particolare attrattiva;

con il decreto ministeriale 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 7 novembre 1974, la zona della Gola della Rossa, sita nel territorio del comune di Serra S. Quirico è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché trattasi di zona montana particolarmente aspra e suggestiva ove il fiume Esino scorre in una pittoresca e profonda gola denominata Gola della Rossa che caratterizza un paesaggio impervio, ricoperta dalla primitiva flora naturale (Biotopo), costituente quadri naturali di notevole bellezza pubblicamente godibili lungo la strada statale 76 della Val D'Esino, comprendente inoltre grotte naturali carsiche di importanza nazionale; tale zona è delimitata nel modo seguente: km 40 sulla strada statale 76 - linea retta sino alla vetta del monte Murano (quota 882) - linea reta sino a colle Tordina (quota 817) - linea retta sino a quota 420 sul confine di comune - Fosso del Vernino sino ad incontrare il confine con il comune di Fabriano e fiume Esino - lungo il confine con Fabriano sino all'incrocio con la strada ferrata - ferrovia e strada statale sino al km 40;

Considerato che la competente commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Ancona, con verbale n. 42 del 12 maggio 1981 ha riconosciuto il notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di una più ampia zona della Gola della Rossa ma non è stato adottato il definitivo e relativo provvedimento di vincolo;

con il decreto ministeriale 15 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzettà Ufficiale* n. 279 del 19 ottobre 1976, due zone site nel territorio del comune di Genga sono riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituiscono un quadro naturale di incomparabile bellezza per le caratteristiche alture con testimonianza di antiche costruzioni che attribuiscono alla località, oltre ad un indiscusso valore paesaggistico, un aspetto di valore estetico e tradizionale di primaria importanza;

Tali zone delimitate nel modo seguente:

Zona A: quota 734 del monte Giuguno, linea retta sino a quota 190, linea ferroviaria fino all'incrocio con la strada provinciale, detta strada sino a quota 220, linea retta congiungente la quota 220 con il monte Giuguno (quota 734);

Zona B: quota 220 linea retta sino a quota 352, da quota 352 linea retta alla vetta del monte Val Montagnana (quota 930), linea retta congiungente monte Val Montagnana con quota 220;

Considerato che: una più vasta zona comprendente la parte della dorsale sub appenninica marchigiana ricadente nella provincia di Ancona (denominata zona della Gola della Rossa) riveste particolare interesse ambientale e paesistico per le innumerevoli peculiarità che la individuano.

L'elemento maggiormente caratterizzante è costituito dall'estema omogeneità sia degli aspetti geomorfologici propri del suo territorio sia delle particolarità fitologiche e vegetazionali presenti.

La sequenza di rilievi montuosi alternativi a vallecole o separati tra loro da profonde gole solcate da fiumi o torrenti, determina al suo interno una identificazione di ambiti spaziali contigui, equivalenti ed intimamente correlati tra di loro, i quali costituiscono un sistema definito e perfettamente omogeneo.

La naturale conformazione orografica la distingue nettamente dalle zone vallive contermini che presentano un'acclività meno accentuata e una più marcata presenza antropica; questo consente di individuarne con chiarezza i suoi limiti.

Spiccate caratteristiche di omogeneità si riscontrano anche nella continua diffusione della coltre vegetazionale, estremamente varia ma prevalentemente a carattere boschivo, che partendo dall'estremo limite della provincia di Macerata prosegue fino al piano collinare a nord-ovest di Arcevia nel quale tende ad alternarsi al pascolo ed al seminativo.

Tale vegetazone riveste talvolta un elevatissimo interesse scientifico per l'estrema varietà e la rarità di talune specie di cui queste stazioni rappresentano le uniche superstiti in tutta la penisola.

La presenza umana riferibile ad epoca assai remota, si è comunque dimostrata, in questa fascia del territorio, meno rilevante e meno condizionante che altrove; quale fattore fisicamente integrante nei processi sto-

rico-evolutivi subiti dal territorio, questa presenza assume un preciso ed imprescindibile significato culturale oltre che storico.

La contemporanea esistenza di episodi legati alla storia culturale del territorio, di ambiti naturali di particolare interesse scientifico, il carattere profondamente omogeneo e continuo e la estesa integrità del territorio, il suo indubbio valore paesaggistico legato alla struttura fisica ed ai suoi caratteri morfologici e figurativi, conferiscono all'insieme un carattere unico e inscindibile ed una rilevanza tale da richiedere l'attuazione di un opportuno intervento di tutela.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è delimitata nel modo seguente:

Partendo dall'incrocio del casello ferroviario della tratta Falconara-Orte posto a quota 275 con la carrareccia che conduce verso C. Castellaia (I.G.M. F 116 II SE) il perimetro dell'area percorre tale carrareccia fino all'incrocio (posto alla quota altimetrica 435) con la strada comunale che conduce a Moscano.

Percorrendo la stessa strada comunale arriva all'incrocio, posto presso C. Bordi, con la carrareccia; imboccata quest'ultima supera la località I Serroni aggirando il colle S. Lucia fino all'incrocio con la carreggiabile che conduce a Collegiglioni.

Segue questa carreggiabile fino all'incrocio con la strada comunale per Collegiglioni.

Da Collegiglioni percorre per un lungo tratto tale strada comunale fino all'incrocio posto a quota 306.

Da tale incrocio prosegue in direzione nord-ovest sulla stessa strada comunale toccando i centri di Nazzano, Colle Ridente e le località Le Grazie e La Fonte, lambendo l'abitato di Colle Stellano e quello di Pian del Conte fino all'incrocio della stessa comunale con la carreggiabile posta a quota 460.

Da tale incrocio prosegue in direzione nord sulla stessa carreggiabile oltrepassando il centro abitato di Cupano fino all'incrocio con la comunale posto in prossimità del nucelo abitato di Murazzano (quota 494).

Da tale incrocio prosegue lungo la strada comunale incontrando i centri abitati di Scorzano, Cupa, Borgo di Sassoferrato (I.G.M. F. 116 II NE) e, prosegue in direzione nord-est; dopo aver superato Sassoferrato, fino all'incrocio con il confine comunale tra Sassoferrato e Genga.

Segue detto confine fino al punto di intersecazione tra i confini comunali di Sassoferrato, Arcevia e Genga.

Trovandosi detto punto sulla strada comunale per Arcevia prosegue in direzione nord-est lungo tale strada fino ad incontrare il bivio che conduce a monte della Guardia.

Da tale incrocio prosegue in direzione nord-ovest sino a raggiungere il bivio di Ponte del Garo e da questo, proseguendo sempre sulla stessa strada comunale, dirige verso sud-ovest sino all'incrocio (quota 442) posto in prossimità di Certopiano.

Da tale incrocio prosegue verso nord e al primo bivio continua verso nord-ovest (I.G.M. F. 116 I SE) fino a raggiungere Casa Paoletti posta a quota 332.

Proseguendo verso nord sulla stessa strada raggiunge la località Ponte di Caudino e da questa verso nord-ovest in direzione di Pergola, toccando C. Ferri e, lambendo C. Cesari, giunge all'incrocio con il confine provinciale Ancona-Pesaro posto a quota 252, in prossimità di Ponte Sterleto.

Segue il confine provinciale Ancona-Pesaro sino all'incrocio con la strada carrareccia che conduce a Casa Latini.

Prosegue lungo la suddetta carrareccia fino alla località le Moie e da questa continua sino a Casa Caverni (quota 385) e il nucleo di Palazzo.

Da Palazzo, in direzione sud, prosegue lungo la comunale fino al primo incrocio, raggiunto il quale continua in direzione nord-est sempre lungo la comunale fino a toccare quota 273.

Prosegue sulla stessa in direzione sud fino a raggiungere il centro abitato di Montefortino.

Oltrepassato Montefortino prosegue sempre diritto lungo la comunale; raggiunge l'incrocio situato in località Sasso Cupo e più avanti l'incrocio in prossimità della località Le Conce (quota 355).

Da questo incrocio prosegue verso sud (I.G.M. F. 116 II NE) lungo la stessa comunale (I.G.M. F. 117 IV SO-I.G.M. F. 117 III NO) fino al bivio posto presso il Ponte di Pietra.

Dal Ponte di Pietra continua appena in direzione nord oltrepassando il bivio posto a quota 319, prosegue in direzione sud fino all'incrocio posto a quota 371, e da questo, sempre verso sud, passando per Colle di Corte, San Michele di Prosano, Vado, e Ponte di Vado, raggiunge la località Maestà.

Da Maestà prosegue lungo la strada carrareccia fino ad incrociare la strada comunale per Serra San Quirico.

Prosegue lungo la comunale fino alle località il Triglio e Mandonna delle Grazie (quota 298).

Da quota 298 prosegue in linea retta fino alla quota 156 corrispondente all'incrocio con la strada statale n. 76 Valle dell'Esino.

Percorre la strada statale n. 76 in direzione sud fino all'incrocio con la strada comunale che conduce a S. Elia.

Imbocca detta strada comunale fino al confine comunale Fabriano-Serra S. Quirico.

Segue detto confine comunale Fabriano-Serra S. Quirico fino a raggiungere località La Badia.

Da località La Badia percorrendo per un breve tratto la strada carrareccia in direzione nord-est incrocia la strada comunale al bivio posto a quota 429 (I.G.M. F. 117 III SO).

Percorre detta strada comunale fino al bivio situato a quota 453 (I.G.M. F. 117 III NO) e da questo imbocca la carrareccia che conduce fino a Rotorscio e, più avanti, fino al bivio di Madonna di Loreto (quota 568).

Dal bivio di Madonna di Loreto prosegue verso nord-est oltrepassando gli incroci posti alle quote 481, 454, 354 (I.G.M. F. 117 III NE) e 288.

Da quest'ultimo incrocio prosegue in linea retta orizzontale verso il torrente Esinante fino ad incontrare il confine provinciale Ancona-Macerata.

Segue tutto il confine suddetto fino alla località Macere (I.G.M. F. 117 III NE - F. 117 III SO - F. 117 III SE - F. 117 III SO - F. 124 IV NO).

Da qui prosegue lungo la carrareccia fino a C. Piergiò (quota 437).

Da quota 437 prosegue in linea retta fino a quota 429.

Da quota 429 prosegue lungo la carrareccia fino all'incrocio con il confine comunale Fabriano-Cerretto D'Esi (quota 474).

Segue detto confine comunale fino all'incrocio con la carrareccia sita in località Il Colle.

Prosegue lungo detta carrareccia (I.G.M. F. 117 III SO) fino all'incrocio con la comunale posta a quota 286.

Segue detta strada comunale fino all'incrocio posto a quota 268 e, più avanti, fino all'incrocio della comunale con la strada statale n. 76 posto in località B. Tufico.

Da tale incrocio prosegue lungo la strada statale 76 oltrepassando gli incroci posti alle quote 236, 253, 271 fino all'incrocio con il casello ferroviario.

Da questo incrocio prosegue lungo la strada ferrata fino al casello posto a quota 275 (I.G.M. F. 116 II SE).

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i seguenti insediamenti per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno dei sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale.

Avacelli nel comune di Arcevia; S. Donnino, Colleponi, S. Fortunato, Genga, Avenale, Camponocecchio, Pierosara, S. Vittore, Valtreara, nel comune di Genga; Domo, Serra S. Quirico nel comune di Serra S. Quirico; S. Elia, Precicchie, Castelletta, Vigne, Poggio S. Romualdo, Rocchetta, Moscano, Vallemontagnana, Nebbiano, Rotorscio, Collegiglioni nel comune di Fabriano.

Considerato che: la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 ha riferito che in tale territorio la costante presenza dell'uomo, manifestatasi prevalentemente nella fascia collinare, non ha mai stravolto il naturale assetto ambientale; le trasformazioni operate sul territorio sono generalmente avvenute in maniera lenta e senza mai rompere gli equilibri raggiunti e mirabilmente mantenuti.

Gli stessi nuclei sparsi hanno rappresentato sempre, nei confronti della configurazione ambientale del territorio, un elemento di riunificazione oltre che di identificazione dell'area e mai di disturbo.

Purtroppo, però, non sempre l'intervento dell'uomo ha tenuto in debito conto i valori ambientali del territorio e, sovrapponendosi prepotentemente ad essi, ne ha talvolta profondamente mutato l'aspetto.

Uno sviluppo urbano spesso incontrollato, la realizzazione di nuove infrastrutture viarie ed autostradali, ma soprattutto l'attività estrattiva condotta nelle cave dislocate presso la Gola della Rossa e lungo quasi tutto il corso del fiume Esino, hanno prodotti guasti inequivocabili alterandone profondamente, in termini spaziali e figurativi, i valori ambientali e paesistici.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Gola della Rossa, ricadente nei comuni di Sassoferrato, Arcevia, Genga, Fabriano, Serra S. Quirico e Cerreto d'Esi (Ancona) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante un piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Gola della Rossa, ricadente nei comuni di Sassoferrato, Arcevia, Genga, Fabriano, Serra S. Quirico e Cerreto d'Esi (provincia di Ancona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dall'incrocio del casello ferroviario della tratta Falconara-Orte posto a quota 275 con la carrareccia che conduce verso C. Castellaia (I.G.M. F. 116 II SE) il perimetro dell'area percorre tale carrareccia fino all'incrocio (posto alla quota altimetrica 435) con la strada comunale che conduce a Moscano.

Percorrendo la stessa strada comunale arriva all'incrocio, posto presso C. Bordi, con la carrareccia; imboccata quest'ultima supera la località I Serroni aggirando il Colle S. Lucia fino all'incrocio con la carreggiabile che conduce a Collegiglioni.

Segue questa carreggiabile fino all'incrocio con la strada comunale per Collegiglioni.

Da Collegiglioni percorre per un lungo tratto tale strada comunale fino all'incrocio posto a quota 306.

Da tale incrocio prosegue in direzione nord-ovest sulla stessa strada comunale toccando i centri di Nazzano, Colle Ridente e le località Le Grazia e La Fonte, lambendo l'abitato di Colle Stellano e quello di Pian del Conte fino all'incrocio della stessa comunale con la carreggiabile posta a quota 460.

Da tale incrocio prosegue in direzione nord sulla stessa carreggiabile oltrepassando il centro abitato di Cupano fino all'incrocio con la comunale posto in prossimità del nucleo abitato di Murazzano (quota 494).

Da tale incrocio prosegue lungo la strada comunale incontrando i centri abitati di Scorzano, Cupa, Borgo di Sassoferrato (I.G.M. F. 116 II NE) e, prosegue in direzione nord-est, dopo aver superato Sassoferrato, fino all'incrocio con il confine comunale tra Sassoferrato e Genga.

Segue detto confine fino al punto di intersecazione tra i confini comunali di Sassoferrato, Arcevia e Genga.

Trovandosi detto punto sulla strada comunale per Arcevia prosegue in direzione nord-est lungo tale strada fino ad incontrare il bivio che conduce a monte della Guardia.

Da tale incrocio prosegue in direzione nord-ovest sino a raggiungere il bivio di Ponte del Garo e da questo, proseguendo sempre sulla stessa strada comunale, dirige verso sud-ovest sino all'incrocio (quota 442) posto in prossimità di Certopiano.

Da tale incrocio prosegue verso nord e al primo bivio continua verso nord-ovest (I.G.M. F. 116 I SE) fino a raggiungere Casa Paoletti posta a quota 332.

Proseguendo verso nord sulla stessa strada raggiunge la località Ponte di Caudino e da questa verso nord-ovest in direzione di Pergola, toccando C. Ferri e, lambendo C. Cesari, giunge all'incrocio con il confine provinciale Ancona-Pesaro posto a quota 252, in prossimità di Ponte Sterleto.

Segue il confine provinciale Ancona-Pesaro sino all'incrocio con la strada carrareccia che conduce a Casa Latini.

Prosegue lungo la suddetta carrareccia fino alla località Le Moie e da questa continua sino a Casa Caverni, (quota 385) e il nucleo di Palazzo.

Da Palazzo, in direzione sud, prosegue lungo la comunale fino al primo incrocio, raggiunto il quale continua in direzione nord-est sempre lungo la comunale fino a toccare quota 273.

Prosegue sulla stessa in direzione sud fino a raggiungere il centro abitato di Montefortino.

Oltrepassato Montefortino prosegue sempre diritto lungo la comunale; raggiunge l'incrocio situato in località Sasso Cupo e più avanti l'incrocio in prossimità della località Le Conce (quota 355).

Da questo incrocio prosegue verso sud (I.G.M. F. 116 II NE) lungo la stessa comunale (I.G.M. F. 117 IV SO-I.G.M. F. 117 III NO) fino al bivio posto presso il Ponte di Pietra.

Dal Ponte di Pietra continua appena in direzione nord oltrepassando il bivio posto a quota 319, prosegue in direzione sud fino all'incrocio posto a quota 371 e da questo, sempre verso sud, passando per Colle di Corte, San Michele di Prosano, Vado, e Ponte di Vado, raggiunge la località Maestà.

Da Maestà prosegue lungo la strada carrareccia fino ad incrociare la strada comunale per Serra San Quirico.

Prosegue lungo la comunale fino alle località il Triglio e Madonna delle Grazie (quota 298).

Da quota 298 prosegue in linea retta fino alla quota 156 corrispondente all'incrocio con la strada statale n. 76 Valle dell'Esino.

Percorre la strada statale n. 76 in direzione sud fino all'incrocio con la strada comunale che conduce a S. Elia.

Imbocca detta strada comunale fino al confine comunale Fabriano-Serra S. Quirico.

Segue detto confine comunale Fabriano-Serra S. Quirico fino a raggiungere località La Badia.

Da località La Badia percorrendo per un breve tratto la strada carrareccia in direzione nord-est incrocia la strada comunale al bivio posto a quota 429 (I.G.M. F. 117 III SO).

Percorre detta strada comunale fino al bivio situato a quota 453 (I.G.M. F. 117 III NO) e da questo imbocca la carrareccia che conduce fino a Rotorscio e, più avanti, fino al bivio di Madonna di Loreto (quota 568).

Dal bivio di Madonna di Loreto prosegue verso nord-est oltrepassando gli incroci posti alle quote 481, 454, 354 (I.G.M. F. 117 III NE) e 228.

Da quest'ultimo incrocio prosegue in linea retta orizzontale verso il torrente Esinante fino ad incontrare il confine provinciale Ancona-Macerata.

Segue tutto il confine suddetto fino alla località Macere (I.G.M. F. 117 III NE - F. 117 III SO - F. 117 III SE - F. 117 III SO - F. 124 IV NO).

Da qui prosegue lungo la carrareccia fino a C. Piergiò (quota 437).

Da quota 437 prosegue in linea retta fino a quota 429.

Da quota 429 prosegue lungo la carrareccia fino all'incrocio con il confine comunale Fabriano-Cerreto D'Esi (quota 474).

Segue detto confine comunale fino all'incrocio con la carrareccia sita in località Il Colle.

Prosegue lungo detta carrareccia (I.G.M. F. 117 III SO) fino all'incrocio con la comunale posta a quota 286.

Segue detta strada comunale fino all'incrocio posto a quota 268 e, più avanti, fino all'incrocio della comunale con la strada statale n. 76 posto in località B. Tufico.

Da tale incrocio prosegue lungo la strada statale 76 oltrepassando gli incroci posti alle quote 236, 253, 271 fino all'incrocio con il casello ferroviario.

Da questo incrocio prosegue lungo la strada ferrata fino al casello posto a quota 275 (I.G.M. F. 116 II SE).

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i seguenti insediamenti:

Avacelli nel comune di Arcevia; S. Donnino, Colleponi, S. Fortunato, Genga, Avenale, Camponocecchio, Pierosara, S. Vittore, Valtreara, nel comune di Genga; Domo, Serra S. Quirico nel comune di Serra S. Quirico; S. Elia, Precicchie, Castelletta, Vigne, Poggio S. Romualdo, Rocchetta, Moscano, Vallemontagnana, Nebbiano, Rotorscio, Collegiglioni nel comune di Fabriano.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4433)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del promontorio di monte Conero, ricadente nei comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che: con il decreto ministeriale 1° febbraio 1952 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1952 la zona del Passetto sita nel territorio del comune di Ancona è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituisce un belvedere accessibile al pubblico.

Tale zona è così delimitata: dal camposanto degli Ebrei al terreno di proprietà della Fiera della pesca compreso, sito al Passetto.

Considerato che: con il decreto ministeriale 23 maggio 1953 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 9 giugno 1953 la località denominata « Porto Nuovo » sita nell'ambito del comune di Ancona è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché per la naturale suggestiva fusione di particolari aspetti del terreno, delle acque e della vegetazione, costituisce un complesso paesistico di particolare bellezza.

Tale zona comprende tutti i mappali dei fogli I, III, IV, V e IX della sezione O per il territorio che nei detti fogli va dalla strada comunale del Conero a mare.

Considerato che: con il decreto ministeriale 20 aprile 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 9 giugno 1960 la zona denominata « Rupi del Passetto » sita nell'ambito del comune di Ancona è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica.

Tale zona è delimitata dalla strada panoramica al mare e dal ristorante Miramare fino alla zona militare.

Considerto che: con il decreto ministeriale 2 febbraio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 3 marzo 1970 è stato approvato il piano territoriale paesistico della località Portonovo sita nel comune di Ancona.

Considerato che: con il decreto ministeriale 1° *marzo* 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 17 marzo 1971 la fascia costiera che va dal Passetto a Portonuovo nel comune di Ancona è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, situata a picco sul mare, è delimitata da una strada panoramica che in più punti permette ampie visuali verso la città di Ancona ed il monte Conero comprendente essa stessa punti di vista di notevolissimo interesse sia verso la costa che nel retroterra, sino alla catena dei Sibillini; dal mare la fascia costiera con le sue ampie scogliere costituisce infine uno dei principali quadri naturali di incomparabile bellezza sull'Adriatico.

Tale zona comprende l'intera fascia costiera dal Passetto (decreto ministeriale 1° febbraio 1952, *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1952) a Portonuovo (decreto ministeriale 23 maggio 1953, *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 9 giugno 1953) tra la strada provinciale del monte Conero (Pietralacroce, via S. Margherita, via Thaon de Revel) ed il confine a monte dell'area demaniale marittima.

Considerato che: con il decreto ministeriale 15 giugno 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1973 la località monte Conero, sita nel comune di Ancona è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, comprendente tratti boschivi, prati e rupi a picco sul mare, costituisce quadri naturali incantevoli e suggestivi, visibili dal mare e dall'interno formando altrettanti punti di vista di ampio raggio fino agli Appennini.

La zona è delimitata nel modo seguente : « confine territoriale tra il comune di Ancona e quello di Sirolo per 2 lati, strada provinciale del Conero, confine con la località denominata Portonuovo vincolata con decreto ministeriale 23 maggio 1953 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 9 giugno 1953 ».

Considerato che: con il decreto ministeriale 28 settembre 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 dicembre 1966 una parte del territorio del comune di Numana (Ancona) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; perché costituita da caratteristiche rupi che scendono a picco sul mare formanti, insieme all'antico abitato di Numana, un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale comprendente quadri naturali incantevoli e suggestivi visibili sia dal mare che da pubbliche vie comprese nella zona che formano altrettanti punti di vista, di belvedere dai quali si godono meravigliosi caratteristici e distesi panorami sul mare, dalla costa del monte Conero da una parte e di tutto il litorale oltre Porto Recanati dall'altra.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal mare, confine territoriale con il comune di Sirolo sino ad incontrare il fosso S. Lorenzo — dall'incrocio sul fosso con detto confine, linea retta sino al bivio per Marcelli sulla strada Flaminia per Loreto — strada provinciale per Porto Recanati sino alla scuola Marcelli e da qui linea retta sino al mare.

Considerato che: con decreto ministeriale 27 marzo 1953 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11

aprile 1953 la zona denominata « Conchilia Verde » sita nell'ambito del comune di Sirolo (Ancona) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché la zona predetta, oltre a costituire un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali può godere una visuale panoramica di non comune bellezza, dal monte Conero alla spiaggia di Porto Recanati ed oltre.

Tale zona comprende i seguenti immobili, segnati al catasto del comune di Sirolo al foglio 7, mappali numeri 327 - 325 - 318 - 335 - 309 - 317 - 331 - 185 - 186 - 188 - 310 - 183 - 328 - 194 - 180 - 181 - 182 - 342 - 338 - 179 - 364 - 343 - 390 - 391 - 177 sub 1 - 176 - 177 sub 2 - 324 - 341 - 359 - 308 - 333 - 178 - 330 - 331 - 174 - foglio 45 numeri 186 - 192 - 188 - 189 - 190 - 191 - 193 - 194 - 187 - 195 - 196 - 220.

Considerato che: con il decreto ministeriale 4 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 18 maggio 1966 la fascia costiera e una parte di territorio del comune di Sirolo (Ancona) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, costituita da zone boschive che arrivano in alcuni punti a pochi metri dalla linea della battigia con rupi a picco sul mare, forma quadri naturali incantevoli e suggestivi visibili sia dal mare che dalle pubbliche vie comprese nella zona e costituenti esse stesse altrettanti punti di belvedere dai quali si godono meravigliosi ed estesissimi panorami sul mare, sui frastagliati profili costieri, sui caratteristici abitati di Numana e Sirolo sino alla foce del fiume Musone ed oltre.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: confine con il comune di Ancona dal mare all'incontro con la provinciale del Conero, lungo la strada di S. Lorenzo fino al fosso omonimo, detto fosso sino a Fonte di Capodacqua e da questo al confine di Numana, confine del territorio di Numana sino al mare.

Considerato che: una più ampia zona comprendente il promontorio di monte Conero ricadente nei comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano (Ancona) riveste notevole interesse perché la zona in oggetto risulta un insieme unico di elementi naturali e spazi antropizzati.

Il territorio rappresenta nella sua configurazione con alte coste di calcare e retrostanti colline, l'unica zona con tali caratteristiche del litorale Adriatico.

Caratterizzato da una geomorfologia unica, che ha fortemente condizionato lo sviluppo della tipica macchia mediterranea e la costituzione degli esigui insediamenti umani che ancora permangono, il Conero conserva quasi inalterate antichissime conformazioni spaziali che gli interventi umani hanno in parte modificato ma non snaturato.

L'alta concentrazione di interessi floristici e faunistici lo rendono un biotopo unico nel quale l'interessantissima macchia mediterranea che vi si rinviene è caratterizzata tra l'altro da essenze rare per il territorio regionale e per tutto il tratto di costa compreso tra Trieste e il Gargano.

La macchia del monte è costituita soprattutto dal leccio (Quercus Ilex) e viene perciò definita « lecceta ». Nella lecceta del Conero sono comunque presenti altre specie sclerofille sempreverdi come il corbezzolo, il timo, la fillirea, l'alaterno e nel sottobosco il pungitopo, l'asparago, la smilax aspera ed altre specie.

Nella macchia del Conero sono presenti, soprattutto sul versante nord ed in alcuni settori di vetta, alcune specie di caducifoglie come la roverella, l'orniello ed il carpino nero.

Sono presenti anche altri tipi di vegetazione come ad esempio quella delle pareti calcaree affioranti, quella della radura, della macchia e la vegetazione palustre degli stagni di Portonuovo.

Detti stagni sono gli unici ambienti salmastri rimasti nella regione e vi si rinvengono specie divenute assai rare per la flora marchigiana.

L'interessante vegetazione marina di tutta la cosidetta Riviera del Conero, trova il substrato adatto nei numerosi e caratteristici scogli, a tratti affioranti, nei quali sono state catalogate ben 62 specie di alghe macrofitiche.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

è localizzata lungo il litorale Adriatico nel tratto compreso tra Ancona a nord-ovest e il fiume Musone a sud-est;

il perimetro dell'area coincide a sud con il confine tra la provincia di Ancona e Macerata (I.G.M. foglio 118 III NE);

prosegue lungo il confine e si interna sino a raggiungere Casa Sampaoli (I.G.M. foglio 118 III NE);

prosegue verso nord attraversando la contrada Porcareccia, arriva al bivio con le Case Vettori e Agostinelli. Da questo verso est, sempre lungo la strada comunale ,arriva al bivio di Scuola posta a quota 441. Da qui si prosegue lungo la stessa strada sino a Svarchi Alti e da questa al confine comunale tra Sirolo e Numana in direzione del monte Freddo (quota 134);

da detto confine segue la strada carrareccia che perimetra a sud monte Freddo e da questa prosegue verso le Case Conaletti e Bianchelli sino a raggiungere l'incrocio di Ville Marinelli;

prosegue in direzione nord-est sino all'incrocio successivo e da questo punto verso ovest segue la strada comunale che arriva all'incrocio di Casa Giulietti;

da tale incrocio segue la strada in direzione nord-ovest sino a Casa Marinelli posta a quota 104 (I.G.M. foglio 118 IV SO comune di Camerano);

da Casa Marinelli proseguendo la strada comunale, raggiunge e costeggia l'abitato di Camerano e da questo fino ad arrivare a località Casette;

proseguendo sulla strada comunale raggiunge la località « Gli Angeli » (comune di Ancona) e proseguendo in senso rettilineo verso nord raggiunge Casa Micheletti;

da tale punto prosegue verso Ponte Rosso e da questo verso la strada vicinale di Montacuto (ad est di Stazione Varano);

prosegue lungo la strada comunale e raggiunta Villa Galeazzi prosegue verso est fino ad arrivare all'incrocio con la strada vicinale per Casa Bosdari (I.G.M. foglio 118 IV NO comune di Ancona); da questa prosegue fino al ponte sul fosso Rio Marganetto e raggiunge Casa Maggi;

da Casa Maggi prende la strada carrareccia e raggiunto il Bivio Capa (in prossimità di quota 193), tocca Case Figureto;

da Case Figureto passando per la località Pietralacroce raggiunge l'incrocio in località Le Pecore (quota 90);

da questo proseguendo verso est si raggiunge il monumento ai caduti (quota 40);

continua in sovrapposizione al perimetro già individuato dal sopra citato decreto ministeriale del 20 aprile 1960 riguardante la zona denominata « Rupi del Passetto », sita nell'ambito del comune di Ancona, fino a dopo monte Gallina.

Da tale perimetrazioni sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quienquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati di Poggio e Massignano in comune di Ancona, il centro storico di Sirolo e il centro storico di Numana, per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno di sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale.

Considerato che: la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 ha riferito che: l'alto interesse paesistico della zona, le cui parti non boscate sono ancora figurativamente caratterizzate dall'attività agricola, determina la necessità dell'allargamento, verso l'interno della provincia, della zona da sottoporre a tutela rispetto alle attuali perimetrazioni di vincolo apposte ai sensi della legge n. 1497/1939.

La proposta si rende necessaria al fine di garantire la reale conservazione delle attuali configurazioni del promontorio del monte Conero e del suo intorno.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazione dell'aspetto esteriore del territorio di monte Conero ricadente nei comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano (Ancona) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente il promontorio di monte Conero ricadente nei comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano (Ancona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

è localizzata lungo il litorale Adriatico nel tratto compreso tra Ancona a nord-ovest e il fiume Musone a sud-est;

il perimetro dell'area coincide a sud con il confine tra la provincia di Ancona e Macerata (I.G.M. foglio 118 III NE);

prosegue lungo il confine e si interna sino a raggiungere Casa Sampaoli (I.G.M. foglio 118 III NE);

prosegue verso nord attraversando la contrada Porcareccia, arriva al bivio con le Case Vettori e Agostinelli. Da questo verso est, sempre lungo la strada comunale, arriva al bivio di Scuola posta a quota 441. Da qui si prosegue lungo la stessa strada sino a Svarchi Alti e da questa al confine comunale tra Sirolo e Numana in direzione del monte Freddo (quota 134);

da detto confine segue la strada carrareccia che perimetra a sud monte Freddo e da questa prosegue verso le Case Conaletti e Bianchelli sino a raggiungere l'incrocio di Ville Marinelli;

prosegue in direzione nord-est sino all'incrocio successivo e da questo punto verso ovest segue la strada comunale che arriva all'incrocio di Casa Giulietti;

da tale incrocio segue la strada in direzione nord-ovest sino a Casa Marinelli posta a quota 104 (I.G.M. foglio 118 IV SO comune di Camerano);

da Casa Marinelli proseguendo la strada comunale, raggiunge e costeggia l'abitato di Camerano e da questo fino ad arrivare a località Casette;

proseguendo sulla strada comunale raggiunge la località « Gli Angeli » (comune di Ancona) e proseguendo in senso rettilineo verso nord raggiunge Casa Micheletti;

da tale punto prosegue verso Ponte Rosso e da questo verso la strada vicinale di Montacuto (ad est di Stazione Varano);

prosegue lungo la strada comunale e raggiunta Villa Galeazzi prosegue verso est fino ad arrivare allo incrocio con la strada vicinale per Casa Bosdari (I.G.M. foglio 118 IV NO comune di Ancona); da questa prosegue fino al ponte sul fosso rio Marganetto e raggiunge Casa Maggi;

da Casa Maggi prende la strada carrareccia e raggiunto il bivio Capa (in prossimità di quota 193), tocca Case Figureto;

da Case Figureto passando per la località Pietralacroce raggiunge l'incrocio in località Le Pecore (quota 90);

da questo proseguendo verso est si raggiunge il monumento ai caduti (quota 40);

continua in sovrapposizione al perimetro già individuato dal sopra citato decreto ministeriale del 20 aprile 1960 riguardante la zona denominata « Rupi del Passetto », sita nell'ambito del comune di Ancona, fino a dopo monte Gallina.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 ago-

sto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati di Poggio e Massignano in comune di Ancona, il centro storico di Sirolo e il centro storico di Numana.

In tal territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4434)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della valle del Fiume Esino, ricadente nei comuni di Falconara Marittima, Chiaravalle, Camerata Picena, Mergo, Agugliano, Jesi, S. Paolo di Jesi, Staffolo, Monte Roberto, Cupramontana, Maiolati Spontini, Castelplanio, Rosora, Castelbellino e Serra S. Quirico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 31 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 dell'11 giugno 1966, alcuni complessi arborei e località paesistiche in comune di Jesi (Ancona) sono riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per i motivi sottoelencati nelle relative delimitazioni:

Località Piccitù: comprendente numerose querce situate lungo il bordo della strada vicinale che va dallo incrocio con via Piccitù sino al sanatorio. Costituisce un quadro naturale suggestivo e caratteristico, visibile dai colli circostanti e dalla nuova zona della città di Jesi;

Località Tabano: comprendente la discesa di Tabano sino al ponte dei Cappuccini Vecchi, tratto della strada sotto il cimitero di Tabano, tratto per una lunghezza di circa 400 metri dall'incrocio con la provinciale Ostrense, strada vicinale sotto Tabano dall'incrocio con la detta via sino alla Chiesa, strada vicinale Cappuccini Vecchi a partire da circa 200 metri dal ponte per una lunghezza di circa 300 metri. Lungo i predetti tronchi stradali numerosissime querce di alto fusto caratterizzano il colle Tabano con le circostanti zone limitrofe, visibile da numerosi punti del territorio e dalle nuove strade della zona di sviluppo della città;

Località S. Lucia: comprendente il tratto di strada comunale che inizia a circa 500 metri dal retro del cimitero principale e termina sul confine con il comune di Monsano. Detta strada è caratterizzata da numerosissime secolari querce e da alcuni pini che costituiscono in alcuni punti una folta coltre verde, quadro naturale visibile dalla provinciale Ostense;

Località Paradiso: sulla strada provinciale Jesi - Ostra Vetere alcuni tratti, e precisamente in prossimità della Villa Carloni e lungo la stradina che porta alla Fonte del Palo, sono caratterizzati il primo da un gruppo di pini e la seconda da numerose querce che contribuiscono alla bellezza del paesaggio;

Località Coppetella: comprendente un tratto della strada Coppetella principale, a metà circa tra le ville Carotti e Honorati, della lunghezza di circa 400 metri, tratto della strada comunale Coppetella Seconda iniziante a circa metri 450 dalla sponda del fiume per una lunghezza di circa 200 metri. Numerosissime querce secolari con eccezionali elementi per grandezza del fusto e ampiezza della chioma costituiscono un quadro naturale di notevole interesse visibile dalla strada Nazionale, della strada Ferrata e dalla zona del Colle Pacifico;

Località Colle Pacifico: comprendente *a*) la località detta Bisciaro sulla sponda destra del fiume Esino, a contatto del confine con il comune di Agugliano, con folta selva di essenze diverse lungo detta sponda; *b*) bordi della strada comunale « Colle Pacifico » con numerosissime querce visibili dalla strada nazionale, dalla ferrovia e dalla parte est della città;

Località Roncaglia: costituita da un gruppo di querce lungo i bordi della strada comunale Cartiere Vecchie, per un tratto di circa metri 200 che inizia a circa 400 metri dal passaggio a livello. Quadro naturale di notevole interesse paesaggistico visibile dalla strada nazionale e dalla ferrovia;

Località Montegranale: comprendente il tratto di strada comunale che circonda il colle omonimo. Numerose querce e alberi di alto fusto caratterizzano il quadro naturale visibile da tutto il territorio comunale;

Località Pian del Medico: comprendente filari di cipressi lungo la strada nazionale (già provinciale Pia) all'altezza della Villa Tantucci. Caratteristica cornice al paesaggio locale;

Località Gangalia: è caratterizzata dal Fosso Cifaroni che nasce dai calanchi di Gangalia e, attraverso il Pian del Medico, sfocia sulla sponda destra del fiume Esino. Comprende numerose querce e piante di alto fusto di essenze diverse costituenti quadro visibile dalla città;

Località Castel Trosino: comprende il tratto della strada all'incrocio con il Fosso Torre, per la lunghezza di circa 200 metri ove numerose querce costituiscono un quadro naturale visibile dalla ex provinciale Iesina;

Località Colle del Quartiere Carducci: località nel perimetro urbano comprendente lo spazio di proprietà comunale di circa un ettaro con numerose querce che caratterizzano una zona verde visibile dal centro urbano;

Località Montelatiero: al confine con il comune di Monsano comprende un tratto di circa 500 metri dal confine con numerose querce che costituiscono un quadro naturale di notevole interesse; con il decreto ministeriale 5 marzo 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 104 del 18 aprile 1977 una zona ricadente nel comune di Castelbellino (Ancona) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché rappresenta un quadro naturale di rilevante bellezza ed un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale essendo qualificato dalla presenza di nuclei di verde e di querce in un caratteristico aspetto dei valori agricoli tradizionali, particolarmente integrati ed esaltati; nel quadro panoramico pubblicamente godibile dalle sottostanti strade di grande traffico e dalla stessa ferrovia, dalla presenza dello antico abitato di Castelbellino che spicca con i suoi monumenti sulla sommità della collina;

tale zona è così delimitata:

foglio IV dall'incrocio della strada comunale del Molino con la strada vicinale di fonte Penata segue detta strada vicinale sino ad incontrare il Mappale 42; Mappali 42, 51, 52, 64, 63, 67, stradina Poderale a valle del Mappale 67, sino ad incontrare la strada provinciale dei Castelli;

foglio V: strada provinciale dei Castelli fino all'incrocio con via Adua - via Adua - vecchia strada comunale del Mattonato sino all'incrocio con la strada comunale del Molino;

foglio VI: dall'incrocio della strada comunale del Mattonato con la strada comunale del Molino segue la strada comunale del Mattonato sino ad incontrare la strada provinciale Castelli - tratto di detta strada provinciale sino all'incrocio con la strada comunale del Molino - detta strada comunale corrente lungo i fogli VI, V e IV sino all'incrocio con la strada vicinale di Fonte Penata. Lungo il tratto come sopra precisato della strada comunalle del Molino, la tutela si estende su di una fascia di m. 5 dal bordo a valle di detta strada e parallela alla stessa, per la salvaguardia delle alberature d'alto fusto ivi esistenti.

Considerato che una più ampia zona comprendente la valle del fiume Esino, ricadente nei comuni di Falconara Marittima, Chiaravalle, Camerata Picena, Nervo, Agugliano, Jesi, S. Paolo di Jesi, Staffalo, Monte Roberto, Cupramontana, Maiolati Spontini, Castelplanio, Rosora, Castelbellino, e Serra S. Quirico (provincia di Ancona), riveste notevole interesse perché la zona in esame risulta costituita da ambienti che presentano andamenti orografici, aspetti vegetazionali e insediamenti umani specifici.

La fascia collinare e altocollinare della valle risulta caratterizzata da rilievi di ridotta altitudine nelle cui parti sommitali si sono sviluppati insediamenti umani fin dalla preistoria. Tali centri localizzati sulle colline in ambo i lati del fiume, costituiscono ancora oggi una rete di insediamenti che caratterizzano in maniera determinante il paesaggio della valle.

Tipico della configurazione orografica marchigiana l'Esino, come il Foglia, il Potenza, il Chienti, il Tronto presenta un corso autonomo che caratterizza la valle omonima fino allo sbocco a mare al contrario di quanto avviene nel versante Appenninico opposto, dove tutti i corsi d'acqua, confluiscono nel Tevere. Rappresenta un brano esemplare del paesaggio vallivo e collinare della regione con rilievi di ridotta altitudine alternati a valli di piccole dimensioni nelle quali intensa risulta essere l'attività agricola.

Il paesaggio risulta figurativamente caratterizzato in maniera determinante da una moltitudine di piccoli fondi agrari, ciascuno con proprie dimensioni e geometrie determinate dalla diffusa conduzione mezzadrile.

Di particolare bellezza risultano essere le colline intorno a Staffolo, Cupramontana e Montecarotto che presentano grandi estensioni a vigneto;

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

la linea di perimetrazione partendo lungo il litorale Adriatico all'altezza di Casa Petrella (I.G.M. F. 117 I NE), localizzata a nord-ovest della foce del fiume;

prosegue a sud-ovest fino a quota 5 s.l.m. e da quest'ultima verso sud-est fino al bivio della strada statale 76 della valle d'Esino;

da tale bivio, in direzione di Chiaravalle segue la strada sopracitata, attraversa le località di Molino Santinelli, Casa Boria, la Manifattura Tabacchi, fino ad entrare a Chiaravalle (I.G.M. F. 117 I NO);

prosegue sulla strada statale 76 attraversando sul versante ovest la cittadina di Chiaravalle, tocca Casa Manfredi e Casa Carotti (I.G.M. F. 117 I SO), sino a raggiungere il primo passaggio a livello che interseca la strada statale 76;

da tale punto prosegue lungo la strada ferrata che si dirige verso Jesi, toccando le quote 40 (C. Tonti), 42 (C. Balleani), 48 (C. Franchetti), 51 e 61 in prossimità dei caselli ferroviari;

prosegue in direzione sud-ovest, sulla strada ferrata incontrando la stazione di Jesi e da questa al casello di Casa Boria continua fino al primo bivio che conduce a Jesi;

da questo bivio, procedendo verso sud-ovest incontra l'incrocio che conduce alla strada statale 76;

da qui, toccando il Seminario, Villa Gambelli, (I.G.M. F. 117 IV SE) raggiunge Casa Franchetti in prossimità del Ponte Nuovo;

dal bivio posto a quota 143 prosegue verso nord-ovest in direzione Casa del Vento posta sul confine tra Castelplanio e Maiolati toccando prima Villa Urbani, C. Pastori, C. Paoletti;

da Casa del Vento in direzione sud raggiunge Pozzetto e da questo continua verso ovest sino ad incontrare la quota 119;

a tale quota imbocca la carrareccia verso nord toccando le quote 176, 256, 363, 344, 313;

da quest'ultima quota prosegue lungo la Comunale che conduce a Castelplanio sino a raggiungere il primo bivio nei pressi di C. Cesaroni in direzione nord-ovest lungo la strada carrareccia raggiunge il confine tra Poggio S. Marcello e Castelplanio (I.G.M. F. 117 IV SO);

all'incrocio tra Poggio S. Marcello e Castelplanio posto sul confine tra i due, segue il confine comunale in direzione sud raggiungendo quota 387 (I.G.M. F. 117 III NO);

da tale quota, seguendo la strada carrareccia, che costeggia Casa Sandroni, raggiunge l'incrocio corrispondente alla quota 339 e prosegue in direzione di Casa Fabbri, di C. Vicini quota 338;

dall'incrocio a quota 338 in direzione sud-est, prosegue lungo la carrareccia sino ad incontrare la strada Comunale;

raggiunto il bivio tra la Comunale e la carrareccia, di cui sopra, prosegue verso ovest toccando C. Ferri, C. Novelli (quota 388), C. Gabrielli e il bivio posto a quota 403 ad ovest della zona Pratelli;

da quota 403 sulla comunale in direzione sud entra nel comune di Mergo fino a raggiungere C. Conti, C. Trionfetti e Palazzo Borgiani;

da Palazzo Borgiani in direzione sud-ovest, percorre la strada comunale sino a quota 452 e da questa entrando nel comune di Serra S. Quirico incontra Casa Bordi, sino all'incrocio della località Il Trivio quota 462;

da tale punto percorrendo la provinciale che conduce fino a C. Zampetti, arriva alla Chiesa delle Grazie; proseguendo avanti su questa strada tocca la quota 298;

abbandonata questa sarada nel punto quota 298 scende parallelamente alla pendenza della collina sottostante la strada toccando quota 187 nei pressi di C. Monti e ancora avanti sino a giungere sulla strada statale 76 (Valle dell'Esino);

prosegue per un breve tratto lungo la strada statale 76 toccando Borgo Stazione ed incontra il primo bivio sulla destra rispetto al nostro senso di marcia;

si immette su una strada comunale e percorrendola incontra quota 178; ancora avanti dopo una serie di tornanti incontra Casa Brischia e ancora avanti fino a quota 185 (località S. Lino);

da S. Lino procede lungo il confine tra i comuni di Fabriano e Serra S. Quirico (I.G.M. F. 117 III SO) fino alla località La Badia;

da qui, lasciando la via carrareccia, imbocca (I.G.M. F. 117 III NO) la comunale toccando, lungo la strada, le quote 429, 443 e la quota 453 in prossimità di Potorscio;

da quota 453, ancora avanti sempre nella stessa strada, a quota 568 arriva alla Madonna di Loreto;

dalla Chiesa Madonna di Loreto, verso nord-est sino all'incrocio a quota 481 segue sempre la stessa verso nord arrivando a toccare quota 454 (verso località Castellaro);

da questa quota subito a destra verso nord-est arriva a C. Paradini (I.G.M. F. 117 III NE) e a quota 354 sempre in direzione nord-est raggiunge quota 288;

da quota 288 procedendo verso est per un breve tratto percorre il torrente Esinante (si passa dall'I.G.M. F. 117 III NE al F. 117 III SE, F. 117 III NE, F. 117 III SE, F. 117 II SO e F. 117 II NO) fino ad incontrare il punto nel quale si intersecano le linee di confine dei territori comunali di Serra S. Quirico e Cupramontana nonché il limite tra le province di Ancona e Macerata;

per un lungo tratto il confine della zona segue quello tra la provincia di Ancona e Macerata lungo i limiti comunali di Cupramontana e Staffolo fino a quota 275 in località La Scoperta da dove segue la strada comunale toccando Casa Coste e C. Bruschetti fino all'incrocio situato a quota 291;

da tale incrocio prosegue in direzione nord-ovest passando per Casa Vecchierelli lungo via Pia fino allo incrocio tra i comuni di Staffolo, Jesi e S. Paolo di Jesi;

da questo proseguendo lungo la stessa strada costeggia Villa Tantucci e per breve tratto i confini tra i comuni di Jesi e S. Paolo di Jesi fino a quota 177;

prosegue verso nord-est lungo la stessa strada tra Casa Peloni e Casa Trionfi fino a Casa Almagià;

da Casa Almagià scende fino a quota 80 e arriva al bivio;

qui lascia la suddetta strada e imbocca quella che dall'incrocio a quota 80 prosegue verso nord-est;

poi fino a quota 70 e avanti quota 62 incrocia una strada perpendicolare della stessa importanza; prosegue verso destra e subito dopo a sinistra;

su questa strada dirige a nord-est, incontrando Casa Borghini fino alla quota 64, lungo la strada medesima fino al Colle Mazzangrugno in corrispondenza della quota trigonometrica 172;

verso nord sulla stessa tocca quota 64 (stessa isoipsa) dopo una serie di tornanti, percorsi i quali, tocca il vertice trigonometrico quota 173;

sempre in questa verso nord-est raggiunge C. Corallini quota 168, quota 160, C. Frontini e poi arriva fino a Casa Felicetti;

dopo Casa Felicetti sulla stessa strada, verso nord (quota 130 e 131); poi a destra verso nord-est fino a quota 118 e C. Quadri;

sempre avanti fino a C. Castellette (quota 116) incontra una biforcazione e, rimanendo sulla stessa strada prende a destra e tocca quota 90 (Casa Svardi) e avanti ancora sino ad arrivare a Scuole proseguendo a nord, costeggiando il fosso Pratacci, tocca quota 40;

da qui gira a sinistra (quota 35) fino a Molino d'Agugliano (quota 34);

a questo punto continua sulla stessa strada e si dirige verso nord toccando Casa Belvederesi, Casa Almagià e diritti su questa strada fino al Mulino Americano;

al Mulino Americano trova un incrocio e prosegue diritto verso nord fino al punto in cui la strada incrocia la ferrovia della linea Roma-Orte-Falconara quota 22;

oltrepassando la ferrovia sulla stessa strada per un breve tratto fino a C. Rossi e da questa a destra riprende verso nord fino a Casa Simonetti;

poi diritti verso nord raggiunge Casa Pieralisi, Casa Bastianelli;

da qui parallelamente al fiume Esino fino a C. Schiaroli;

da questa, segue la strada Vallato del Molino fino al fosso dello Zocco, prosegue attraversando quota 12 e C. Batenti fino alla confluenza con il fosso della Liscia;

poi verso la foce, costeggiando la località S. Lorenzo; attraversa la località fiume Esino e la strada statale n. 16 in direzione nord-est fino al mare Adriatico.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati di Sasso e Ville di Sasso nel comune di Serra S. Quirico e Poggio Cupro nel comune di Cupramontana, per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno di sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale.

Considerato che la zona non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali, architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 ha riferito che ritiene necessario arrestare il diffuso degrado esistente lungo tutto il corso del fiume Esino fino alla foce e in alcune zone della valle omonima;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della valle del fiume Esino, comprendente i comuni di Falconara Marittima, Chiaravalle, Camerata Picena, Mergo Agugliano, Jesi, S. Paolo di Jesi, Staffolo, Monte Roberto, Cupramontana, Maiolati Spontini, Castelplanio, Rosora, Castelbellino, Serra S. Quirico, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «Considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Valle del fiume Esino, ricadente nei comuni di Falconara Marittima, Chiaravalle, Camerata Picena, Mergo, Agugliano, Jesi, S. Paolo di Jesi, Staffolo, Monte Roberto, Cupramontana, Maiolati Spontini, Castelplanio, Rosora, Castelbellino e Serra S. Quirico (Ancona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio lungo il litorale Adriatico all'altezza di Casa Petrella (I.G.M. F. 117 I NE), localizzata a nord-ovest della foce del fiume;

prosegue a sud-ovest fino a quota 5 s.l.m. e da quest'ultima verso sud-est fino al bivio della strada statale 76 della valle d'Esino;

da tale bivio, in direzione di Chiaravalle segue la strada sopracitata, attraversa le località di Molino Santinelli, Casa Boria, la Manifattura Tabacchi, fino ad entrare a Chiaravalle (I.G.M. F. 117 I NO);

prosegue sulla strada statale 76 attraversando sul versante ovest la cittadina di Chiaravalle, tocca Casa Manfredi e Casa Carotti (I.G.M. F. 117 I SO), sino a raggiungere il primo passaggio a livello che interseca la strada statale 76;

da tale punto prosegue lungo la strada ferrata che si dirige verso Jesi, toccando le quote 40 (C. Tonti), 42 (C. Balleani), 48 (C. Franchetti), 51 e 61 in prossimità dei caselli ferroviari;

prosegue in direzione sud-ovest, sulla strada ferrata incontrando la stazione di Jesi e da questa al casello di Casa Boria continua fino al primo bivio che conduce a Jesi;

da questo bivio, procedendo verso sud-ovest incontra l'incrocio che conduce alla strada statale 76;

da qui, toccando il Seminario, Villa Gambelli, (I.G.M. F. 117 IV SE) raggiunge Casa Franchetti in prossimità del Ponte Nuovo;

dal bivio posto a quota 143 prosegue verso nord-ovest in direzione Casa del Vento posta sul confine tra Castelplanio e Maiolati toccando prima Villa Urbani, C. Pastori, C. Paoletti;

da Casa del Vento in direzione sud raggiunge Pozzetto e da questo continua verso ovest sino ad incontrare la quota 119;

a tale quota imbocca la carrareccia verso nord toccando le quote 176, 256, 363, 344, 313;

da quest'ultima quota prosegue lungo la Comunale che conduce a Castelplanio sino a raggiungere il primo bivio nei pressi di C. Cesaroni in direzione nord-ovest lungo la strada carrareccia raggiunge il confine tra Poggio S. Marcello e Castelplanio (I.G.M. F. 117 IV SO);

all'incrocio tra Poggio S. Marcello e Castelplanio posto sul confine tra i due, segue il confine comunale in direzione sud raggiungendo quota 387 (I.G.M. F. 117 III NO);

da tale quota, seguendo la strada carrareccia, che costeggia Casa Sandroni, raggiunge l'incrocio corrispondente alla quota 339 e prosegue in direzione di Casa Fabbri, di C. Vicini quota 338;

dall'incrocio a quota 338 in direzione sud-est, prosegue lungo la carrareccia sino ad incontrare la strada comunale;

raggiunto il bivio tra la comunale e la carrareccia, di cui sopra, prosegue verso ovest toccando C. Ferri, C. Novelli (quota 388), C. Gabrielli e il bivio posto a quota 403 ad ovest della zona Pratelli;

da quota 403 sulla comunale in direzione sud entra nel comune di Mergo fino a raggiungere C. Conti, C. Trionfetti e Palazzo Borgiani;

da Palazzo Borgiani in direzione sud-ovest, percorre la strada comunale sino a quota 452 e da questa entrando nel comune di Serra S. Quirico incontra Casa Bordi, sino all'incrocio della località Il Trivio quota 462;

da tale punto percorrendo la provinciale che conduce fino a C. Zampetti, arriva alla Chiesa delle Grazie; proseguendo avanti su questa strada tocca la quota 298;

abbandonata questa strada nel punto quota 298 scende parallelamente alla pendenza della collina sottostante la strada toccando quota 187 nei pressi di C. Monti e ancora avanti sino a giungere sulla strada statale 76 (Valle dell'Esino);

prosegue per un breve tratto lungo la strada statale 76 toccando Borgo Stazione ed incontra il primo bivio sulla destra rispetto al nostro senso di marcia;

si immette su una strada comunale e percorrendola incontra quota 178; ancora avanti dopo una serie di tornanti incontra Casa Brischia e ancora avanti fino a quota 185 (località S. Lino);

da S. Lino procede lungo il confine tra i comuni di Fabriano e Serra S. Quirico (I.G.M. F. 117 III SO) fino alla località La Badia;

da qui, lasciando la via carrareccia, imbocca (I.G.M. F. 117 III NO) la comunale toccando, lungo la strada, le quote 429, 443, e la quota 453 in prossimità di Potorscio;

da quota 453, ancora avanti sempre nella stessa strada, a quota 568 arriva alla Madonna di Loreto;

dalla chiesa Madonna di Loreto, verso nord-est sino all'incrocio a quota 481 segue sempre la stessa verso nord arrivando a toccare quota 454 (località Castellaro);

da questa quota subito a destra verso nord-est arriva a C. Paradini (I.G.M. F. 117 III NE) e a quota 354 sempre in direzione nord-est raggiunge quota 288;

da quota 288 procedendo verso est per un breve tratto percorre il torrente Esinante (si passa dall'I.G.M. F. 117 III NE al F. 117 III SE, F. 117 III NE, F. 117 III SE, F. 117 II SO e F. 117 II NO) fino ad incontrare il punto nel quale si intersecano le linee di confine dei territori comunali di Serra S. Quirico e Cupramontana nonché il limite tra le province di Ancona e Macerata;

per un lungo tratto il confine della zona segue quello tra la provincia di Ancona e Macerata lungo i limiti comunali di Cupramontana e Staffolo fino a quota 275 in località La Scoperta da dove segue la strada comunale toccando Casa Coste e C. Bruschetti fino all'incrocio situato a quota 291;

da tale incrocio prosegue in direzione nord-ovest passando per Casa Vecchierelli lungo via Pia fino all'incrocio tra i comuni di Staffolo, Jesi e S. Paolo di Jesi;

da questo proseguendo lungo la stessa strada costeggia Villa Tantucci e per breve tratto i confini tra i comuni di Jesi e S. Paolo di Jesi fino a quota 177;

prosegue verso nord-est lungo la stessa strada tra Casa Peloni e Casa Trionfi fino a Casa Almagià;

da Casa Almagià scende fino a quota 80 e arriva al bivio;

qui lascia la suddetta strada e imbocca quella che dall'incrocio a quota 80 prosegue verso nord-est;

poi fino a quota 70 e avanti quota 62 incrocia una strada perpendicolare della stessa importanza; prosegue verso destra e subito dopo a sinistra;

su questa strada dirige a nord-est, incontrando Casa Borghini fino alla quota 64, lungo la strada medesima fino al Colle Mazzangrugno in corrispondenza della quota trigonometrica 172;

verso nord sulla stessa tocca quota 64 (stessa isoipsa) dopo una serie di tornanti, precorsi i quali, tocca il vertice trigonometrico quota 173;

sempre in questa verso nord-est raggiunge C. Corallini quota 168, quota 160, C. Frontini e poi arriva fino a Casa Felicetti;

dopo Casa Felicetti sulla stessa strada, verso nord (quote 130 e 131); poi a destra verso nord-est fino a quota 118 e C. Quadri;

sempre avanti fino a C. Castellette (quota 116) incontra una biforcazione e, rimanendo sulla stessa strada prende a destra e tocca quota 90 (Casa Svardi) e avanti ancora sino ad arrivare a Scuole proseguendo a nord, costeggiando il fosso Pratacci, tocca quota 40;

da qui gira a sinistra (quota 35) fino a Molino di Agugliano (quota 34);

a questo punto continua sulla stessa strada e si dirige verso nord toccando Casa Belvederesi, Casa Almagià e diritti su questa strada fino al Mulino Americano;

al Mulino Americano trova un incrocio e prosegue diritto verso nord fino al punto in cui la strada incrocia la ferrovia della linea Roma-Orte-Falconara (quota 22);

oltrepassando la ferrovia sulla stessa strada per un breve tratto fino a C. Rossi e da questa a destra riprende verso nord fino a Casa Simonetti;

poi diritti verso nord raggiunge Casa Pieralisi, Casa Bastianelli;

da qui parallelamente al fiume Esino fino a C. Schiaroli;

da questa, segue la strada Vallato del Molino fino al Fosso dello Zocco, prosegue attraversando quota 12 e C. Batenti fino alla confluenza con il fosso della Liscia;

poi verso la foce, costeggiando la località S. Lorenzo; attraversa la località fiume Esino e la strada statale 16 in direzione nord-est fino al mare Adriatico.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati di Sasso e Ville di Sasso nel comune di Serra S. Quirico e Poggio Cupro nel comune di Cupramontana.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4435)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Monti Sibillini, ricadente nei comuni di Amandola, Montefortino, Montemonaco, Montegallo e Arquarta del Tronto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 2 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 27 aprile 1970, l'intero territorio comunale di Montegallo (Ascoli Piceno) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n .1497, perché, per la sua configurazione montana comprendente la catena del monte Vettore e del Propezzano ricca di pascoli e boschi di castagni, forma quadri naturali di grande suggestività e bellezza, godibili dalle strade lungo la vallata del fiume Fluvione e inoltre costituisce per gli antichi agglomerati urbani con edifici di interesse monumentale ed ambientale, un insieme di valore estetico e tradizionale.

con il decreto ministeriale 26 marzo 1970, pubblicato nella *Gazeztta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1970, l'intero territorio comunale di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché per la sua naturale configurazione montana comprendente la catena del monte Vettore e dei monti della Laga, ricca di pascoli e di boschi di castagni, forma quadri naturali di grande rilievo e bellezza gobili dalle strade lungo la vallata del Tronto, nei quali si inseriscono anche, quale elemento determinante, gli antichi agglomerati urbani con i loro monumenti.

con il decreto ministeriale 2 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 28 dicembre 1974, una zona in comune di Montefortino (Ascoli Piceno) comprendente la Gola dell'Infernaccio ed il Bosco di S. Leonardo, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché comprende emergenze montane di eccezionale valore panoramico con siti caratterizzati da elementi naturali, roccia, vegetazione rupestre, corsi d'acqua in zone di particolare formazione geologica, quali la nota gola dell'Infernaccio e boschi con essenze di alto fusto. Pertanto alla singolarità geologica di notevole rilievo rappresentata dalla gola dell'Infernaccio si aggiunge l'insieme di bellezza naturale per i numerosi esemplari di faggio del bosco di San Leonardo, entrambi pubblicamente visibili in un contesto paesaggistico di particolare interesse.

Tale zona è così delimitata:

ovest: confine territoriale con la provincia di Macerata;

sud: confine con il comune di Montemonaco sino all'impluvio Fonte Pulcino, da questo punto seguendo il mediano 61 fino al confine con il comune Amandola;

nord: confine con il comune di Amandola fino al confine provinciale con esclusione temporanea delle isole amministrative di altri comuni.

Con il derreto del presidente della giunta regionale Marche n. 3753 del 6 novembre 1981, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 20 febbraio 1982, la località Colle Cappuccini, del comune di Amandola (Ascoli Piceno) è riconosciuta di notevole interesse publbico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, tale località immediatamente a ridosso del centro storico, per la sua particolare collocazione topografica, costituisce un'entità emergente nel vasto panorama, immediatamente godibile per chi giunge dalla strada statale Picena n. 78.

La folta vegetazione d'alto fusto, che dalle pendici di Colle sale alla sua sommità, caratterizza l'interesse paesistico della località che può definirsi senz'altro un ampio polmone di verde nel perimetro abitato, situazione questa determinante ai fini della prespnza della massa arborea ai piedi del Colle, anche lungo viale Fabio Filzi. La presenza di tratti di mura dell'antico Castello Marrabione e degli edifici seicenteschi del convento dei Cappuccini tra il verde naturale della rupe boscosa, definisce un quadro di non comune bellezza godibile dalle alture circostanti.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal mappale 63 e sino al mappale 296 del foglio 43 compresi, confine tra i mappali 296, 293, 449 del foglio 43 con i mappali 130 e 126, segue tratto della strada comunale San Marco sino al confine tra le particelle 119 e 122 del foglio 42, quindi confine tra le particelle 117/122, 117/121, 116/120 sino ad incontrare il fosso Collugo, detto fosso sino al confine tra i mappali 59/53, segue confine tra i mappali 59/54, 59/293, indi mappali 60 e 63 del foglio 43 sino al viale Fabio Filzi;

con il decreto ministeriale 26 marzo 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1970) l'intero territorio comunale di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 gennaio 1939, n. 1497 perché per la sua naturale configurazione montana comprendente la catena del monte Vettore e dei monti della Laga ricca di pascoli e di boschi di castani, forma quadri naturali di grande rilievo e bellezza godibili dalle strade lungo la vallata del Tronto nei quali si inseriscono anche, quale elemento determinante gli antichi agglomerati urbani con i loro monumenti;

Considerato che una più ampia zona denominata dei Monti Sibillini, comprendente i comuni di Amandola, Montefortino, Montemonaco, Montegallo e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) riveste notevole interesse perché, il comprensorio dei Monti Sibillini, racchiude il massiccio più elevato del territorio marchigiano e riassume in sé caratteristiche morfologiche non riscontrabili in altre zone, e originate da una serie di fattori propri delle quote elevate. La sovrapposizione, quindi, dei fenomeni deformativi di origine tettonica, la composizione altamente calcarea del suolo, le spiccate escursioni termiche, e gli agenti esogeni hanno modellato le sue cime e i suoi pendii dando origine a una varietà di situazioni anche molto rare come i fenomeni di carsismo ipogeo che si riscontrano nelle valli del Tenna e dell'Ambro.

A questo corrisponde una zonizzazione altitudinale della vegetazione dovuta alle variazioni climatiche e alla costante presenza di acqua nel sottosuolo che ha inciso e sgretolato, insieme all'azione delle masse di ghiaccio, il substrato.

Nella zona di Vetta, oltre i 1.800 metri, per la varietà delle situazioni morfologiche, a tratti aspre, a tratti dolci, è favorita lo sviluppo dei pascoli e della specie colonizzatrici. Vaste praterie offrono in primavera spettacoli indescrivibili per le massicce fioriture di orchidee, narcisi, genziane, garofani. Le zone più impervie e più rocciose, ospitano, invece, specie di piccole dimensioni quali le associazioni pioniere che con le loro formazioni a pulvino e le radici molto sviluppate, risultato del difficile adattamento all'ambiente nell'alta monta-

gna, fissano il substrato, limitando così la caduta dei detriti. Sono specie residue sopravvisute alle recenti glaciazioni che si sono spinte nelle zone più alte del massiccio.

La fascia altitudinale intermedia, ospita quasi esclusivamente boschi di faggio con qualche esemplare di altre specie quali l'acero montano, l'acero riccio, il sorbo montano.

La fascia altitudinale collinare, ospita le specie termofili come il carpino nero, l'ormiello, la roverella e l'acero campestre.

Sono presenti rare macchie di leccita, una specie sempre verde tipica delle fasce costiere che si adatta sulle pareti calcaree più esposte al sole.

Nella zona intermedia tra il piano collinare e quello montano, vive il costagno. Per quanto riguarda la fauna, i Sibillini ospitano ancora numerose specie anche se negli ultimi anni si è verificato un processo di impoverimento ed, in alcuni casi l'estinzione.

Sono però ancora presenti specie quali il lupo appenninico, protetto da una legge nazionale, il gatto selvatico, la volpe, il tasso, la donnola, la faina, la martora e la puzzola; fra i roditori lo scoiattolo e la lepre. Sono presenti anche esemplari di aquila reale e gufo reale.

Nel lago di Pilato vive un crostaceo molto raro, il Chirocefalo del Marchesoni. Alcune specie risultano estinte: l'orso, il capriolo, il cervo, il camoscio a causa soprattutto della caccia indiscriminata che è stata realizzata.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: dal km 36 della strada statale Picena n. 78 all'intersezione del confine provinciale Ascoli-Macerata: IGM 124 IISO:

segue il confine provinciale verso sud, fino al passo di Palazzo Borghese dove inizia il confine regionale Marche-Umbria; IGM 132 I NO - 132 I SO;

coincide con tale confine fino alla quota 1662 punto di intersezione fra i confini regionali fra il Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo; F. 132 I SO - 132 II NO - 132 III NE - 132 III SE;

segue il confine regionale fra Marche e Abruzzo fino ad incrociare il fosso della Lama nei pressi di Campi di Sotto; F. 132 III SE - 132 II SO;

risale il torrente fino all'incrocio con la via Salaria; F. 132 II SO;

segue la Salaria fino ad incrociare il confine comunale fra Arquata e Acquasanta; F 132 II SO - 132 II NO;

segue tale confine fino all'intersezione dei confini comunali tra Arquata, Acquasanta e Montegallo; F. 132 II NO - 132 II NE;

coincide con il confine comunale fra Montegallo e Acquasanta fino all'intersezione dei confini fra i comuni di Montegallo, Acquasanta e Roccafluvione; F. 132 II NE;

segue il confine tra Roccafluvione e Montegallo fino all'incrocio dei confini fra Montegallo, Roccafluvione e Comunanza; F. 132 II NE - 132 I SE;

coincide con il confine tra Comunanza e Montegallo; F. 132 I SE;

continua per il confine tra Montemonaco e Montegallo fino ad incrociare la carreggiabile che da Piceno di Montegallo conduce a Montemonaco; F. 132 I SE;

segue tale strada fino al bivio per Amandola in località Montemonaco; F. 132 I SE - 132 I SO - 132 I SE - 132 I SO;

continua per tale strada dopo aver superato Montefortino, fino al bivio per Comunanza; F. 132 I SO - 132 I SE - 132 I NE;

segue tale strada comunale fino all'incrocio con la strada che conduce alla foresta demaniale n. 14, dopo il km 45, che lambisce il lato sud orientale del Pian di Contro fino alla quota 451; F. 132 I NE;

coincide con i limiti orientali della foresta demaniale n. 14 fino alla intersezione con la carrareccia che conduce alla strada per Servigliano; F. 132 I NE;

coincide con la carrareccia; F. 132 I NE;

segue la strada per Servigliano per un piccolo tratto fino ad incrociare la carrareccia, che in località Santa Maria Piè d'Agello congiunge la strada per Servigliano con quella per Sarnano; F. 132 II NE;

coincide con la carrareccia; F. 132 I NE;

segue la strada per Sarnano fino ad intersecare i confini provinciali fra Ascoli e Macerata nei pressi del km 36 (punto di intersezione); F. 124 II SE - 124 II SO.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera a) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati di Montemonaco, di Santa Maria in Pantano, Casale Vecchio, Castro Piano, Balzo, Abetito, Valle Orsara, Forca in comune di Montegallo; località Pretare, Piedilama, Pescara, Capodacqua in comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno di sistemi omogenei sotto il profilo paesistico e ambientale;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici delle Marche con n. 2348 del 19 marzo 1985 ha riferito che: non mancano, purtroppo, gli elementi che interrompono e disturbano profondamente l'unitarietà dell'ambiente. L'intervento dell'uomo, che per secoli ha rispettato i rapporti esistenti fra il suo operato e la sua natura, ha in qualche caso infranto e modificato in termini negativi il territorio. Ne è un esempio la strada panoramica della Sibilla che ha gravemente alterato i pendii del monte da cui ha preso il nome, provocando, oltre alla grave lacerazione in termini estetici, dell'ambiente naturalistico e paesistico, gravi dissesti geologici con conseguenti fenomeni di instabilità dei versanti.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei Monti Sibillini ricadente nei comuni di Amandola, Montefortino, Montemonaco, Montegallo, Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa

più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei Monti Sibillini, comprendente i comuni di Amandola, Montefortino, Montemonaco, Montegallo e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dal km 36 della strada statale Picena n. 78 all'intersezione del confine provinciale Ascoli-Macerata; IGM 124 IISO;

segue il confine provinciale verso sud, fino al Passo di Palazzo Borghese dove inizia il confine regionale Marche-Umbria; IGM 132 I NO - 132 I SO;

coincide con tale confine fino alla quota 1662 punto di intersezione fra i confini regionali fra il Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo; F. 132 I SO - 132 II NO - 132 III NE - 132 III SE;

segue il confine regionale fra Marche e Abruzzo fino ad incrociare il Fosso della Lama nei pressi di Campi di Sotto; F. 132 III SE - 132 II SO;

risale il torrente fino all'incrocio con la via Salaria; F. 132 II SO;

segue la Salaria fino ad incrociare il confine comunale fra Arquata e Acquasanta; F. 132 II SO - 132 II NO;

segue tale confine fino all'intersezione dei confini comunali tra Arquata, Acquasanta e Montegallo; F. 132 II NO - 132 II NE;

coincide con il confine comunale fra Montegallo e Acquasanta fino all'intersezione dei confini fra i comuni di Montegallo, Acquasanta e Roccafluvione; F. 132 II NE;

segue il confine tra Roccafluvione e Montegallo fino all'incrocio dei confini fra Montegallo, Roccafluvione e Comunanza; F. 132 II NE - 132 I SE;

coincide con il confine tra Comunanza e Montegallo; F. 132 I SE;

continua per il confine tra Montemonaco e Montegallo fino ad incrociare la carreggiabile che da Piceno di Montegallo conduce a Montemonaco; F. 132 I SE;

segue tale strada fino al bivio per Amandola in località Montemonaco; F. 132 I SE - 132 I SO - 132 I SE - 132 I SO;

continua per tale strada dopo aver superato Montefortino, fino al bivio per Comunanza; F. 132 I SO - 132 I SE - 132 I NE;

segue tale strada comunale fino all'incrocio con la strada che conduce alla foresta demaniale n. 14, dopo il km 45, che lambisce il lato sud orientale del Pian di Contro fino alla quota 451; F. 132 I NE;

coincide con i limiti orientali della foresta demaniale n. 14 fino alla intersezione con la carrareccia che conduce alla strada per Servigliano; F. 132 I NE;

coincide con la carrareccia; F. 132 I NE;

segue la strada per Servigliano per un piccolo tratto fino ad incrociare la carrareccia, che in località Santa Maria Piè d'Agello congiunge la strada per Servigliano con quella per Sarnano; F. 132 II NE;

coincide con la carrareccia; F. 132 I NE;

segue la strada per Sarnano fino ad intersecare i confini provinciali fra Ascoli e Macerata nei pressi del km 36 (Punto di intersezione); F. 124 II SE - 124 II SO.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati di Montemonaco, di Santa Maria in Pantano, Casale Vecchio, Castro Piano, Balzo, Abetito, Valle Orsara, Forca in comune di Montegallo; località Pretare, Piedilama, Pescara, Capodacqua in comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4436)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di cui ai decreti ministeriali 26 marzo 1970 e 14 giugno 1971, riguardanti i comuni di Arquarta del Tronto e Acquasanta Terme.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. **312 (pubblicato** nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 26 marzo 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1970) l'intero territorio comunale di Arquata del Tronto è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché per la sua naturale configurazione montana comprendente la catena del monte Vettore e dei Monti della Laga, ricca di pascoli e di boschi di castani, forma quadri naturali di grande rilievo e bellezza godibili dalle strade lungo la vallata del Tronto nei quali si inseriscono anche, quale elemento determinante, gli antichi agglomerati urbani con i loro monumenti;

con il decreto ministeriale 14 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1971) l'intero territorio comunale di Acquasanta Terme è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché per il rilevante valore panoramico e paesaggistico — costituito dalla suggestiva vallata del Tronto, dai monti di Macera della Morte, monte Calvo, monte Ceresa ed altri — determina un insieme di quadri naturali di particolare bellezza comprendenti numerosi centri storici e pubblicamente godibili dalle strade che attraversano la località;

Considerato che il comprensorio dei monti della Laga ricadenti nei comuni di Arquata del Tronto e di Acquasanta (Ascoli Piceno) riveste notevole interesse paesaggistico perché racchiude un'area caratterizzata dalle valli del fiume Tronto e da quelle dei suoi affluenti, il Chiarino e il Castellano che lambiscono quasi completamente il suo perimetro serrando all'interno un sistema di cime che la scompongono in due zone morfologicamente contrastanti.

Questa particolare situazione ha conferito alla zona aspetti che hanno determinato la sua tipizzazione distinguendola per lo spiccato contrasto delle due subzone che, originate da una medesima direttrice se ne distaccano, dirigendosi in direzioni opposte e materializzando forme diverse per contenere situazioni diverse: al prato e all'amenità da una parte, si oppongono la roccia e l'asperità dall'altra, riuniti dal fitto sistema dei torrenti che, disponendosi a raggiera, confluiscono nelle valli sottostanti.

Tale duplice conformazione morfologica ha richiamato e attratto, nelle varie fasi storiche, secondo i rispettivi principi organizzativi e secondo le situazioni, civiltà diverse che hanno trovato in tali configurazioni i luoghi ideali per l'espletamento delle loro attività: da una parte la civiltà romana, simbolo del potere e della sicurezza economica e sociale con gli insediamenti posti vicino a importanti vie di comunicazione; dall'altra quella medievale, che ha trovato nella natura aspra del terreno la situazione ideale per l'insediamento delle roccaforti e dei rifugi per le popolazioni disperse dalle invasioni barbariche.

I due sistemi si ricollegano fra di loro riassumendosi e gravitando attorno al M. Scalandro e alla Macera della Morte in atteggiamento di correlazione in quanto, nell'ambito di un discorso più ampio, comprensivo degli eventi antropici, furono l'uno conseguenza dell'altro.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, coincidente a n ord con la via Salaria, a sud con il confine regionale fra le Marche e l'Abruzzo, è così delimitata:

dall'intersezione della via Salaria con il Fosso della Lama segue la strada statale n. 4 in direzione Ascoli fino alla località Paggese dove incrocia la strada per S. Martino (I.G.M. F. 132 II SO - 132 II NO - 132 II NE);

la segue fino al ponte sul Fosso proveniente dal colle dell'Araglione, in località Casaduna, nei pressi della quota 780 (I.G.M. F. 132 II NE - 132 II SE - 133 III SO - 132 II SE);

coincide col Fosso fino alla sua intersezione col confine regionale (I.G.M. F. 132 II SE);

segue il confine in direzione sud-ovest fino alla quota 666 sulla sponda sinistra del fiume Tronto nei pressi della località Tufo (I.G.M. F. 132 II SO - **132 II** SE);

risale il corso del fosso della Lama fino ad incrociare la via Salaria (I.G.M. F. 132 II SO) (punto di ricongiunzione).

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i seguenti insediamenti per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno dei sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale:

Arquata del Tronto (centro storico), località Faete, Trisungo, Spelonga e Colle nel comune di Arquata del Tronto;

Acquasanta Terme, località Quintodecimo, Favalanciata, Matera, Vallecchia, Umito, e Montecalvo nel comune di Acquasanta Terme.

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 ha riferito che:

nell'anno 1971 la Soprintendenza ha trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno il Piano Territoriale paesistico relativo ai territori nei comuni di Montegallo, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme e parte del territorio comunale di Riccafluvione, interessante il comprensorio dei Monti della Laga redatto su incarico della Cassa stessa.

Tale Piano, successivamente trasmesso alla regione Marche per i provvedimenti di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, a tutt'oggi non è stato ancora formalmente approvato.

Inoltre le circostanze storiche e quelle geografiche e morfologiche conferiscono alla zona il carattere di un insieme inscindibile e pongono, quindi, i presupposti inconfutabili da tenere in considerazione ai fini di una corretta gestione del territorio.

Ritenuta l'opportunità, - per il territorio così delimitato:

dall'intersezione della via Salaria con il fosso della Lama segue la strada statale n. 4 in direzione Ascoli fino alla località Paggese dove incrocia la strada per S. Martino (I.G.M.F.132 II SO - 132 II NO - 132 II NE);

la segue fino al ponte sul fosso proveniente dal colle dell'Araglione, in località Casaduna, nei pressi della quota 780 (I.G.M. F.132 II NE - 132 II SE - 133 III SO - 132 II SE):

coincide col fosso fino alla sua intersezione col confine regionale (I.G.M. F.132 II SE);

segue il confine in direzione s ud-ovest fino alla quota 666 sulla sponda sinistra del fiume Tronto nei pressi della località Tufo (I.G.M. F. **132 II SO - 132** II SE);

risale il corso del fosso della Lama fino ad incrociare la via Salaria (I.G.M. F.132 II SO) (punto di ricongiunzione); - di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei Monti della Laga che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio dei Monti della Laga possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati decreti ministeriali:

decreto ministeriale 26 marzo 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1970)

decreto ministeriale 14 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1971)

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, limitatamente alla zona così delimitata:

dall'intersezione della via Salaria con il fosso della Lama segue la strada statale n. 4 in direzione Ascoli fino alla località Paggese dove incrocia la strada per S. Martino (I.G.M.F. 132 II SO - 132 II NO - 132 II NE);

la segue fino al ponte sul fosso proveniente dal colle dell'Araglione, in località Casaduna, nei pressi della quota 780 (I.G.M. F.132 II NE - 132 II SE - 133 III SO - 132 II SE);

coincide col fosso fino alla sua intersezione col confine regionale (I.G.M. F. 132 II SE);

segue il confine in direzione sud-ovest fino alla quota 666 sulla sponda sinistra del fiume Tronto nei pressi della località Tufo (**I.G.M. F. 132 II SO - 132** II SE);

risale il corso del fosso della Lama fino ad incrociare la via Salaria (I.G.M. F.132 II SO) (punto di ricongiunzione).

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i seguenti insediamenti;

Arquata del Tronto (centro storico), località Faete, Trisungo, Spelonga e Colle nel comune di Arquata del Tronto;

Acquasanta Terme, località Quintodecimo, Favalanciata, Matera, Vallecchia, Umito, e Montecalvo nel comune di Acquasanta Terme. sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 20 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4437)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della valle del Tronto e del Fluvione ricadente nei comuni di Ascoli Piceno, Roccafluvione, Acquasanta e Venarotta.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985; n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 3 novembre 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 21 novembre 1970) la zona montana sita nel territorio del comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) comprendente le località Piano Monte, Meschia, Ronciglioni, Gaico, Pesaturo, Stabbino, Agelli, Pastina, Scalelle, Sala, Osoli, Colleiano, S. Giacomo e Manestino è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perchè comprende colline e montagne degli Appennini costituenti quadri naturali di rilevante importanza e grande suggestività, anche per la presenza di antichi medioevali

centri abitati, che contribuiscono a caratterizzare il paesaggio, formando con lo stesso un complesso di cose immobili di valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

a nord - confine territoriale con il comune di Montegallo, fino al bivio tra la strada per Ronciglioni e la strada provinciale per Montegallo; strada provinciale di Montegallo fino ad Arona; da Arona fino a Cava Taddei e, a nord di Monestino, comprendendo al suo interno la cosiddetta « Piano di Monestino »;

a est - dal ponte Canale dell'acquedotto di Pescara, presso Monestino, fino al Canale Ferri sul torrente Noscia e, quindi, lambendo ad est l'abitato di Colleiano, lungo la strada provinciale di Casebianche e fin sotto la cosiddetta « Costa Pallarina » fino a nuovamente toccare la strada provinciale di Casebianche sotto la pendice nord del monte Castellaro, e infine, a ricongiungersi con il confine territoriale sud del comune presso la località « Prata »;

a sud-ovest - lungo il confine territoriale con i comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme e Montegallo.

Con il decreto ministeriale 15 luglio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1971) l'intero territorio del comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perchè, per il rilevante valore panoramico e paesaggistico — costituito dalla suggestiva vallata del Tronto, dai monti di Macera della Morte, monte Calvo, monte Ceresa ed altri — determina un insieme di quadri naturali di particolare bellezza comprendenti numerosi centri storici e pubblicamente godibili dalle strade che attraversano la località.

Considerato che una più ampia zona comprendente il territorio della valle del Tronto e del Fluvione ricadente nei comuni di Ascoli Piceno, Roccafluvione, Acquasanta e Venarotta (Ascoli Piceno) riveste notevole interesse perchè tale zona è caratterizzata dalla percezione costante dei contermini Monti Sibillini e dei Monti Macera della Morte, che costituiscono la barriera naturale disponendosi ad anfiteatro a sud e ad ovest di essa e presenta una notevole antropizzazione dei versanti.

La natura ospitale dei suoi pendii ha facilitato la formazione degli insediamenti che si presentano distribuiti sul territorio con andamento diffuso, circondati dai campi e intervallati da manufatti rurali isolati, anche di servizio, alcuni dei quali di elevatissima importanza architettonica.

E' emerso quindi che nonostante l'intensa utilizzazione del suolo soprattutto per scopi agricoli, le trasformazioni che si sono verificate molto lentamente non hanno compromesso l'equilibrio naturale intercorrente fra le varie parti del territorio.

Per tali ragioni, gli insediamenti diffusi su questa area collinare, intervallati da campi e da boschi, rappresentano delle unità inscindibili dal contesto territoriale in quanto, per la conformazione del territorio, l'uomo ha generato gli insediamenti e questi a loro volta, hanno condotto alla ridefinizione dello spazio in un reciproco rapporto visuale.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

dall'intersezione dei confini comunali (tav. I.G.M. 132 II NE) tra Arquata, Acquasanta e Montegallo in prossimità del M. Ceresa,

Si segue verso nord il confine comunale (tav. I.G.M. 132 II NE) tra i comuni di Montegallo, Acquasanta, seguendo poi i confini comunali (tav. I.G.M. 132 I SE) di Montegallo, Roccafluvione, fino all'intersezione con la strada statale 78 Picena.

Da tale punto si segue verso est (tav. I.G.M. 132 I SE) la strada statale 78 Picena fino all'abitato di Venarotta (tav. I.G.M. 133 IV SO).

Da Venarotta si segue verso est la strada statale 78 (tav. I.G.M. 133 IV SO) fino al bivio posto a quota 352 in prossimità del fosso Santo, segna poi in direzione sud la strada comunale sino alla località « La Taverna » posta a quota 488.

Da questa località si prosegue in direzione est per la carreggiabile verso Casa Varani ed a quota 463 si prosegue in direzione sud seguendo la carreggiabile che tocca le quote 410, 337, 288, la località Pozza e prosegue, lasciando Poggio Anzù sulla destra, intersecando il confine comunale tra Venarotta ed Ascoli Piceno (tav. I.G.M. 133 IV SO).

Da tale punto si segue la carreggiabile verso sud toccando Casa Gaspari sino all'intersezione con la strada in prossimità del fiume Tronto, che porta a Casamurana.

Da tale punto si segue la carreggiabile che costeggia la riva sinistra del fiume Tronto fino al bivio per Castello.

Da tale bivio si prosegue per la carreggiabile che attraversa il Tronto fino all'intersezione con la strada statale n. 4 (Salaria).

Si prosegue per un brevissimo tratto di Salaria in direzione nord fino al bivio per la Ciuca in prossimità di quota 215.

Da tale punto si segue la carreggiabile che tocca le quote 291, 372 fino alla località di Case Vena Rossa.

Da tale località si segue la carreggiabile che in direzione sud tocca le quote 406 e 474 (tav. I.G.M. 133 III NO), e tocca quindi la località Casa Castelli, la quota 514, fino a congiungersi con la strada comunale per Ascoli in prossimità della località Capiglia a quota 549.

Da tale bivio si prosegue per tale strada in direzione sud fino alla località Scuole a quota 579.

Da tale località si prosegue in linea retta in direzione est-sud est toccando quota 392 ed interessando il confine regionale Marche-Abruzzo.

Da tale punto si segue il confine regionale (tav. I.G.M. 133 III NO - 133 III SO - 132 II SE) sino ad incontrare il fosso proveniente dal Colle dell'Araglione che in direzione nord si congiunge con la strada comunale a quota 780 tra le località Vallecchia e Casaduna.

Da quota 780 si prosegue per la citata strada in direzione nord sino a raggiungere il bivio per la località Poggio (tav. I.G.M. 133 III SO).

Da questo bivio si segue la strada in direzione nord-ovest attraversando la località S. Paolo (tav. I.G.M. 132 II SE), toccando le quote 906, 866, 764 (tav. I.G.M. 132 II NE), 675, 603, 570, 507, località Paggese, fino all'incrocio con la strada statale n. 4 (Salaria).

Da questo punto si segue la strada statale n. 4 (Salaria) verso sud-ovest toccando le località Acquasanta,

Quintodecimo, Favalanciata fino ad intersecare il limite comunale tra Acquasanta ed Arquata del Tronto.

Si segue poi tale limite comunale fino all'intersezione tra questo limite ed il limite comunale tra Montegallo e Arquata del Tronto in prossimità del Monte Ceresa (punto di ricongiunzione).

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i seguenti insediamenti per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno di sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale:

località Meschia, Marsia, S. Maria, Sassomaio nel comune di Roccafluvione;

località di Piandelloro, Favalanciata, Arli, Paggese, Valle d'Acqua, C. Carilli, Arola nel comune di Acquasanta;

località Tronzano nel comune di Ascoli Piceno.

Devono inoltre ritenersi escluse le zone per le quali sono in fase attuativa i seguenti progetti di particolare interesse pubblico con finanziamenti:

comunità montana - legge regionale n. 15/79;

Regione Marche, Consorzio per il nucleo industriale di Ascoli Piceno - legge n. 651/83.

Località interessata: comune di Venarotta.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 ha riferito che la delimitazione della zona è stata determinata dall'esistenza di elementi saldamente correlati tra di loro racchiusi all'interno delle valli del Tronto e del Fluvione che la circondano e che contribuiscono a precisarne i connotati morfologici.

Nell'anno 1971 la soprintendenza ha trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno il piano territoriale paesistico relativo ai territori nei comuni di Montegallo, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme e parte del territorio comunale di Roccafluvione (interessante parte del territorio sopra delimitato) redatto su incarico della Cassa stessa.

Tale piano, successivamente trasmesso alla regione Marche per i provvedimenti di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, a tutt'oggi non è stato ancora formalmente approvato.

Inoltre la composizione prevalentemente calcarea del suolo ha prodotto una attività estrattiva del travertino che si è sviluppata in maniera diffusa e disordinata modificando l'aspetto naturale di alcuni versanti e provocando in alcuni casi un grave degrado dell'ambiente circostante.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle Valli del Tronto e del Fluvione che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente il territorio della Valle del Tronto e del Fluvione ricadente nei comuni di Ascoli Piceno, Roccafluvione, Acquasanta e Venarotta (Ascoli Piceno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dall'intersezione dei confini comunali (tav. I.G.M. 132 II NE) tra Arquata, Acquasanta e Montegallo in prossimità del Monte Ceresa,

Si segue verso nord il confine comunale (tav. I.G.M. 132 II NE) tra i comuni di Montegallo, Acquasanta, seguendo poi i confini comunali (tav. I.G.M. 132 I SE) di Montegallo, Roccafluvione, fino all'intersezione con la strada statale 78 Picena.

Da tale punto si segue verso est (tav. I.G.M. 132 I SE) la strada statale 78 Picena fino all'abitato di Venarotta (tav. I.G.M. 133 IV SO).

Da Venarotta si segue verso est la strada statale n. 78 (tav. I.G.M. 133 IV SO) fino al bivio posta a quota 352 in prossimità del fosso Santo, segna poi in direzione sud la strada comunale sino alla località « La Taverna » posta a quota 488.

Da questa località si prosegue in direzione est per la carreggiabile verso Casa Varani ed a quota 463 si prosegue in direzione sud seguendo la carreggiabile che tocca le quote 410, 337, 288, la località Pozza e prosegue, lasciando Poggio Anzù sulla destra, intersecando il confine comunale tra Venarotta ed Ascoli Piceno (tav. I.G.M. 133 IV SO).

Da tale punto si segue la carreggiabile verso sud toccando Casa Gaspari sino all'intersezione con la strada in prossimità del fiume Tronto, che porta a Casamurana.

Da tale punto si segue la carreggiabile che costeggia la riva sinistra del fiume Tronto fino al bivio per Castello.

Da tale bivio si prosegue per la carreggiabile che attraversa il Tronto fino all'intersezione con la strada statale n. 4 (Salaria).

Si prosegue per un brevissimo tratto di Salaria in direzione nord fino al bivio per la Ciuca in prossimità di quota 215.

Da tale punto si segue la carreggiabile che tocca le quote 291, 372 fino alla località di Case Vena Rossa.

Da tale località si segue la carreggiabile che in direzione sud tocca le quote 406 e 474 (tav. I.G.M. 133 III NO), e tocca quindi la località Casa Castelli, la quota 514, fino a congiungersi con la strada comunale per Ascoli in prossimità della località Capiglia a quota 549.

Da tale bivio si prosegue per tale strada in direzione sud fino alla località Scuole a quota 579.

Da tale località si prosegue in linea retta in direzione est-sud est toccando quota 392 ed interessando il confine regionale Marche-Abruzzo.

Da tale punto si segue il confine regionale (tav. I.G.M. 133 III NO - 133 III SO - 132 II SE) sino ad incontrare il fosso proveniente dal colle dell'Araglione che in direzione nord si congiunge con la strada comunale a quota 780 tra le località Vallecchia e Casaduna.

Da quota 780 si prosegue per la citata strada in direzione nord sino a raggiungere il bivio per la località Poggio (tav. I.G.M. 133 III SO).

Da questo bivio si segue la strada in direzione nord-ovest attraversando la località S. Paolo (tav. I.G.M. 132 II SE), toccando le quote 906, 866, 764 (tav. I.G.M. 132 II NE), 675, 603, 570, 507, località Paggese, fino all'incrocio con la strada statale n. 4 (Salaria).

Da questo punto si segue la strada statale n. 4 (Salaria) verso sud-ovest toccando le località Acquasanta, Quintodecimo, Favalanciata fino ad intersecare il limite comunale tra Acquasanta ed Arquata del Tronto.

Si segue poi tale limite comunale fino all'intersezione tra questo limite ed il limite comunale tra Montegallo e Arquata del Tronto in prossimità del Monte Ceresa (punto di ricongiunzione).

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i seguenti insediamenti:

località Meschia, Marsia, S. Maria, Sassomaio nel comune di Roccafluvione;

località di Piandelloro, Favalanciata, Arli, Paggese, Valle d'Acqua, C. Carilli, Arola nel comune di Acquasanta;

località Tronzano nel comune di Ascoli Piceno.

Sono altresì escluse dal provvedimento stesso le zone per le quali sono in fase attuativa i seguenti progetti di particolare interesse pubblico con finanziamenti:

comunità montana - legge regionale n. 15/79;

regione Marche, consorzio per il nucleo industriale di Ascoli Piceno - legge n. 651/83.

Località interessata: comune di Venarotta.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4438)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Piani di Colfiorito e Montelago, ricadente nei comuni di Fiuminata, Sefro, Camerino, Serravalle di Chienti, Muccia, Pievetorina, Montecavallo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona dei Piani di Colfiorito e di Montelago, comprendente gran parte della catena montuosa Appenninica della provincia di Macerata a confine con l'Umbria, ricadente nei comuni di Fiuminata, Sefro, Camerino, Serravalle di Chienti, Muccia, Pievetorina, Montecavallo, è di notevole interesse perchè la zona si presenta come un'unità organica compatta, le cui caratteristiche ambientali sono costituite principalmente dallo stretto rapporto esistente tra l'assetto orografico, idrogeologico e vegetazionale e le forme prodotte dall'uomo che insieme conferiscono al territorio un carattere d'omogeneità costantemente rileggibile in ogni luogo.

Sotto il profilo morfologico l'ambiente è caratterizzato dai settori culminali della catena montuosa Appenninica, al cui interno si contrappongono i piani lacustri di Colfiorito e le conche carsiche di Montelago, che con i loro sistemi di raccolta delle acque contribuiscono ad alimentare il fiume Chienti ed il fiume Potenza che qui ha origine.

Il restante territorio presenta immense distese boschive che caratterizzano l'ambiente insieme ai molteplici e complessi sistemi di fossi e sorgenti le cui acque si raccolgono all'interno delle strette valli per alimentare il Chienti ed il Potenza.

In generale, nell'ambiente naturale sono riconoscibili le scelte obbligate che l'uomo ha dovuto operare nella ubicazione dei propri centri urbani, e nel tipo di tra-

sformazione del territorio agricolo. Infatti sia le trasformazioni operate dall'uomo sulle caratteristiche naturali e morfologiche del territorio agricolo (bonifica dei piani lacustri di Colfiorito, sistemazioni dei piani di Montelago), sia la esistenza di forme prodotte con la costruzione dei centri urbani e dei tracciati stradali compongono un ambiente nel quale vengono esaltate le componenti fisiche e naturali del territorio.

L'ambiente è quindi costituito da un ecosistema naturale caratterizzato dalle modifiche prodotte dalle opere di bonifica del territorio agricolo e dalla formazione dei principali centri urbani ubicati lungo il solco scavato dal fiume Chienti (Serravalle del Chienti, tracciato stradale strada statale n. 77) o all'interno delle strette valli (Sefro).

Oltre i sistemi di pianori e monti, l'ambiente assume un particolare carattere di singolarità nelle strette valli (tra cui valle della Scurosa, valle dell'Eremita, valle di Laverinello) che includono al loro interno numerosi fossi e sorgenti che alimentano i principali affluenti del Chienti e del Potenza.

Particolarmente significativo è l'ambiente urbano di *Serravalle del Chienti, condizionato dalla conformazione* geomorfologica del territorio.

Il centro urbano è situato infatti lungo la gola scavata dal fiume Chienti, tra i settori culminali del monte Perivecchio e monte Barbonite, monte Igno e monte Capogna.

Il paese appare contratto nella gola come se la conformazione del terreno gli avesse impedito di risalire i rinfianchi delle montagne.

Sotto il profilo floristico l'ambiente è fortemente condizionato dalle vaste praterie palustri dei piani di Colfiorito, che rappresentano un raro residuo di palude, nella quale possono distinguersi associazioni di specie rare a seconda del grado di umidità.

Sul fondo dei piani di Montelago l'ambiente è costituito da una vegetazione erbacea organizzata in associazioni disposte in fasce concentriche, dove hanno trovato origine molte specie legate all'ambiente torboso-palustre.

I versanti dei principali settori culminali sono interamente coperti da una densa foresta di faggio.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

partendo dal km 495 all'incrocio tra la strada comunale a Spindoli ed il confine regionale prosegue fino al km 487;

segue tagliando il fiume Potenza e il ponte delle Pecore fino alla C. Cantoniera;

prosegue sulla carreggiabile che costeggia il fosso Fiumetto fino ad incontrarsi con la strada carrareccia che congiunge le fonti Ceporalle, Lavacelli e delle Cocce delimitando i piani di Sasso e di Montelago verso il fiume Potenza;

segue il sentiero da fonte delle Cocce per le pendici di Monterotondo (metri 1192) (I.G.M. 123 II NE) e monte Vermenone (metri 1142) tagliando il confine comunale tra Fiuminata e Sefro in località C. Montefronti; limitando la valle delle spianate;

prosegue lungo il confine comunale tra Sefro e Fiuminata fino alle pendici del monte Cimaiolo (metri 1025) (I.G.M. 124 III NO comune di Sefro) per poi congiungersi attraverso il sentiero tra i Piani di Fiurli e Vigari al km 482 della strada comunale Pioraco-Sefro (124 III NO comune di Sefro) tagliando il fiume Scarsito;

risale verso nord lungo la suddetta strada per Pioraco sino al km 476 per congiungersi tramite il fosso Grande e le pendici e monte Primo (metri 1299) con la fonte dell'Isola ed il centro urbano di valle S. Martino (I.G.M. 124 III NO comune di Camerino);

prosegue fino a S. Erasmo passando per Mistrano e Selvazzano tramite la strada carreggiabile che delimita ad est la piana di Camerino;

segue con la carreggiabile per la località Calcina e Arnano fino al km 747 della strada comunale che collega Camerino e Morro con la strada statale della Val di Chienti;

segue dal km 37 (tav. I.G.M. 124 III SO) della strada statale n. 77 al km 39 attraversando Gelagna Bassa (tagliando il fiume Chienti di Gelagna) per congiungersi, tramite un tratto di confine comunale (di Serravalle), con la strada comunale proveniente da Muccia, con il centro di Massaprefoglio;

prosegue fino alla carreggiabile da Pievetorina seguendo detta strada fino alla località Fiume tagliando il confine comunale di Pievetorina;

segue fino T. Vasaino con la carreggiabile che attraversa la località Giulo;

segue il T. Vasaino fino al km 515 della strada comunale proveniente da Pievetorina per congiungersi a San Benedetto Valle seguendo detta strada;

segue a sud il T. Valicello (tav. I.G.M. 132 IV NO) fino a Piedelsasso congiungendosi con il confine comunale tra Visso, Montecavallo e Serravalle del Chienti;

prosegue per M. S. Angelo (tav. I.G.M. 131 I NE) per arrivare a monte Trella (tav. I.G.M. 123 II SE) seguendo i confini di regione;

prosegue (sempre seguendo i confini di regione) verso nord con la località Pistia (metri 760), monte Acuto (metri 1300) (tav. I.G.M. 123 II NE), monte Pennino (metri 1571) presso Cornello, monte Verguaglio (metri 1016) per richiudersi con il monte Burella al km 495 della strada comunale per Spindoli seguendo sempre il confine di regione.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i seguenti insediamenti, per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno di sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale: centro abitato di Sefro e località Agalla; località Gelagna Alta, Gelagna Bassa, Castello di Serravalle e località La Villa, Taverne, Dignano, Cesi, Corgneto, Costa, S. Martino, Forcelle in comune di Serravalle del Chienti. E', altresì, esclusa la zona per la quale è in fase attuativa il seguente progetto di particolare interesse pubblico con finanziamento:

regione Marche « Progetto per la sistemazione idraulica, produzione di energia e risanamento ambientale del bacino del fiume Potenza » (art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 - Deliberazione C.I.P.E. del 22 dicembre 1983).

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 ha riferito che:

La zona in esame include al suo interno il Castel d'Elce, la rocca di Laverino e la torre di Percanestro, appartenenti al sistema difensivo del territorio Camerte del Ducato dei Varano e testimoniano gli eventi storici legati alla vita stessa del Ducato; che la zona in esame comprende i centri urbani di Sefro, Dignano, Corgneto, Forcella, Gelagna Alta, Gelagna Bassa, Costa, S. Martino, Taverne, Agalla, Castello di Serravalle, La Villa e Cesi che presentano caratteristiche di particolare interesse ambientale e paesistico strettamente legate all'omogeneità ed unitarietà dell'intera zona.

Che per tali caratteristiche è opportuno che essi vengano inseriti all'interno del piano paesistico che prevede la tutela della zona in esame.

Inoltre, il particolare assetto orografico ed idrogeologico del territorio costituisce un'entità ambientale caratterizzata al suo interno da immense distese boschive e dai molteplici e complessi sistemi di fossi, sorgenti e canali (naturali e artificiali) che alimentano il fiume Potenza ed il fiume Chienti che qui hanno origine.

L'insieme di questi elementi fa parte di una unità organica-ambientale inscindibile, all'interno della quale le associazioni di forme sia fisiche che prodotte dall'uomo (nella formazione dei centri urbani e nelle trasformazioni del territorio agricolo) sono strettamente correlati ed arricchiscono vicendevolmente l'ambiente in rapporto di una stretta dipendenza, offrendo un paesaggio particolarmente suggestivo e di rara bellezza.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazione dell'aspetto esteriore del territorio della zona dei Piani di Colfiorito e Montelago, ricadente nei comuni di Fiuminata, Sefro, Camerino, Serravalle di Chienti, Muccia, Pievetorina, Montecavallo che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei Piani di Colfiorito e Montelago, ricadente nei comuni di Fiuminata, Sefro, Camerino, Serravalle di Chienti, Muccia, Pievetorina, Montecavallo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 495 all'incrocio tra la strada comunale a Spindoli ed il confine regionale prosegue fino al km 487;

segue tagliando il fiume Potenza e il ponte delle Pecore fino alla C. Cantoniera;

prosegue sulla carreggiabile che costeggia il fosso Fiumetto fino ad incontrarsi con la strada carrareccia che congiunge le fonti Ceporalle, Lavacelli e delle Cocce delimitando i piani di Sasso e di Montelago verso il fiume Potenza;

segue il sentiero da fonte delle Cocce per le pendici di Monterotondo (metri 1192) (I.G.M. 123 II NE) e monte Vermenone (metri 1142) tagliando il confine comunale tra Fiuminata e Sefro in località C. Montefronti; limitando la valle delle spianate;

prosegue lungo il confine comunale tra Sefro e Fiuminata fino alle pendici del monte Cimaiolo (metri 1025) (I.G.M. 124 III NO comune di Sefro) per poi congiungersi attraverso il sentiero tra i Piani di Fiurli e Vigari al km 482 della strada comunale Pioraco-Sefro (124 III NO comune di Sefro) tagliando il fiume Scarsito;

risale verso nord lungo la suddetta strada per Pioraco sino al km 476 per congiungersi tramite il fosso Grande e le pendici e monte Primo (metri 1299) con la fonte dell'Isola ed il centro urbano di valle S. Martino (I.G.M. 124 III NO comune di Camerino);

prosegue fino a S. Erasmo passando per Mistrano e Selvazzano tramite la strada carreggiabile che delimita ad est la piana di Camerino;

segue con la carreggiabile per la località Calcina e Arnano fino al km 747 della strada comunale che collega Camerino e Morro con la strada statale della Val di Chienti;

segue dal km 37 (tav. I.G.M. 124 III SO) della strada statale n. 77 al km 39 attraversando Gelagna Bassa (tagliando il fiume Chienti di Gelagna) per congiungersi, tramite un tratto di confine comunale (di Serravalle), con la strada comunale proveniente da Muccia, con il centro di Massaprefoglio;

prosegue fino alla carreggiabile da Pievetorina seguendo detta strada fino alla località Fiume tagliando il confine comunale di Pievetorina;

segue fino T. Vasaino con la carreggiabile che attraversa la località Giulo;

segue il T. Vasaino fino al km 515 della strada comunale proveniente da Pievetorina per congiungersi a San Benedetto Valle seguendo detta strada;

segue a sud il T. Valicello (tav. I.G.M. 132 IV NO) fino a Piedelsasso congiungendosi con il confine comunale tra Visso, Montecavallo e Serravalle del Chienti;

prosegue per M. S. Angelo (tav. I.G.M. 131 I NE) per arrivare **a** monte Trella (tav. I.G.M. 123 II SE) seguendo i confini di regione;

prosegue (sempre seguendo i confini di regione) verso nord con la località Pistia (metri 760), monte Acuto (metri 1300) (tav. I.G.M. 123 II NE), monte Pennino (metri 1571) presso Cornello, monte Verguaglio (metri 1016) per richiudersi con il monte Burella al km 495 della strada comunale per Spindoli seguendo sempre il confine di regione.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i seguenti insediamenti: centro abitato di Sefro e località Agalla; località Gelagna Alta, Gelagna Bassa, Castello di Serravalle e località La Villa, Taverne, Dignano, Cesi, Corgneto, Costa, S. Martino, Forcelle in comune di Serravalle del Chienti. E', altresì, esclusa la zona per la quale è in fase attuativa il seguente progetto di particolare interesse pubblico con finanziamento:

regione Marche « Progetto per la sistemazione idraulica, produzione di energia e risanamento ambientale del bacino del fiume Potenza » (art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 - Deliberazione C.I.P.E. del 22 dicembre 1983).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4439)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte San Vicino, ricadente nei comuni di Poggio San Vicino, Apiro, Matelica, Gagliole e San Severino Marche.

IL MINISTRO
PER BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che: con il decreto ministeriale 1° aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1963, la zona sita nel territorio del comune di Matelica (Macerata) costituita dai boschi del monte San Vicino, comprendente i mappali 6 e 9 del foglio 1, 4 e 29 del foglio 4, 1-6 e 7 del foglio 5, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché con le sue grandi distese boschive, completa il magnifico panorama dell'alta montagna costituita dal monte S. Vicino e dalle sue pendici formando un quadro naturale di rilevante importanza.

Considerato che:

una più ampia zona del monte S. Vicino, ricadente nei comuni di Poggio S. Vicino, Apiro, Matelica, Gagliole, S. Severino Marche riveste notevole interesse perché: l'area presa in esame, emergente per caratteristiche montuose tra le vallate del fiume Esino ad ovest del fiume Potenza a sud e del fiume Musone ad est, rappresenta un paesaggio tipico i cui caratteri di bellezza naturale sono esaltati dal netto contrasto creato dalle catene montuose quasi disposte ordinatamente a corolla attorno alla vetta principale, rispetto ai territori circostanti di fondovalle, caratterizzati da pendii degradanti verso i rispettivi corsi d'acqua.

In particolare nella parte di territorio ricadente nei comuni di Poggio San Vicino e di Apiro, il paesaggio è caratterizzato da terreni che declinano verso nord-nord est nel bacino del fiume Esino e verso sud est nel bacino del fiume Musone. Più a sud la corografia della zona è dominata dal monte San Vicino che con la sua robusta forma trapezoidale caratterizza ed unifica il restante paesaggio che assume un aspetto decisamente montagnoso, alquanto tormentato, con limitate aree impervie.

In alcune zone si fanno notare magnifiche alberature come castagneti, querceti e faggeti che la natura ha disegnato pittorescamente in un ordine che merita essere citato anche per la scala di valori di paesaggio che in modo scientifico si susseguono: querceti, al di sopra castagneti, al di sopra ancora faggete per terminare poi con le praterie.

Le giaciture pianeggianti sono invece presenti soltanto nelle ristrette zone fluviali di fondo valle ove concorrono unitamente al serpeggiare dei corsi d'acqua ad accrescere la suggestività del paesaggio già fortemente segnato dalle catene montuose sovrastanti.

La zona è caratterizzata dall'emergenza montuosa del San Vicino attorniata dai rilievi a quote più basse che costituiscono, sotto il profilo orografico un'area omogenea.

All'omogeneità dell'area concorrono, inoltre, uno stesso tipo di beni naturali e tipologie di beni culturali mirabilmente fusi in un ambiente che, in larga parte, conserva originarie connotazioni.

I boschi sono l'elemento unificante; le sorgenti e i corsi d'acqua, la cui erosione ha modellato i siti, sono poli e vie aggreganti di una stessa unità ambientale.

Gli insediamente esistenti, arroccati su costoni rocciosi e costituiti da caratteristici manufatti còstruiti con materiali lapidei del luogo, si fondono in un unico quadro paesistico di elevato valore figurativo, permettendone la godibilità del paesaggio da vari punti di vista accessibili al pubblico.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal centro abitato di Poggio San Vicino in località Fonte in direzione sud, si segue la strada che conduce a Frontale attraversando il confine comunale tra Poggio San Vicino ed Apiro in località Rinaci, fino al bivio per Apiro in località Santa Lucia;

da detto bivio si prosegue per Pian di Strada fino al bivio per Isola (Tav. I.G.M. 124 IV NE), attraversando il confine comunale tra Apiro e San Severino Marche presso Acqualiberta; si prosegue per Castel San Pietro fino al bivio per Agello;

da detto bivio, attraversando il ponte sul fosso Citrigno, si segue la carrareccia che passando per località il Castellano e Chigiano, si ricongiunge ad est con la strada principale che prosegue per Ugliano;

da Ugliano proseguendo sempre verso sud si segue la carrareccia che attraversando le contrade Cesello, C.la Torre, Pianaglia, bivio per S. Elena, Martinelli e Piede conduce a Stigliano (Tav. I.G.M. 124 IV SE);

da Stigliano si percorre la carrareccia che attraversando C.S. Damiano, C. Rio ed il torrente Intagliata, conduce a Tabbiano; al bivio per Serripola, si prosegue verso ovest seguendo la carrareccia lungo le pendici nord del Monte Serripola, Dosso Vellonica e Monte Pormicio, fino ad incontrare il confine tra i comuni di Gagliole e San Severino Marche nel punto ove è sita la sorgente Acquatrùa, alle falde del monte Faeto (Tav. I.G.M. 124 IV NE);

da tale sorgente si segue il confine comunale sino all'incrocio di detto confine con la carrareccia che conduce a C. Lavacelli;

da detto punto e attraversando località C. Lavacelli, si prosegue sempre verso ovest lungo la medesima strada in direzione Colle Marte fino al bivio con altra carrareccia a quota 730 (Tav. IGM 124 IV NO);

da detto punto si segue sempre la carrareccia per colle Marte fino alla quota 606 ove si imbocca la carrareccia che risalendo il territorio in direzione nord-ovest e attraversando il confine comunale tra Gagliole e Matelica in località C. Frana, proseguendo per C. Laga Bassa e C. Laga Alta giungendo al punto nodale in vista di Braccano a quota 596;

da questo punto si prosegue per Braccano scendendo lungo la carrareccia che toccando la quota 564 giunge al paese;

si prosegue pertanto da Braccano in direzione nord lungo la strada principale che attraversando le località C. Colpaola e S. Anna, conduce a Vinano e a Croce di Vinano;

da tale incrocio si prosegue verso ovest seguendo la carrareccia che conduce a località Colli;

da Colli, la strada principale risale nuovamente verso nord fino al bivio con la carrareccia che l'attraversa a quota 502 e proseguendo verso est giunge a Rastia;

da Rastia si risale a Colferraio seguendo la carrareccia che collega direttamente le due località;

da Colferraio si prosegue con la strada principale che attraversando Colle Tenuto e Poggetto alle falde del monte Cuccoli, giunge fino al bivio in località Macere;

da tale località si prosegue sempre in direzione nord-nord est percorrendo il confine con la provincia di Ancona, passando per monte Rotondo e monte Varco (Tav. IGM 117 III SO);

da monte Varco si segue sempre il confine passando per monte Cipollare, Monticello, monte La Torre ed il Fosso di val di Castro fino a raggiungere la zona delle macchie di Domo e Sasso di Domo in località C. Tribbio esattamente fino al punto di intersezione del confine di provincia con la strada che proveniente da Domo conduce a Poggio San Vicino;

da C. Tribbio si segue la predetta strada che passando per località Palazzo ed il bivio di Ripabella risale in località omonima (Tav. IGM 117 III SE);

da Ripabella si segue la strada principale fino a località Cerqueto per poi proseguire la carrareccia in direzione Poggio San Vicino fino alla località Fonte, punto di partenza.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati di Poggio S. Vicino; località Frontale e località Villanova in comune di Apiro; centri abitati di Elcito, Castel S. Pietro e Chigiano in comune di S. Severino Marche per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno di sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n .1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendovi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 ha riferito che: moderne esigenze stanno tentando di ottenere dalla gestione dell'ambiente fisico maggiori quantità di risorse determinando indiscriminati ed eccessivi disboscamenti e conseguenti utilizzazioni di ampie superfici secondo gli attuali sistemi di coltura che hanno modificato la configurazione originaria dei terreni, basata sulla parcellizzazione dei campi. A questo si è aggiunto inoltre uno sviluppo turistico incontrollato con costruzione di strade e villaggi che si sono sovrapposti all'habitat naturale, cambiando, a tratti la configurazione orografica dei luoghi;

Considerate le caratteristiche naturali e ambientali, la zona deve essere oggetto di una pianificazione territoriale unitaria che tenga conto dei consolidati equilibri esistenti tra ambiente fisico e di trasformazione.

Per tali motivi si è giunti alla delimitazione della zona che racchiude elementi non scindibili poiché correlati tra loro, sia da fattori inerenti la loro origine, che da reciproche trasformazioni che hanno configurato valori formali a carattere unitario;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte S. Vicino, ricadente nei comuni di Poggio S. Vicino, Apiro, Matelica, Gagliole, San Severino Marche (Macerata), che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luogi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Monte San Vicino, ricadente nei comuni di Poggio San Vicino, Apiro, Matelica, Gagliole e San Severino Marche (Macerata), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal centro abitato di Poggio San Vicino in località Fonte in direzione sud, si segue la strada che conduce a Frontale attraversando il confine comunale tra Poggio San Vicino ed Apiro in località Rinaci, fino al bivio per Apiro in località Santa Luicia;

da detto bivio si prosegue per Pian di Strada fino al bivio per Isola (Tav. I.G.M. 124 IV NE), attraversando il confine comunale tra Apiro e San Severino Marche presso Acqualiberta; si prosegue per Castel San Pietro fino al bivio per Agello;

da detto bivio, attraversando il ponte sul fosso Citrugno, si segue la carrareccia che passando per località il Castellano e Chigiano, si ricongiunge ad est con la strada principale che prosegue per Ugliano;

da Ugliano proseguendo sempre verso sud si segue la carrareccia che attraversando le contrade Cesello, C.la Torre, Pianaglia, bivio per S. Elena, Martinelli e Piede conduce a Stigliano (Tav. I.G.M. 124 IV SE);

da Stigliano si percorre la carrareccia che attraversando C.S. Damiano, C. Rio ed il torrente Intagliata, conduce a Tabbiano; al bivio per Serripola, si prosegue verso ovest seguendo la carrareccia lungo le pendici nord del Monte Serripola, Dosso Vellonica e Monte Pormicio, fino ad incontrare il confine tra i comuni di Gagliole e San Severino Marche nel punto ove è sita la sorgente Acquatrùa, alle falde del monte Faeto (Tav. I.G.M. 124 IV NE);

da tale sorgente si segue il confine comunale sino all'incrocio di detto confine con la carrareccia che conduce a C. Lavacelli;

da detto punto e attraversando località. C. Lavacelli, si prosegue sempre verso ovest lungo la medesima strada in direzione Colle Marte fino al bivio con altra carrareccia a quota 730 (Tav. IGM 124 IV NO);

da detto punto si segue sempre la carrareccia per colle Marte fino alla quota 606 ove si imbocca la carrareccia che risalendo il territorio in direzione nord-ovest e attraversando il confine comunale tra Gagliole e Matelica in località C. Frana, proseguendo per C. Laga Bassa e C. Laga Alta giungendo al punto nodale in vista di Braccano a quota 596;

da questo punto si prosegue per Braccano scendendo lungo la carrareccia che toccando la quota 564 giunge al paese;

si prosegue pertanto da Braccano in direzione nord lungo la strada principale che attraversando le località C. Colpaola e S. Anna, condue a Vinano e a Croce di Vinano;

da tale incrocio si prosegue verso ovest seguendo la carrareccia che conduce a località Colli;

da Colli, la strada principale risale nuovamente verso nord fino al bivio con la carrareccia che l'attraversa a quota 502 e proseguendo verso est giunge a Rastia;

da Rastia si risale a Colferraio seguendo la carrareccia che collega direttamente le due località;

da Colferraio si prosegue con la strada principale che attraversando Colle Tenuto e Poggetto alle falde del monte Cuccoli, giunge fino al bivio in località Macere;

da tale località si prosegue sempre in direzione nord-nord est percorrendo il confine con la provincia di Ancona, passando per monte Rotondo e monte Varco (Tav. IGM 117 III SO);

da monte Varco si segue sempre il confine passando per monte Cipollare, Monticello, monte La Torre ed il Fosso di val di Castro fino a raggiungere la zona delle macchie di Domo e Sasso di Domo in località C. Tribbio esattamente fino al punto di intersezione del confine di provincia con la strada che proveniente da Domo conduce a Poggio San Vicino;

da C. Tribbio si segue la predetta strada che passando per località Palazzo ed il bivio di Ripabella risale in località omonima (Tav. IGM 117 III SE);

da Ripabella si segue la strada principale fino a località Cerqueto per poi proseguire la carrareccia in direzione Poggio San Vicino fino alla località Fonte, punto di partenza.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati di Poggio S. Vicino; località Frontale e località Villanova in comune di Apiro; centri abitati di Elcito, Castel S. Pietro e Chigiano in comune di S. Severino Marche.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della

Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* tessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4440)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'alta valle del fiume Potenza nei comuni di Fiuminata, Sefro, Esanatoglia, Matelica, Pioraco, Camerino, Castelraimondo, S. Severino Marche, Gagliole.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto del Presidente della giunta regionale n. 12943 del 4 agosto 1983, pubblicato nel Bollettino regionale n. 102 del 28 settembre 1983 una zona dell'alta valle del Potenza nel territorio dei comuni di Camerino, Castelraimondo, Pioraco è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché la valle del Potenza, nel tratto compreso tra Pioraco e Castelraimondo presenta gli aspetti paesaggistici indicati nei n. 3 e 4 dell'art. 1 della legge 1497 quale bellezza d'insieme di grande naturalistico interesse a cui la spontanea fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, concorre a dare un caratteristico aspetto di valore estetico tradizionale. Infatti il fiume Potenza attraversa dapprima una stretta gola formata da calcari massicci compatti del mesozoico: in tale ambiente rupestre trova la sua localizzazione l'abitato di Pioraco, mentre nelle pareti rocciose sono insiedate diverse specie floristiche di tipo mediterraneo come il leccio, la Fillerea e altre.

La gola di Pioraco è tra l'altro inserita tra le aree di interesse floristico protette istituite dalla regione Marche.

Superata la gola di Pioraco, la vallata si apre tra le ampie colline marnoso-arenacee in un ambiente completamente diverso caratterizzato dal paesaggio rurale con colture, gruppi di querce secolari, strade alberate, fossi con vegetazioni igrofila, case coloniche e nuclei abitati sparsi nella campagna.

L'ambiente naturale fin dall'antichità è stato arricchito da peculiari caratteristiche legate all'insediamento e all'opera dell'uomo.

Testimonianze di ciò l'insediamento protovillanoviano del bronzo finale a monte Primo di rilevantissimo interesse archeologico nonché la formazione dell'importante centro romano di Pro Laquum (attuale Pioraco) sito sulla strada romana che da Nocera attraverso la valle del Potenza, raggiungeva il mare Adriatico. La valle del Potenza è stata inoltre sede di importanti eventi storici come zona di confine del territorio camerinese, fortificato nel 1380 da Giovanni Berardo da Varano con l'intagliata o tagliata fortificazione di tipo « Vallo » con fossati e terrapieni rinforzati da tronchi di albero e incernierata sulle fortificazioni in muratura costituite dalle torri di Porta di Ferro, del Parco Beregna e le Rocche di Lanciano o di Aiello.

Le predette testimonianze storiche contribuiscono all'interesse della zona per la spontanea concordanza tra l'espressione della natura e quello del lavoro umano, determinando anche caratteristici aspetti di valore estetico e tradizionale. Tale zona in gran parte pubblicamente godibile dalla strada statale Pioraco-Nocera che costituisce una ininterrotta sequenza di visuali verso i quadri panoramici caratterizzabili dalla varietà degli aspetti sopra descritti.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

catasto del comune di Camerino: il F. 1 per la parte compresa tra la strada statale n. 256, la strada comunale per Mecciano-Mergnano; il F. 2 e dei confini comunali, il F. per la parte compresa tra la strada comunale Mecciano-Mergnano, il F. 1 il F. 6 ed i confini comunali; il F. 6 per intero;

catasto del comune di Castelraimondo: il F. 21, il F. 22 ed il F. 23 per intero;

catasto del comune di Pioraco: il F. 14 per intero, il F. 13 per intero, il F. 15 per intero, il F. 12 limitatamente alla parte compresa la strada comunale Seppio-Pioraco e il F. 15 - 13 - 10 - 8 - 11; il F. 11 per intero, il F. 16 per intero, il F. 7 per intero, il F. 8 per intero, il F. 9 per intero, il F. 10 per intero con esclusione della zona già sottoposta a tutela con decreto ministeriale 29 agosto 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 ottobre 1973.

Considerato che una più vasta zona dell'alta valle del fiume Potenza sita nei comuni di Fiuminata, Sefro, Esanatoglia, Matelica, Pioraco, Camerino, Castelraimondo, S. Severino Marche, Gagliole (provincia di Macerata) riveste notevole interesse perché per la presenza del fiume Potenza rappresenta un sistema territoriale di primaria importanza; esso taglia trasversalmente l'intera regione, conferendo al territorio che attraversa caratteristiche di omogeneità e unitarietà ambientali e paesaggistiche nettamente distinguibili in due parti, una montana (l'alta valle del Potenza) e l'altra collinare (media e bassa valle del Potenza). La zona presa in esame interessa l'alta valle del Potenza compresa nel tratto che si estende da est verso ovest dove il fiume attraversando le due dorsali appenniniche della provincia di Macerata forma tra esse un alternarsi di gole che ne caratterizzano principalmente l'aspetto orografiche del territorio.

L'alta valle del Potenza presenta all'interno delle gole un ambiente fortemente caratterizzato dalla presenza di aree floristiche di particolare valore prodotte nelle diverse situazioni, dai fenomeni di erosione dipendenti dalle caratteristiche geologiche del territorio.

Si rileva in particolare l'area floristica denominata « gola di Pioraco », sulle cui pareti rocciose e calcaree è sviluppata una vegetazione di casmofite tra cui la Fragula Rupestris, la Potentilla Caulescens e molte altre. Nei ripiani rocciosi, sulle cenge e sui versanti

favorevoli è presente un bosco ceduo con elementi sclerofille sempreverdi e di caducifoglie termofile, combinazione questa che si ripete con una certa frequenza anche in altre gole rocciose della regione.

Sotto il profilo storico, l'unità ambientale e paesistica è particolarmente caratterizzata nella valle attraversata dal fiume Potenza tra Camerino e Matelica ed in alcuni centri urbani che testimoniano gli insediamenti Medioevali.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 495 all'altezza dell'incrocio tra la strada comunale per Spindoli (I.G.M. foglio 123 I SE) ed il confine regionale prosegue verso nord fino al km 487;

segue tagliando il fiume Potenza al Ponte delle Pecore fino al C. Cantoniera;

prosegue sulla carreggiabile che costeggia il fosso Fiumetto fino ad incontrarsi con la strada carrareccia che congiunge le fonti Cuparelle, Lavacelli e delle Cocce delimitando i piani di Sasso e di Costa Lato verso il fiume Potenza;

segue il sentiero da Fonte delle Cocce per le pendici di Monterotondo (metri 1192) (I.G.M. foglio 123 II NE) e monte Vermenone (metri 1142) fino al confine comunale tra Fiuminata e Sefro in località C. Montefronti delimitando la valle delle Spiante ed il Colle Saliere;

prosegue lungo il confine comunale tra Sefro e Fiuminata fino alle pendici di monte Cimaiolo (metri 1025) (I.G.M. foglio 124 III NO comune di Sefro) per poi congiungersi attraverso il sentiero tra i Piani di Fiurli e Vigari al km 482 della strada comunale che collega Pioraco-Sefro;

segue verso nord fino al km 466 per congiungersi tramite il fosso Grande ed il sentiero alle pendici di monte Primo (metri 1299) con la fonte dell'Isola ed il centro urbano di Valle San Martino (I.G.M. foglio 124 III NO comune di Camerino);

prosegue verso nord lungo la strada comunale per Seppio fino ad incontrare il confine comunale tra Camerino e Pioraco;

presegue verso est lungo il confine comunale verso colle Piaggiole;

segue lungo la carrareccia che dal confine comunale porta a Mergnano S. Pietro (I.G.M. foglio 124 IV SO comune di Camerino);

segue verso sud con la carreggiabile che collega Mergnano S. Pietro e Mergnano S. Savino (I.G.M. foglio 124 III NO Camerino);

segue verso nord fino ad incrociare la strada comunale tra Castelraimondo e Camerino in località Collemassi (I.G.M. foglio 124 IV SO);

segue verso sud fino al km 341 della strada comunale per Camerino;

prosegue attraverso le località Lancianello e Sabbieta (I.G.M. foglio 124 IV SE) lungo la strada carreggiabile per Torre Beregna fino alla fonte Le Trocche sita all'incrocio tra il confine comunale di Castelraimondo e Camerino (I.G.M. foglio 124 IV SE);

prosegue lungo il confine comunale tra Castelraimondo e Serrapetrona fino ad incrociare il fosso Cerreto;

prosegue verso nord-est lungo la carrareccia ai piedi di monte Pacifico fino ad punto Sassuglio;

segue verso sud la strada carreggiabile proveniente da San Severino Marche fino al C. Bagno;

segue verso nord fino al km 314 della strada comunale per San S. Severino;

prosegue lungo la carrareccia per la località Le Casette (foglio I.G.M. 124 I SO) dove incrocia la strada comunale che collega San Severino a Tolentino;

segue detta strada fino al C. Bonifazi proseguendo a nord lungo la strada carreggiabile per C. Rucoli;

segue verso nord la carreggiabile fino ad incrociare il confine comunale tra Tolentino e San Severino (foglio I.G.M. 124 I NO) e successivamente il confine comunale tra Tolentino e Pollenza in località Colle Serafini;

prosegue verso nord lungo il confine comunale tra San Severino Treia fino ad incrociare la strada statale 361 al Ponte Berta;

prosegue verso est fino al km 188 della statale suddetta;

prosegue a nord (comune di San Severino Marche) lungo la strada carrareccia verso Villanova;

prosegue verso sud est con la strada carrareccia per Pitino fino al colle Colmone attraverso le località la Cappella e Bagno;

da detto colle prosegue verso sud (foglio I.G.M. 124 IV NE) lungo la carrareccia fino ad incrociare la strada comunale per Cesolo e San Severino;

prosegue da Cesolo lungo la strada carreggiabile fino a Stigliano;

prosegue verso sud (foglio I.G.M. 124 IV SE) lungo la strada per Serripola;

prosegue ad est lungo la carrareccia alle pendici dei monti Serripola, Dosso Vallonica e monte Pornicio fino ad incrociare in prossimità della sorgente Acqua Trua il confine comunale tra Gagliole e San Severino;

segue il confine comunale verso nord fino a prendere la carrareccia per C. Lavacelli e C.lle Marte (foglio I.G.M. 124 IV NO);

prosegue a sud (foglio I.G.M. 124 IV SO) lungo la strada comunale per Gagliole fino al C. Piola dove segue la carrareccia verso il confine comunale tra Matelica e Gagliole;

segue un tratto di detto confine comunale fino ad incrociare il confine comunale tra Castelraimondo e Matelica;

prosegue lungo il confine comunale tra Castelraimondo e Matelica fino ad incrociare il confine comunale tra Esanatoglia e Matelica tra Fonte della Cornetta e C. Cantalupo;

prosegue ad est (foglio I.G.M. 123 I SE comune di Esanatoglia) lungo la strada per Palazzo;

segue verso nord la carreggiabile per C.se la Valle (dove taglia il fiume Esino);

prosegue verso nord fino alla località Sacra Famiglia;

prosegue ad est con la carreggiabile che conduce al confine di regione ai piedi di monte Gioco del Pallone;

prosegue verso sud lungo il confine di regione fino al km 495 della strada per Spindoli.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo le località Spindoli in comune di Fiuminata, la località Crispiero, Castel S. Maria, Pitino in comune di Castelrai-

mondo e il centro abitato di Gagliole per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno di sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale.

Sono altresì escluse dalla perimetrazione le zone per le quali è in fase attuativa il seguente progetto di particolare interesse pubblico con finanziamento: — Regione Marche « Progetto per la sistemazione idraulica, produzione di energia e risanamento ambientale del bacino del fiume Potenza » (art. 21 legge 26 aprile 1983, n. 130 — Deliberazione C.I.P.E. 22 dicembre 1983).

Considerato che: la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 e nota 6022 dell'11 luglio 1985, ha riferito che: la zona in esame, caratterizzata da una particolare bellezza ambientale e naturalistica, fortemente evidenziata dallo stretto legame esistente tra l'aspetto idrogeologico ed orografico del territorio e le forme prodotte dall'uomo, subisce continue compromissioni dovute sia all'attività estrattiva di inerti da costruzione, sia agli insediamenti dei poli di sviluppo industriale.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'alta valle del fiume Potenza sita nei comuni di Fiuminata, Sefro, Esanatoglia, Matelica, Pioraco, Camerino, Castelraimondo, S. Severino Marche, Gagliole (provincia di Macerata) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistiche individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dell'alta valle del fiume Potenza sita nei comuni di Fiumata, Sefro, Esanatoglia, Matelica, Pioraco, Camerino, Castelraimondo, S. Severino Marche, Gagliole (provincia di Macerata) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 495 all'altezza dell'incrocio tra la strada comunale per Spindoli (I.G.M. foglio 123 I SE) ed il confine regionale prosegue verso nord fino al km 487;

segue tagliando il fiume Potenza al Ponte delle Pecore fino al C. Cantoniera;

prosegue sulla carreggiabile che costeggia il fosso Fiumetto fino ad incontrarsi con la strada carrareccia che congiunge le fonti Cuparelle, Lavacelli e delle Cocce delimitando i piani di Sasso e di Costa Lato verso il fiume Potenza;

segue il sentiero da Fonte delle Cocce per le pendici di Monterotondo (metri 1192) (I.G.M. foglio 123 II NE) e monte Vermenone (metri 1142) fino al confine comunale tra Fiuminata e Sefro in località C. Montefronti delimitando la valle delle Spiante ed il Colle Saliere;

prosegue lungo il confine comunale tra Sefro e Fiuminata fino alle pendici di monte Cimaiolo (metri 1025) (I.G.M. foglio 124 III NO comune di Sefro) per poi congiungersi attraverso il sentiero tra i Piani di Fiurli e Vigari al km 482 della strada comunale che collega Pioraco-Sefro;

segue verso nord fino al km 466 per congiungersi tramite il fosso Grande ed il sentiero alle pendici di monte Primo (metri 1299) con la fonte dell'Isola ed il centro urbano di Valle San Martino (I.G.M. foglio 124 III NO comune di Camerino);

prosegue verso nord lungo la strada comunale per Seppio fino ad incontrare il confine comunale tra Camerino e Pioraco;

prosegue verso est lungo il confine comunale verso Colle Piaggiole;

segue lungo la carrareccia che dal confine comunale porta a Mergnano S. Pietro (I.G.M. foglio 124 IV SO comune di Camerino);

segue verso sud con la carreggiabile che collega Mergnano S. Pietro e Mergnano S. Savino (I.G.M. foglio 124 III NO Camerino);

segue verso nord fino ad incrociare la strada comunale tra Castelraimondo e Camerino in località Collemassi (I.G.M. foglio 124 IV SO);

segue verso sud fino al km 341 della strada comunale per Camerino;

prosegue attraverso le località Lancianello e Sabbieta (I.G.M. foglio 124 IV SE) lungo la strada carreggiabile per Torre Beregna fino alla fonte Le Trocche sita all'incrocio tra il confine comunale di Castelraimondo e Camerino (I.G.M. foglio 124 IV SE);

prosegue lungo il confine comunale tra Castelraimondo e Serrapetrona fino ad incrociare il fosso Cerreto;

prosegue verso nord-est lungo la carrareccia ai piedi di monte Pacifico fino al punto Sassuglio;

segue verso sud la strada carreggiabile proveniente da San Severino Marche fino al C. Bagno;

segue verso nord fino al km 314 della strada comunale per San Severino;

prosegue lungo la carrareccia per la località Le Casette (I.G.M. foglio 124 I SO) dove incrocia la strada comunale che collega San Severino a Tolentino;

segue detta strada fino al C. Bonifazi proseguendo a nord lungo la strada carreggiabile per C. Rucoli;

segue verso nord la carreggiabile fino ad incrociare il confine comunale tra Tolentino e San Severino

(I.G.M. foglio 124 I NO) e successivamente il confine comunale tra Tolentino e Pollenza in località Colle Serafini;

prosegue verso nord lungo il confine comunale tra San Severino Treia fino ad incrociare la strada statale 361 al Ponte Berta;

prosegue verso est fino al km 188 della statale suddetta;

prosegue a nord (comune di San Severino Marche) lungo la strada carrareccia verso Villanova;

prosegue verso sud est con la strada carrareccia per Pitino fino al colle Colmone attraverso le località la Cappella e Bagno;

da detto Colle prosegue verso sud (I.G.M. foglio 124 IV NE) lungo la carrareccia fino ad incrociare la strada comunale per Cesolo e San Severino;

prosegue da Cesolo lungo la strada carreggiabile fino a Stigliano;

prosegue verso sud (I.G.M. foglio 124 IV SE) lungo la strada per Serripola;

prosegue ad est lungo la carrareccia alle pendici dei monti Serripola, Dosso Vallonica e monte Pornicio fino ad incrociare in prossimità della sorgente Acqua Trua il confine comunale tra Gagliole e San Severino;

segue il confine comunale verso nord fino a prendere la carrareccia per C. Lavacelli e C.lle Marte (I.G.M. foglio 124 IV NO);

prosegue a sud (I.G.M. foglio 124 IV SO) lungo la strada comunale per Gagliole fino al C. Piola dove segue la carrareccia verso il confine comunale tra Matelica e Gagliole;

segue un tratto di detto confine comunale fino ad incrociare il confine comunale tra Castelraimondo e Matelica;

prosegue lungo il confine comunale tra Castelraimondo e Matelica fino ad incrociare il confine comunale tra Esanatoglia e Matelica tra Fonte della Cornetta e C. Cantalupo;

prosegue ad est (I.G.M. foglio 123 I SE comune di Esanatoglia) lungo la strada per Palazzo;

segue verso nord la carreggiabile per C.se la Valle (dove taglia il fiume Esino);

prosegue verso nord fino alla località Sacra Famiglia;

prosegue ad est con la carreggiabile che conduce al confine di regione ai piedi di Monte Gioco del Pallone;

prosegue verso sud lungo il confine di regione fino al km 495 della strada per Spindoli.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo le località Spindoli in comune di Fiuminata, la località Crispiero, Castel S. Maria, Pitino in comune di Castelraimondo e il centro abitato di Gagliole.

Sono altresì escluse dal provvedimento le zone per le quali è in fase attuativa il seguente progetto di particolare interesse pubblico con finanziamento: — Regione Marche « Progetto per la sistemazione idraulica, produzione di energia e risanamento ambientale del bacino del fiume Potenza » (art. 21 legge 26 aprile 1983, n. 130 — Deliberazione C.I.P.E. 22 dicembre 1983).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le ore pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4441)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costituita dai bacini dei torrenti Fiastra ed Entogge e dalla selva dell'Abbadia di Fiastra, sita nei comuni di Urbisaglia e Tolentino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 14 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 1969, una zona sita nel territorio del comune di Urbisaglia è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché permette, allo stato attuale lungo la pubblica passeggiata del viale di Circonvallazione, la vista di un ampio e caratteristico panorama marchigiano, comprendente tra l'altro la Selva Dandini, l'antico anfiteatro romano con la frazione Convento, la vallata di Fiastra e gli agglomerati urbani di Mogliano e Loro Piceno;

Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada comunale del Convento e s.s. Crocifisso fino ad incontrare la provinciale circonvallazione di levante, detta via di cinconvallazione sino ad incontrare la nuova strada di circonvallazione a levante attraverso via del Setificio - prosecuzione di detta strada sino ad incontrare la strada comunale del s.s. Crocifisso;

Considerato che:

una più vasta zona costituita dai bacini dei torrenti Fiastra ed Entogge e dalla Selva dell'Abbadia di Fiastra, sita nei comuni di Urbisaglia e Tolentino (provincia di Macerata) riveste notevole interesse perché racchiude aree di elevato valore monumentale accomunate da caratteristiche naturali affini ed omogenee. L'intera zona è infatti caratterizzata dalla permanenza di resti di strutture architettoniche classiche e manufatti di

impianto medioevale inseriti in un ambiente rurale. Queste emergenze rendono ancora possibile la lettura delle trasformazioni dell'ambiente nei vari periodi storici esaltando il valore testimoniale dei siti in questione;

la « Selva » dell'Abbadia di Fiastra è il polo emergente di una vegetazione arborea, che contornando i corsi fluviali, unifica il paesaggio costituendo lo sfondo ideale alle emergenze monumentali. Si tratta di un bosco misto di querce, di estremo interesse fitogeografico: l'essenza più ricorrente è costituita dal Cerro; frequente è la Roverella e significativa è la presenza della Farnia e della Rovere. Nel sottobosco la specie più frequente è il Carpino orientale ed è assai diffuso il Pungitopo. Ai lati delle principali strade che attraversano il bosco si notano esemplari di leccio assai sviluppati e pressoché coetanei. Altre presenze di rilievo sono costituite da tre specie particolarmente rare: il capo-chino, lo zafferanetto ed il bosso. All'interno della zona in oggetto sono ubicati il centro storico di Urbisaglia e la già citata Abbadia di Fiastra. Tra i due insediamenti, da una parte la città, e dall'altra il complesso abbaziale, si e venuta a creare nel tempo una stratta ocmplementarietà sotto il profilo delle connessioni storiche.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

dal punto di intersezione tra i limiti comunali di Urbisaglia-Tolentino-Corridonia-Petriolo (I.G.M. foglio 124 I - SE) si prosegue verso est lungo il limite comunale di Urbisaglia. Si segue tale limite comunale passando in prossimità di C. Costantini, C. Chiavari, C. Malpici, attraversando il torrente Fiastra e la strada statale 78, passando in prossimità di C. Cecchi, C. Cingolani, C. Porcelli, C. Girotti, sino ad incrociare la carreggiabile che attraverso il limite comunale tra Urbisaglia e Tolentino in prossimità della confluenza del torrente Entogge nel torrente Fiastra. Da tale punto si prosegue per la carreggiabile in direzione nord fino all'incrocio con la strada comunale che costeggia il rilievo su cui insiste la C. Castelletta. Si prosegue poi per tale strada in direzione est fino al punto di congiunzione con la strada statale 78. Da tale punto si segue la strada statale 78 in direzione nord-est fino alla congiunzione con la carreggiabile C. Bandini posta a quota 199. Da tale punto si segue verso nord-est la carreggiabile fino al bivio con altra carreggiabile che si dirige verso il torrente Fiastra. Da tale bivio in direzione sud-est si percorre detta carreggiabile che toccando quota 179 conduce a C. Bandini situata a quota 168. Da C. Bandini posta a quota 168 si percorre la carreggiabile in direzione est fino ad incontrare il limite comunale tra Tolentino e Corridonia. Da tale punto si segue in direzione sud per un breve tratto il limite comunale fino al punto di intersezione con i limiti dei comuni di Urbisaglia-Tolentino-Corridonia-Petriolo (punto di congiunzione);

Considerato che:

la zona non è sottoposta nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 ha riferito che l'area si può considerare una zona omogenea a cui vi concorre in primo luogo la morfologia dei siti caratterizzati dall'asse determinato dai due torrenti che nel loro insieme costituiscono un unico bacino. Tale asse, fiancheggiato da basse colline, è l'elemento aggregante su cui si attesta un tipo di vegetazione che unifica sotto il profilo figurativo l'intera unità ambientale situata in adiacenza alla media valle del Chienti. La Selva inoltre per le singolari caratteristiche floristiche e vegetazionali, ha enorme interesse sotto il profilo naturalistico e per le potenzialità faunistiche e vegetazionali che riveste nei confronti del territorio circostante. La proposta di delimitazione si è resa necessaria per salvaguardare l'intera zona che rappresenta per i motivi suddetti, una unità ambientale inscindibile;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio costituito dai bacini dei torrenti Fiastra ed Entogge e dalla Selva dell'Abbadia di Fiastra sito nei comuni di Urbisaglia e Tolentino (provincia di Macerata) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i Beni Ambientali e Architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona costituita dai bacini dei torrenti Fiastra ed Entogge e dalla Selva dell'Abbadia di Fiastra, sita nei comuni di Urbisaglia e Tolentino (provincia di Macerata), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dal punto di intersezione tra i limiti comunali di Urbisaglia-Tolentino-Corridonia-Petriolo (I.G.M. foglio 124 I - SE) si prosegue verso est lungo il limite comunale di Urbisaglia. Si segue tale limite comunale passando in prossimità di C. Costantini, C. Chiavari, C. Malpici, attraversando il torrente Fiastra e la strada statale 78, passando in prossimità di C. Cecchi, C. Cingolani, C. Porcelli, C. Girotti, sino ad incrociare la carreggiabile che attraverso il limite comunale tra Urbisaglia e Tolentino in prossimità della confluenza del torrente Entogge nel torrente Fiastra. Da tale punto si prosegue per la carreggiabile in direzione nord fino all'incrocio con la strada comunale che costeggia il rilievo su cui insiste la C. Castelletta. Si prosegue poi per tale strada in direzione est fino al punto di congiunzione con la strada statale 78. Da tale punto si segue la strada statale 78 in

direzione nord-est fino alla congiunzione con la carreggiabile C. Bandini posta a quota 199. Da tale punto si segue verso nord-est la carreggiabile fino al bivio con altra carreggiabile che si dirige verso il torrente Fiastra. Da tale bivio in direzione sud-est si percorre detta carreggiabile che toccando quota 179 conduce a C. Bandini situata a quota 168. Da C. Bandini posta a quota 168 si percorre la carreggiabile in direzione est fino ad incontrare il limite comunale tra Tolentino e Corridonia. Da tale punto si segue in direzione sud per un breve tratto il limite comunale fino al punto di intersezione con i limiti dei comuni di Urbisaglia-Tolentino-Corridonia-Petriolo (punto di congiunzione).

In tale territorio, con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies, lettera a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 2763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di S. Bartolo e Gradara ricadente nei comuni di Gabicce, Gradara, Pesaro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 13 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1954, la zona lungo il percorso della strada panoramica del colle S. Bartolo, sita nel comune di Pesaro è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché la strada predetta per la sua particolare ubicazione costituisce un insieme di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un panorama di profondo raggio e caratteristico sia per i particolari aspetti della rupe sul versante a mare, si aper lo interessante susseguirsi di paesi sullo sfondo degli Appennini, verso l'interno.

Tale zona è così delimitata: linea passante per il punto di confine tra le particelle 91 e 149 del Foglio 18 (sulla statale Adriatica) ed il punto di congiunzione delle linee di confine delle particelle A, 67, 81, del foglio 19 e suo prolungamento sino al mare; linea costiera; confini tra le particelle del foglio IV numeri 10 e 191, 200 e 113, 201 e 113, 201 e 17, strada panoramica, strada comunale del monte degli Schiavi, strada comunale di S. Marino, strada vicinale dei Canneti, strada comunale dei Canneti, confini tra le particelle 145 e 65, 147 e 65, 147 e 66, 146 e 66 del foglio IV, n. 146 del foglio IV e 155 del foglio IX, 155 e 28, 25 e 28 del foglio IX, strada traversa di Cattabrighe, congiungente detta strada con la strada dell'Altarello; foglio XVI: i confini tra le particelle 128, 129, 129 e 127, 127 e 133, 133 e 131, 133 e 132, congiuntamente fra i confini delle particelle 132, 133, 134 ed il confine delle particelle 138, 139, 140; confini fra le particelle 139 e 140, 140 e 141, 83 e 141, 83 e 87, 87 e 86, 87 e 85 e suo prolungamento sino al rio dell'Altarello, rio dell'Altarello, strada comunale di Bocca del Lupo sino ai confini tra le particelle 91 del foglio 15 e 114 del foglio 16; nel foglio 16: confini tra le particelle 114 e 115, 53 e 115, 115 e 54, confini verso la villa Imperiale delle particelle 57, 122, 69 e 101, strada vicinale di S. Bartolo, strada comunale di Sottoimperiale, strada comunale di S. Bartolo.

Considerato che con decreto ministeriale 7 luglio 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 20 luglio 1960 la zona in località « S. Bartolo », sita nel comune di Pesaro è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 luglio 1939, n. 1497 perché, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere magnifiche visuali sulla vallata del Foglia.

Tale zona è così delimitata: confine a valle della zona già vincolata dal secondo tornante della strada panoramica sottostante al Cimitero Israelitico e seguendo la strada che costeggia l'ex parco Zandonai e la pineta Sarti fino al bivio con la strada nazionale, strada nazionale fino a Cattabrighe, strada comunale dell'Albarello che congiunge Cattabrighe fino al confine nord della zona già vincolata.

Considerato che con il decreto ministeriale 13 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 1970 una zona sita nel comune di Pesaro è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché la strada panoramica che corre lungo la sommità del colle di S. Bartolo costituisce un armonico insieme di punti di vista dai quali si godono pubblicamente quadri naturali di ampio raggio sia verso il mare, con la vista della città di Pesaro da una parte, Gabicce e Cattolica dall'altra, sia verso le colline dell'interno con la vista dei caratteristici nuclei abitati di Gradara, Novilara ed altri.

Tale zona è così delimitata: confine nord-ovest della zona vincolata con decreto ministeriale 13 gennaio

1954 — confine a valle con il Demanio marittimo — confine territoriale con il comune di Gabicce — tratto della panoramica sino alla strada vicinale di Vallugola — detta strada sino all'incrocio con la via di Vincolungo — segue detta via sino all'incrocio con la panoramica — da detto incrocio segue una linea parallela alla strada panoramica — alla distanza di m. 300 (trecento) dal bordo a monte di detta via.

Considerato che con il decreto ministeriale 30 maggio 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1963 l'abitato del comune di Gradara è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché la zona con l'antico abitato circondato dalle medioevali mura e la monumentale rocca, costituisce, unitamente al verde circostante, un complesso avente valore estetico e tradizionale oltre a formare un quadro naturale di eccezionale importanza godibile dalle sottostanti vie pubbliche, dalla strada nazionale e dalla ferrovia.

Tale zona è così delimitata: strada vicinale dell'Erba dall'incrocio con la strada vicinale della Fratta fino all'incrocio con la strada comunale della stazione ferroviaria, ora provinciale — della strada, fino a Borgo Mercato - strada comunale per Pesaro fino alla strada del Cimitero - dal Cimitero all'incrocio fra le strade vicinali Fontanina e della Cupa in linea retta - da detto incrocio alla strada vicinale dell'Erba lungo la strada della Canelina o Fontanina.

Considerato che con decreto ministeriale 30 novembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1970, l'arenile sito in località Soria Bassa nel comune di Pesaro è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché comprendente le pendici del colle di S. Bartolo (già sottoposto a vincolo) costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza, per i suoi requisiti panoramici e l'aspetto pittoresco e paesaggistico della costa.

Tale zona comprende esattamente il tratto dell'arenile demaniale che va dal molo occidentale del porto (compreso) verso il colle di S. Bartolo per una lunghezza di km 2,500 e lo specchio di mare antistante per una profondità di km 1. Dal vincolo predetto si intendono escluse la zona detta « tra i due porti » compresi il molo di ponente all'ingresso ed il molo di levante del fiume Foglia, foce inclusa, nonché la zona dell'arenile subito a ponente della foce stessa, ed il chilometro di mare antistante le cennate zone.

Considerato che una più ampia zona sita nei territori di S. Bartolo e Gradara ricadente nei comuni di Gabicce, Gradara (provincia di Pesaro) riveste notevole interesse perché nell'area in esame, la stretta interrelazione fra ambiente fisico e trasformazioni territoriali, nel corso dei secoli ha prodotto un paesaggio antropizzato di particolare valore testimoniale alla cui definizione hanno contributo elementi naturali, antichi tracciati viari ed insediamenti umani, i cui sistemi territoriali — pressoché intatti — assicurano ancora la lettura delle caratteristiche ambientali nei diversi periodi storici.

L'eccezionalità del complesso sistema difensivo di epoca medievale, costituito dai castelli e borghi fortificati che avevano il loro caposaldo nella Rocca di Gradara, l'elevato interesse storico-artistico delle residenze signorili edificate in epoca rinascimentale, il cui complesso principale è costituito dalla celeberrima Villa detta « Imperiale « di Gerolamo Genga, la diffusa presenza di edifici rurali sparsi, tipici manufatti sorti con l'affermarsi dell'economia mezzadrile a partire dal XVII sec., hanno configurato un'area densa di fattori storico-ambientali di eccezionale valore.

Gran parte della vegetazione esistente è rappresentata da colture e da raggrupamenti erbacei e arbustivi di post cultura. Queste ultime situazioni sono a volte il risultato di operazioni di rimboschimento, per lo più con specie introdotte, soprattutto pini a carattere mediterraneo.

Sono frequenti le alberature lungo le strade e i limiti di proprietà; questi filari o siepi arborate presentano spesso esemplari di quercia, di notevole dimensione, specie residue della vegetazione della foresta natrale. Di questa rimangono pochissimi lembi a volte degradanti, a volte in condizioni migliori, ma sufficienti ad offrire un quadro abbastanza preciso della vegetazione originaria.

Quest'ultima era costituita da querceti, di specie analoga a quelli delle zone collinari interne della provincia di Pesaro.

Alcuni arbusti sempre verdi attualmente presenti nei boschi del San Bartolo ed anche coltivati nei giardini (Viburnum tinus) potrebbero essere autoctoni, considerando il carattere quasi mediterraneo dei boschi, carattere rilevabile anche in base a specie sicuramente ancora esistenti e non provenienti da colture perché generalmente poco adatte a scopi ornamentali.

I versanti che danno sul mare sono caratterizzati da una vegetazione a cannucce che, nei punti più impervi della falesia, non avendo subito alterazioni dirette presenta tuttora caratteristiche vegetazionali originarie.

Le falesie sono luoghi di sosta di molti uccelli marini, come rari Cormorani e soprattutto Gabbiani, e si hanno segnalazioni attendibili della nidificazione di una piccola colonia di Gabbiano reale.

Inoltre vi sono presenti alcune specie di Falconi, quali il Greppio ed il Pellegrino.

Le specie animali tipiche degli ambienti umidi fluviali e palustri hanno subito purtroppo anche nella zona in oggetto una drastica contrazione al pari della generalizzata situazione che si riscontra per gran parte degli ambienti simili nazionali.

Ciò nonostante gli ambienti fluviali della zona presentano ancora notevole importanza faunistica anche nel periodo del passo, durante il quale sono stati osservati tra gli altri: Cormorani, Oche, Cavalieri d'Italia, Ovocette, Ardeidi; si può anzi affermare che essi costituiscono uno dei punti di sosta delle popolazioni di Caradinidi, Scalapacidi, Laridi ed Anatidi nidificanti nelle aree vallive del Delta Padano e dell'estuario veneto.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

ha inizio a nord lungo il confine della zona di Gabicce già vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939 (IGM foglio 109 I **NO**);

da tale delimitazione prosegue lungo il limite del centro abitato di Gabicce e prosegue lungo il fosso che verso sud giunge sulla strada statale Adriatica n. 16 all'altezza del km **225**;

da tale strada statale percorrendola verso nord giunge dopo 180 metri ad un bivio, per deviare a sinistra, incrociando la linea ferroviaria;

segue tale linea ferroviaria fino ad incrociare il limite tra i comuni di Gabicce e Gradara, verso sud, dove incrocia la strada che, sempre verso sud, corre parallela al fiume Tavòllo e che conduce alla località Mercato (comune di Gradara);

da tale località, all'incrocio con la strada che verso sud va a Piedevecchia, prosegue verso est lungo la strada comunale che conduce a C. Barbone e successivamente all'altezza del fiume S. Stefano si immette lungo la carreggiabile che sempre verso est conduce a C. Masieri;

a quota 39, devia lungo la carreggiabile che verso sud-est conduce in località C. Mariotti;

giunti in tale località a quota 48 incrocia tra i comuni di Gradara e Pesaro, per seguirlo verso nord, sino ad incrociare la strada che verso sud-est conduce a Cattabrighe (IGM foglio 109 I N E) attraversando la località Tre Ponti, la linea ferroviaria e la località Case Nuove;

da Cattabrighe prosegue lungo la strada statale n. 16 verso sud attraversando Santa Maria Fabbrecce e giungendo all'altezza del centro abitato di Pesaro, da dove verso nord all'altezza della sponda sinistra del fiume Foglia va verso San Bartolo attraversando Villa Pinto sino a raggiungere lungo l'Adriatico;

segue la costa verso nord sino a ricongiugersi al punto iniziale di Gabicce.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo il centro abitato di Gradara e i centri abitati di Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara nel comune di Pesaro, per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno di sistemi unitari sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto.

Considerato che la sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 e con nota n. 6022 dell'11 luglio 1985, ha riferito che: la zona è costituita da un ambito territoriale omogeneo e di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, caratterizzato da un sistema collinare troncato bruscamente dal mare e da un'infrastruttura viaria di origine romana e medioevale che collega gli antichi nuclei fortificati.

Il versante costiero, caratterizzato dalle erosioni marine, è continuamente, compromesso dalla realizzazione di nuovi tracciati viari che incidono negativamente anche sull'assetto geologico. Gli stessi edifici rurali, di notevole interesse storico architettonico, che, sparsi sulle colline, ne contrassegnano il paesaggio subiscono frequenti e negative manomissioni mentre l'intero territorio agrario è alterato da profonde modifiche causate da una intensa e diffusa edilizia turistica e stagionale.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territoiro di San Bartolo e Gradara ricadente nei comuni di Gabicce, Gradara, Pesaro (provincia di Pesaro) che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente «Considerato», la irreparabile compromissione delle caratristiche di pregio paesistico individuale;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di S. Bartolo e Gradara ricadente nei comuni di Gabicce, Gradara, Pesaro (prov. di Pesaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

ha inizio a nord lungo il confine della zona di Gabicce già vincolata ai sensi della legge 1497/1939 (IGM foglio 109 I NO);

da tale delimitazione prosegue lungo il limite del centro abitato di Gabicce e prosegue lungo il fosso che verso sud giunge sulla strada statale Adriatica n. 16 all'altezza del km 225;

da tale strada statale, percorrendola verso nord, giunge dopo 180 metri ad un bivio, per deviare a sinistra, incrociando la linea ferroviaria;

segue tale linea ferroviaria fino ad incrociare il limite tra i Comuni di Gabicce e Gradara, verso sud, dove incrocia la strada che, sempre verso sud, corre parallela al fiume Tavollo e che conduce alla località Mercato (comune di Gradara);

da tale località all'incrocio con la strada che verso sud va a Piedevecchia, prosegue verso est lungo la strada comunale che conduce a C. Barbone e successivamente all'altezza del fiume S. Stefano si immette lungo la carreggiabile che sempre verso est conduce a C. Masieri;

a quota 39 devia lungo la carreggiabile che verso sud-est conduce in località C. Mariotti;

giunti in tale località a quota 84 incrocia il limite tra i comuni di Gradara e Pesaro, per seguirlo verso nord, sino ad incrociare la strada che verso sud-est conduce a Cattabrighe (IGM foglio 109 I NE) attraversando la località Tre Ponti, la linea ferroviaria e la località Case Nuove;

da Cattabrighe prosegue lungo la strada statale n. 16 verso sud attraversando Santa Maria Fabbrecce e giungendo all'altezza del centro abitato di Pesaro,

da dove verso nord all'altezza della sponda sinistra del fiume Foglia va verso San Bartolo attraversando Villa Pinto sino a raggiungere lungo l'Adriatico;

segue la costa verso nord sino a ricongiungersi al punto iniziale di Gabicce.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo il centro abitato di Gradara e i centri abitati di Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara nel comune di Pesaro.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763//6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affisso ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della bassa valle del Metauro, ricadente nei territori dei comuni di Mondavio, Fano, Cartoceto, Piagge, Saltara, Monte Maggiore sul Metauro, Serrungarina, Orciano di Pesaro, Montefelcino, S. Ippolito e Fossombrone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

considerato che con decreto del presidente della giunta regionale Marche n. 668 del 3 febbraio 1981 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche, n. 37 del 29 aprile 1981 e n. 104 del 5 ottobre 1981), alcune zone lungo il corso de lfiume Metauro e del torrente Arzilla sono riconosciute di notevole interesse publico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti motivi:

la zona del torrente Arzilla è di notevolissimo interesse paesistico e naturale nel suo complesso; elementi caratterizzanti che la compongono sono il corso del torrente Arzilla, alcuni boschi e il paesaggio collinare e agricolo. Nel torrente si susseguono tratti con alveo fangoso, tratti con acqua bassa e fondo ghiaioso, nonché meandri e punti con acque più profonde dette « gorghe ».

Le alberature che costeggiano le rive sono costituite prevalentemente da pioppi e salici, con querce, pioppo bianco e ontano nero. Nell'ambito delle rive la vegetazione erbacea è molto rigogliosa, dall'acqua spuntano fitte cortine di cannucce, ciparecce e sparganio: nei tratti più tranquilli galleggiano abbondanti le lenti d'acqua; sotto la superficie si scorgono densi ciuffi di piante acquatiche tra le quali la Chara, la Zannichellia e varie alghe verdi filamentose.

Nella zona sono compresi anche due piccoli boschi, la selva Severini e la selva Adanti, posti sulle colline a ridosso del torrente; sono costituiti da rovella, carpino nero, leccio, orniello, acero e pioppo bianco; molto rigoglioso è il sottobosco con diverse specie botaniche interessanti, specie nella selva Severini ove sono stazioni di Cardamine bulbifera e di Cornus mas di particolare importanza per la loro bassa quota. Questi boschi, con le altre alberature tipiche sparse nella campagna, costituiscono elementi importanti, unitamente al corso del torrente con la propria vegetazione, di notevole effetto estetico nel paesaggio delle colline che fiancheggiano le zone.

Di queste è di rilevante interesse il loro specifico carattere agricolo con case coloniche isolate, coltivazione di vite, olivo, grano e granoturco in appezzamenti in genere di modeste dimensioni. Dalle colline si può inoltre godere un vasto panorama della valle fino al mare Adriatico.

La zona comprendente il fiume Metauro nel territorio del comune di Fano, ha particolari caratteristiche naturali. Il vasto letto fluviale di proprietà demaniale è fiancheggiato da una considerevole quantità di verde, specie nel tratto più a monte. Lungo l'alveo si trovano tratti ghiaiosi e tratti fangosi, quest'ultimi di origine secondaria, essendosi originati per escavazione della ghiaia. Nel letto del fiume si intercalano tratti con acqua bassa, corrente, a fondo ghiaioso, a « gorghe » profonde qualche metro.

Nel vasto specchio d'acqua alla foce crescono dense cortine di piante palustri: Cannuccia, Tifa, Ciperacce, Giuncace; tali piante, unitamente a cespugli di Salice di Ripa, Salice Rosso e Pioppo Nero crescono copiosamente anche nel primo tratto fangoso, costituendo un'insieme di notevole effetto paesistico. La vegetazione acquatica comprende il Myriophillum Verticillatum, unica stazione nelle Marche.

Presso la riva destra si estende una serie di colline che comprendono due interessanti ripe marnoso-arenacee, dirupate verso il Metauro, le Ripe di S. Angelo e di Perriano. Nei punti più scoscesi gli strati di colore giallastro rimangono scoperti, mentre nel resto cresce la vegetazione a canna del Reno, Ginestra e graminacee varie. Queste colline, interessanti dal punto di vista paesaggistico e faunistico, consentono un'ottima vista della bassa valle del Metauro sino al mare e costituiscono esse stesse elementi caratterizzanti del paesaggio.

Sulla riva sinistra, contribuisce a determinare l'interesse del paesaggio una caratteristica scarpata posta

tra il terrazzo fluviale costituito dagli antichi depositi alluvionali della valle del Metauro e i terreni più bassi di diversi metri del fiume attuale. Tutti gli elementi sopra descritti contribuiscono a caratterizzare un paesaggio di notevole valore, costituente quadro panoramico pubblicamente godibile.

Tali zone sono così delimitate:

A) *Fiume Metauro.*

Sponda sinistra:

foglio 66: strada statale Adriatica n. 76 - strada comunale Madonna del Ponte sino ad incontrare il foglio 65 - segue confine con il foglio 65 sino alla sponda del fiume Metauro;

foglio 55: mappale 56-5-6 strada statale Adriatica - strada ferrata - sponda fiume Metauro;

foglio 54 - nord-est mare Adriatico - sud argine del fiume - ovest linea ferrata - nord via delle Brecce.

Sponda destra:

foglia 66: strada statale Adriatica - strada comunale S. Costanzo - Fano sino ad incontrare il foglio 65 - segue confine con il foglio sino alla sponda del fiume Metauro;

foglio 68: nord-est mare Adriatico - nord-ovest argine sud-ovest strada statale - sud sino ai mappali 16 e 23 compresi.

Sponda sinistra:

foglio 65 - 77 - 89 - 103 - 117 - 116 - 129 - 128 - 130 - 127.

Sponda destra:

fogli 65 - 91 - 90 - 104 - 105 - 131 - 132 - 137 - 136 - 139.

B) *Torrente Arzilla.*

foglio 26: foce del torrente Arzilla - mappali 29 - 28 - 1179 - tratto di via Madonna a Mare a partire dall'incrocio con il mappale 1179 sino ad incontrare la strada statale n. 16 - strada ponte Arzilla - strada vicinale Paleotta sino all'altezza dei mappali 1170 - 1225 - indi zona delimitata dai mappali (compresi) 17 - 33 - 34 - 1173 - 32 - 766 - 52 - 646 - 645 sino ad incontrare la strada comunale Paleotta;

foglio 25: strada comunale Paleotta - terreni compresi nella retta che passa sulla divisione dei mappali 9/11 sino ad incontrare il mappale 51 - indi zona delimitata dai mappali (compresi) 51 - 154 - 153 sino ad incontrare la strada comunale della Speranza - tratto di detta strada sino all'incrocio sul mappale 233 - prosegue la strada della Speranza sino all'incrocio con via della Trave - detta via sino all'incrocio denominato « Madonna della Trave »;

foglio 36: da detto incrocio strada comunale che raggiunge via Fanella detta via, che prosegue nel foglio 47, sino all'incrocio con la strada comunale Forcole con termine al mappale 3 compreso in detto foglio;

foglio 24: tutto con esclusione della zona già sottoposta a tutela con decreto ministeriale 25 agosto 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 1966).

fogli catastali interi: 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 40 - 43 - 44 - 45 - 46.

Considerato che: una più ampia zona comprendente la bassa valle del Metauro, ricadente nei comuni di Mondavio, Fano, Cartoceto, Piagge, Saltara, Monte Maggiore sul Metauro, Serrungarina, Orciano di Pesaro, Montefelcino, S. Ippolito e Fossombrone provincia di Pesaro), riveste notevole interesse in quanto l'intera zona, sostanzialmente omogenea per caratteristiche paesistico-ambientali, presenta il paesaggio tipico delle valli fluviali marchigiane che con disposizione a pettine degradano dolcemente verso l'Adriatico.

La zona inizia a monte in prossimità della località Mosse di Fossombrone e termina alla foce del Metauro.

Nel tratto centrale di questa fascia fluviale, si trova il rilievo del monte Dando che si erge a ridosso della sponda destra in corrispondenza dell'ultima ansa che forma il fiume prima di arrivare al mare.

Tale rilievo, incluso nelle proposte di parco promosse da Enti locali, ha infatti particolari connotazioni ambientali strettamente correlate alla fascia fluviale e comprende le sorgenti dei torrenti Vergineto e Scaricolosino ed è da questi torrenti delimitato in forma precisa.

L'intera unità ambientale con vasto letto fluviale di proprietà demaniale è caratterizzata dalla presenza di una ricca e varia vegetazione e costituisce habitat ideale per numerose specie animali stanziali e migratorie.

Nella foce a ridosso del mare si trova sulla ghiaia una scarsa vegetazione tipica di questo ambiente: papavero delle sabbie, ruchetta di mare e cocomero esinino. Nel tratto più a monte, lungo una zona profonda circa due chilometri crescono dense cortine di piante palustri: cannuccia, varie citeracee e giungacee.

Tali piante unitamente alla tija, a cespugli di salici da ceste, salice rosso, salice bianco e pioppo nero, crescono copiosamente anche nei tratti fangosi.

Nelle zone semisommerse o in stretta vicinanza con l'acqua, oltre alle specie già citate crescono lungo il resto del fiume la Sancerella, varie specie di menta.

Tra le piante strettamente acquatiche prevalgono le Alghe verdi filamentose, che formano soffici ammassi dove l'acqua è limpida, mentre nelle zone dove il fondo è fangoso crescono la Chara e la Zannichelli. Le rive alberate, pur sottoposte a notevoli degradazioni sono ancora in certi tratti suggestive: l'albero più comune è il Pioppo nero, seguito dal Salice bianco, da qualche Pioppo bianco, da pochissimi Ontani neri e dalla Rebinia.

Sulla riva destra, in corrispondenza della Ripa di S. Angelo, cresce una macchia di quercioli ed alcune grandi querce, unitamente a ginestra, biancospino, prugnolo, asparago selvatico e caprifoglio etrusco.

Ai piedi delle pareti, a picco della Ripa, cresce il Farfaro e il Cocomero esinino.

Le zone presso i ponti e le chiuse ospitano, a seconda delle condizioni locali, lembi di saliceto, la vegetazione pioniera delle alluvioni incoerenti, specie ruderali ed altre tipiche dei luoghi aridi. Si tratta di cespugli sparsi di Salice rosso, Salice di Ripa, Salice da ceste e Pioppo nero, a cui si aggiungono diverse piante erbacee tra cui l'Enula vischiosa, il Fulicchio, la Galega o Copraggine, la Guardarella crociata, la Saponaria, la Vetturina bianca, lo Scolino, il Chenorrino, il Cardo di Venere, l'Erba viperina, la Viperina pallida, la Camomilla gialla ed infine qualche esemplare di assenzio.

Nella zona e soprattutto nei vicini laghetti si osservano numerosi uccelli acquatici: limicali come il Combattente, il Piropiro piccolo, il Corriere piccolo, il Gambecchio, il Giovanello e la Pontana.

Gli abitatori dei canneti sono la Gallinella d'acqua, la Folaga, il Tarabusino, il Cannareccione e l'Usignolo

di fiume; vi sono anche altre specie appariscenti come il Martin Pescatore, la Garzetta, l'Airone rosso e l'Airone cenerino; inoltre vari anatidi, come il Beccaccino, la Cutrettola e la Ballerina bianca.

A volte è possibile avvistare specie piuttosto rare nella nostra zona o in tutt'Italia. Sono il Tarabuso, la Sgarza ciuffetto, il Mignattaio, il Falco di palude, il Falco pescatore, la Gru, la Spatola, l'Avocetta ed il Cavaliere d'Italia.

Sono presenti anche dei mammiferi e più precisamente il riccio, la talpa, la lepre, la volpe, il tasso, la donnola, la puzzola, la faina e i vari micromammiferi.

La presenza di importanti falde freatiche lungo i terrazzi fluviali, i rapporti ecologici esistenti tra fiume e ampia fascia costiera in prossimità della foce, nonché i valori testimoniali della valle fluviale rappresentati da notevoli ritrovamenti archeologici e dai nuclei storici sorti lungo il tracciato della consolare Flaminia costituiscono un unicum di notevole importanza storica e ambientale, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

Tale zona è così delimitata:

inizia a nord (comune di Fano), lungo il limite della zona già vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, dalla foce del fiume Metauro lungo l'argine verso l'interno, sino ad incrociare la strada statale Adriatica; per inserirsi, all'altezza della località di Madonna del Ponte, nella strada comunale che ad ovest dell'argine del fiume Metauro conduce sino alla località Papiria S. Michele passando attraverso le località Tomba, Casa Panicali e Molinaccio Secondo, fino ad incrociare il canale Albani, seguendo la strada comunale di destra a confine con il medesimo, sino alla località Gramaccia (vecchia) per inserirsi nella strada interpoderale che conduce a casa Nori, da qui si immette nel fosso, percorrendolo sino a casa Degli Orfani;

da tale punto prosegue sulla strada verso sud giungendo sino a Pro-Secco;

da detta località il limite segue il confine fra i comuni di Cartoceto e Fano, lungo il detto Rio-Secco fino ad incrociare la strada vicinale che condue a casa Fava, attraverso casa Rovinelli e casa Menchetti e fino ad incrociale il limite di confine tra il comune di Cartoceto e Saltara (I.G.M. foglio 109 II NE) seguendolo verso nord fino ad incrociare la superstrada Fano-Grosseto; la medesima viene percorsa fino a nord di Tavernelle dove abbandonata la supestrada si va a congiungere attraverso la strada comunale, con strada statale 3 Flaminia in corrispondenza della località il Godellino (comune di Serrungarina);

tale limite segue la strada statale 3 Flaminia fino al centro abitato di Fossombrone, all'altezza della chiesa Madonna delle Mosse;

da tale punto attraverso il sottovia della ferrovia metaurense e il ponte sul Metauro si collega con la strada che da Madonna del Sasso va verso casa Morelli, da dove si immette verso sud lungo la strada che conduce in località Scuole all'incrocio a quota 213 metri (comune di Fossombrone);

da tale incrocio verso est arriva il limite tra i comuni di Fossombrone e S. Ippolito;

il limite suddetto lo percorre verso nord lungo il torrente Tarrugo dove all'altezza della strada che collega Fossombrone con S. Ippolito prosegue la strada verso nord che conduce alla località Ghiera e sempre verso nord alla località la Plata;

lungo la strada verso est si inserisce nella strada che va a Pian di Rose casa Fumelli e casa Martini, a quota 96 metri (comune di S. Ippolito);

da tale punto va verso est lungo la carreggiabile fino a congiungersi con il fosso delle Logge limite fra i comuni di S. Ippolito, Barchi, Orciano, proseguendo verso sud-est lungo il limite fra Barchi e Orciano;

su tale limite si arriva al monte Saffio dove il confine prosegue lungo la strada verso sud che conduce alla località Grottali a quota 222 metri;

da tale località il confine va verso nord sino all'incrocio con la strada che da monte Maggiore al Metauro va a Saltara indicato con la quota 79 metri percorrendo la strada che corre parallela al fosso la Porraccia e al limite tra i comuni di Orciano e Mondavio sino ad incrociare il limite tra Mondavio, Monte M. al Metauro e Orciano, verso nord lungo la strada che conduce alla località Villa Nova a quota 73 metri, il confine devia a destra e si immette nella strada che conduce la prima a sud verso Piagge l'altra a est verso Fano, entrando nel comune di Piagge (I.G.M. foglio 110 III NO) che in quel punto corre lungo il rio Gallero, dal quale si distacca in località Ca' Fiorini e a sua volta lungo il limite della zona già vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939 del fiume Metauro, il quale lo percorre passando per Villa Nuova, il fosso dell'Acqua satura verso nord, ad est verso casa Rossi a quota 116 metri, per giungere al fosso di S. Angelo, per proseguire attraverso casa Castracani verso est successivamente verso sud verso casa Gorgorini;

a tale punto ci si immette sul fosso delle Camminate all'altezza di casa Tomassetti all'altezza del ponte che oltrepassa tale fosso;

da detta località proseguendo la strada che conduce a nord, sul ponte Metauro, sino ad incrociare la strada statale 16 Adriatica passando attraverso la località casa Boccherini, Torrette Manzoni;

dalla strada statale 16 verso sud il limite giunge sino al km 255 per deviare verso est congiungendosi con la ferrovia, che viene percorsa verso Bologna sino a raggiungere l'argine sud del fiume Metauro.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo il seguente insediamento per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno dei sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale:

centro abitato della frazione di Montebello, nel comune di Orciano.

Sono altresì escluse dalla perimetrazione stessa le zone per le quali è in fase attuativa il seguente progetto di particolare interesse pubblico con finanziamento:

Regione Marche - piano di bacino per il reperimento di risorse idriche integrative e per la tutela delle acque del fiume Metauro (art. 21 legge n. 130 del 26 aprile 1983) - approvazione C.I.P.E. del 22 febbraio 1985;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed

urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 ha riferito che nel letto del Metauro si intercalano tratti di acqua bassa corrente e con fondo ghiaioso e « gorghe » profonde qualche metro con acqua quasi ferma, in genere formatasi presso l'ostacolo del gabbioni costruiti per impedire l'erosione delle rive.

Quasi ogni anno l'alveo del fiume cambia il suo corso, aprendosi nuovi percorsi, lasciando all'asciutto tratti bassi ed isolando le pozze laterali.

Per circa un chilometro e mezzo partendo dalla foce, a causa dell'asportazione artificiale della ghiaia il fiume ha assunto negli ultimi tempi un aspetto diverso; è diventato più largo, con lento deflusso, fondo fangoso, acqua torbida e folta vegetazione palustre sulle rive. La foce, chiusa quasi completamente da uno sbarramento di depositi di ghiaia, formata dall'azione marina, è anch'essa estesa e ricca di vegetazione.

Nel tratto di fiume considerato le principali alterazioni dell'ambiente sono causate dall'escavazione della ghiaia entro l'alveo, dai frantoi, dall'apertura di strade camionabili, da discariche, dall'abbattimento degli alberi e dalla coltivazione agricola della zona di golena.

Tali alterazioni, tuttavia, possono essere ancora eliminate, sino a giungere ad un completo restauro della struttura ambientale originaria.

La riva destra è in genere abbastanza integra, specie nella zona più a monte. La riva sinistra al contrario risulta più degradata, anche a causa della facilità di accesso per chi giunge da Fano.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Bassa Valle del Metauro che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Bassa Valle del Metauro, ricadente nei territori dei comuni di Mondavio, Fano, Cartoceto, Piagge, Saltara, Monte Maggiore sul Metauro, Serrungarina, Orciano di Pesaro, Montefelcino, S. Ippolito e Fossombrone (provincia di Pesaro), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

inizia a nord (Comune di Fano), lungo il limite della zona già vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, dalla foce del fiume Metauro lungo l'argine verso lo interno, sino ad incrociare la strada statale Adriatica; per insersirsi, all'altezza della località di Madonna del Ponte, nella strada comunale che ad ovest dell'argine de fiume Metauro conduce sino alla località Papiria S. Michele passando attraverso le località Tomba, Casa Panicali e Molinaccio Secondo, fino ad incrociare il canale Albani, seguendo la strada comunale di destra a confine con il medesimo, sino alla località Gramaccia (vecchia) per inserirsi nella strada interpoderale che conduce a casa Nori, da qui si immette nel fosso, percorrendolo sino a casa Degli Orfani;

da tale punto prosegue sulla strada verso sud giungendo sino a Pro-Secco;

da detta località il limite segue il confine fra i comuni di Cartoceto e Fano lungo il detto rio Secco fino ad incrociare la strada vicinale che conduce a casa Fava, attraverso casa Rovinelli e casa Menchetti e fino ad incrociare il limite di confine tra il comune di Cartoceto e Saltara (I.G.M. Foglio 109 II NE) seguendolo verso nord fino ad incrociare la superstrada Fano-Grosseto; la medesima viene percorsa fino a nord di Tavernelle dove abbandonata la superstrada si va a congiungere attraverso la strada comunale, con la strada statale 3 Flaminia in corrispondenza della località Il Godellino (comune di Serrungarina);

tale limite segue la strada statale 3 Flaminia fino al centro abitato di Fossombrone, all'altezza della chiesa Madonna delle Mosse;

da tale punto attraverso il sottovia della ferrovia metaurense e il ponte sul Metauro si collega con la strada che da Madonna del Sasso va verso casa Morelli, da dove si immette verso sud lungo la strada che conduce in località Scuole all'incrocio a quota 213 metri (comune di Fossombrone);

da tale incrocio verso est arriva il limite tra i comuni di Fossombrone e S. Ippolito;

il limite suddetto lo percorre verso nord lungo il torrente Tarrugo dove all'altezza della strada che collega Fossombrone con S. Ippolito prosegue la strada verso nord che conduce alla località Ghiera e sempre verso nord alla località La Plata;

lungo la strada verso est si inserisce nella strada che va a Pian di Rose casa Fumelli e casa Martini, a quota 96 metri (comune di S. Ippolito);

da tale punto va verso est lungo la carreggiabile fino a congiungersi con il fosso delle Logge limite fra i comuni di S. Ippolito, Barchi, Orciano, proseguendo verso sud-est lungo il limite fra Barchi e Orciano;

su tale limite si arriva al Monte Saffio dove il confine prosegue lungo la strada verso sud che conduce alla località Grottali a quota 222 metri;

da tale località il confine va verso nord sino all'incrocio con la strada che da Monte Maggiore al Metauro va a Saltara indicato con la quota 79 metri percorrendo la strada che corre parallela al fosso La Porraccia e al limite tra i comuni di Orciano e Mondavio sino ad incrociare il lime tra Mondavio, Monte M. al

Metauro e Orciano, verso nord lungo la strada che conduce alla località Villa Nova a quota 73 metri, il confine devia a destra e si immette nella strada che conduce la prima a sud verso Piagge l'altra a est verso Fano, entrando nel comune di Piagge (I.G.M. Foglio 110 III NO) che in quel punto corre lungo il rio Gallero, dal quale si distacca in località Ca' Fiorini e a sua volta lungo il limite della zona già vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939 del fiume Metauro, il quale lo percorre passando per Villa Nuova, il fosso dell'Acqua satura verso nord, ad est verso casa Rossi a quota 116 metri, per giungere al fosso di S. Angelo, per proseguire attraverso casa Castracani verso est successivamente verso sud verso casa Gorgorini;

a tale punto ci si immette sul fosso delle Camminate all'altezza di casa Tomassetti all'altezza del ponte che oltrepassa tale fosso;

da detta località proseguendo la strada che conduce a nord, sul ponte Metauro, sino ad incrociare la strada statale 16 Adriatica passando attraverso la località casa Boccherini, Torrette Manzoni;

dalla strada statale 16 verso sud il limite giunge sino al km 255 per deviare verso est congiungendosi con la ferrovia, che viene percorsa verso Bologna sino a raggiungere l'argine sud del fiume Metauro.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo il seguente insediamento:

centro abitato della frazione di Montebello, nel comune di Orciano.

Sono altresì escluse dalla perimetrazione stessa le zone per le quali è in fase attuativa il seguente progetto di particolare interesse pubblico con finanziamento:

regione Marche - piano di bacino per il reperimento di risorse idriche integrative e per la tutela delle acque del fiume Metauro (art. 21 legge n. 130 del 26 aprile 1983) - approvazione C.I.P.E. del 22 febbraio 1985.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4444)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Furlo, ricadente nei comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Pergola e Urbino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 15 febbraio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 10 aprile 1962) la località « Furlo », sita nel territorio del comune di Acqualagna (Pesaro) è riconosciuta di notevole interesse pubblico perché oltre a formare, con lo specchio d'acqua del bacino dell'Unes e con la sua vegetazione arborea, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e caratteristico panorama.

Tale zona è così delimitata da km 246 della strada statale n. 3 (via Flaminia) seguendo le sponde del fiume Candigliano (incluse) sino al km 248 della predetta via; da detto km seguendo il confine di comune (Acqualagna e Fermignano) sino all'incrocio con il sentiero di quota di livello 720; da detto incrocio seguendo il sentiero sino a congiungersi con il predetto km 246;

con il decreto del presidente della giunta regionale Marche n. 10220 del 6 gennaio 1983 (pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 8 del 25 gennaio 1983), la zona comprendente il Massiccio del Furlo nei comuni di Fermignano, Urbino, Acqualagna, Fossombrone, Cagli è riconosciuta di notevole interesse pubblico in quanto dotata di molteplici qualità di alto valore paesistico naturalistico e floristico, esaltante anche da componenti storiche, archeologiche e artistiche, rappresentanti nel loro insieme un complesso di eccezionale valore di cui si devono conservare le peculiari caratteristiche.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B della località Case Nuove nel comune di Acqualagna (Pesaro), si segue il fosso del Pelingo sino all'incrocio, nel comune di Fermignano (Pesaro), con la strada provinciale San Gregorio;

tratto B-C dall'incrocio dal fosso del Pelingo con la provinciale San Gregorio nel comune di Fermignano si segue il corso del fosso delle Barbacce fino al successivo incrocio con la provinciale San Gregorio, sempre nel comune di Fermignano (Pesaro);

tratto C-D dall'incrocio del fosso delle Barbacce con la provinciale San Gregorio nel comune di Fermignano (Pesaro), si segue la strada provinciale San Gregorio fino alla chiesa di San Gregorio nello stesso comune;

tratto D-E dalla chiesa di San Gregorio in linea retta sino alla località Caligi nel comune di Fermignano (Pesaro);

tratto E-F dalla località Caligi in linea retta alla località Cà Dorino comune di Fermignano (Pesaro);

tratto F-G dalla località Cà Dorino a località Cà La Fosca in linea retta comune di Fermignano (Pesaro);

tratto G-H dalla località La Fosca in linea retta alla località Cà Le Suore nel comune di Urbino (Pesaro);

tratto H-I da detta località seguire la strada che va al ponte delle Piangole comune di Urbino (Pesaro);

tratto I-L dal ponte delle Piangole nel comune di Urbino si segue il corso del fiume Metauro sino alla confluenza con il torrente Candigliano nel comune di Fermignano (Pesaro);

tratto L-M dalla confluenza del torrente Candigliano nel fiume Metauro, si segue il torrente Candigliano fino alla località il Barco nel comune di Fermignano (Pesaro);

tratto M-N dalla località il Barco si segue la strada carreggiabile che va a Case Rosse nel comune di Fossombrone (Pesaro);

tratto N-O dalla località Case Rosse si segue la strada comunale sino all'incrocio con la strada comunale di Bellaguardia comune di Fossombrone;

tratto O-P si segue la strada comunale di Bellaguardia sino alla località Cà Caldarecce a quota 312 nel comune di Fossombrone (Pesaro);

tratto P-Q si segue la carreggiabile in direzione del Molino delle Ginestre sino a quota 264 comune di Fossombrone (Pesaro);

tratto Q-R dalla quota 264 si segue la strada Carrareccia che, attraverso Cà Montefattore prosegue a quota 364 con la carreggiabile che, dopo Calamello, incrocia, alla quota 241 la strada vicinale per Torricella comune di Fossombrone (Pesaro);

tratto R-S dall'incrocio della carreggiabile con la strada vicinale per Torricella, si segue la strada provinciale dei Barbanti fino al punto di tangenza con il torrente Tarugo in località il Pozzetto comune di Fossombrone (Pesaro);

tratto S-T della località il Pozzetto si segue il corso del torrente Tarugo fino all'incrocio a quota 533 di questo colla Carrareccia che va dalla località « Colbaeto » al comune di Cagli (Pesaro);

tratto T-U dalla quota 533 si segue detta Carrareccia fino all'incrocio con la strada provinciale Monte Paganuccio comune di Cagli (Pesaro);

tratto U-V si segue detta strada fino all'incrocio con il fiume Candigliano in località Abbadia a quota 195 nel comune di Acqualagna (Pesaro);

tratto V-A si segue il fiume Candigliano sino alla località « Cose Nuove » in comune di Acqualagna (Pesaro).

Con esclusione della zona del comune di Fossombrone già sottoposta a vincolo con decreto del presidente della giunta regionale n. 2474 del 2 luglio 1981 pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 98 del 17 settembre 1981.

Considerato che una più ampia zona comprendente il Massiccio del Furlo ricadente nei comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Pergola, Urbino (provincia di Pesaro) riveste notevole interesse perché l'ampia parte del paesaggio della provincia di Pesaro risulta caratterizzato sullo sfondo da questa emergenza montuosa, profondamente incisa nel tratto mediano.

Percorrendo le arterie che collegano la costa all'entroterra, ai colori vivi delle basse colline arrotondate si contrappongono, sovrastandole, le aspre forme del Massiccio del Furlo.

Tale immagine è presente già percorrendo la Flaminia nei pressi di Fano.

La strada Flaminia, che si snoda lungo la valle del Metauro, ne attraversa poi la « gola », seguendo il corso del Candigliano, che scorre a tratti incassato tra due alti costoni a strapiombo.

Mentre nel precedente tratto di percorso si percepisce l'immagine di un paesaggio secondo forme statiche, in questo tratto se ne percepisce la morfologia in una rapida successione di visioni di singolare bellezza, di cui la presenza dell'acqua costituisce l'elemento unificante del susseguirsi di immagini.

Aperta da C. Flaminio, censore nel 223 a.C. la strada ricalca il tracciato di un più antico percorso transappenninico la cui importanza è testimoniata sin dall'età del bronzo. Un giacimento archeologico, pertinente alla « civiltà appenninica », esplorato nella « Grotta del grano » documenta infatti la presenza di un nucleo insediativo, forse stagionale, con prevalenti attività pastorali (transumanza) e di caccia.

La difficoltà del passaggio, probabilmente accresciuta dalle ripetute frane, comportò per i Romani la realizzazione di complesse opere, necessarie per l'attraversamento della Gola e di continui interventi per la agibilità della strada.

Di queste sono testimonianza i tagli della roccia durissima nelle parti sporgenti e gli imponenti muraglioni realizzati con tecnica pseudoisodoma (in parte ancora visibili) che interessano l'intero tratto tra l'Abbazia di S. Vincenzo e l'attuale centrale idroelettrica, nonché le due gallerie di cui la più piccola costruita nel periodo repubblicano e quella più grande fatta scavare nel calcare compatto, da Vespasiano nel 76-77 d.C.

Il Massiccio è diviso in due parti visivamente definite in altezza dall'emergenza del monte Pietralata a nord e del monte Paganuccio a sud.

Le due emergenze sono poi strettamente connesse ad un sistema collinare che degrada all'interno e che contrasta sotto il profilo geomorfologico con le restanti colline tondeggianti dell'entroterra pesarese. Le pendici dell'intero complesso sono ricoperte da vegetazione d'alto fusto fino agli ampi pascoli delle sommità.

Dal monte Paganuccio si scorgono, poco più in basso, le pieghe dell'anticlinale meno incisa che corrisponde al corso del torrente Buzzo.

Da qui è possibile vedere quasi per intero lo sviluppo della forra, con pareti rocciose degradanti, a tratti ricoperte da vegetazione arbustiva.

Sempre da questo luogo è possibile spaziare al di là delle pendici del Massiccio, sull'ampio panorama di colline verso il mare e sulle corrugazioni dell'Appennino centro settentrionale.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

partendo dalla frazione di Canavacci o di Urbino (I.G.M. tav. 109 III SE) seguendo la strada statale n. 73/bis fino al bivio del Calmazzo nel comune di Fossombrone (tav. 109 III SO) con la strada statale n. 3;

da detto bivio, seguendo la strada statale n. 3 sino a raggiungere il confine comunale tra Fossombrone e Fermignano (I.G.M. tav. 109 II SO);

seguendo detto confine ad incrociare la strada comunale vicinale per la località il Barco nel comune di Fossombrone (I.G.M. tav. 109 II SO);

da detta località seguendo la strada carreggiabile che va a Case Rosse nel comune di Fossombrone;

dalla località Case Rosse si segue la strada comunale all'incrocio con la strada comunale di Bellaguardia di Fossombrone (I.G.M. tav. 116 I NO);

da detto incrocio, seguendo la strada comunale, fino ad incontrare la località C. Caldarelle a quota 312 nel comune di Fossombrone;

dalla località C. Caldarelle si segue la carreggiabile sino all'incrocio a quota 216 della strada comunale per Cartoceto di Pergola;

da detto incrocio percorrendo detta strada fino ad incontrare il confine comunale di Pergola-Fossombrone;

seguendo detto confine di Fossombrone - Pergola e Cagli sino ad incrociare il torrente Tarugo fino all'incrocio, a quota 533 di questo, con la carrareccia che va dalla località Colbaeto del comune di Cagli;

dalla quota 533 si segue detta carrareccia sino all'incrocio con la strada provinciale di monte Paganuccio nel comune di Cagli;

si segue detta strada provinciale fino all'incrocio con il fiume Candigliano, in località Abbadia a quota 195 del comune di Acqualagna (I.G.M. tav. 116 IV NE) se segue il fiume Candigliano sino alla località Case Nuove del comune di Acqualagna;

dalla località Case Nuove si segue il fosso del Pelingo fino ad incontrare il limite di confine del comune di Fermignano;

seguendo detto confine sino ad incontrare il fosso delle Barbacce del comune di Fermignano;

si segue il fosso delle Barbacce sino al successivo incrocio con la provinciale S. Gregorio sempre nel comune di Fermignano;

da detto incrocio si segue la strada provinciale S. Gregorio sino alla chiesa di S. Gregorio del comune di Fermignano;

da detta chiesa, in linea retta, sino alla località Caligi nel comune di Fermignano (I.G.M. tav. 109 III SE);

dalla località Caligi, in linea retta, sino alla località Cà Donnino (comune di Fermignano);

dalla località Cà Donino in linea retta, passando nella località Cà La Fosca sino a raggiungere il confine del comune di Fermignano con Urbino;

seguendo detti confini verso nord sino ad incrociare la strada per la località Calpino nel comune di Fermignano;

da detto incrocio seguendo la strada sino al bivio con la strada statale n. 73/bis;

poi seguendo detto strada n. 73/bis sino alla località Canavaccio di Urbino;

dalla perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati della frazione di Pagino nel comune di Fermignano e Torricella nel comune di Fossombrone (Pesaro), per le particolari caratteristiche e collocazioni all'interno di sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale;

sono altresì esclusi dalla perimetrazione stessa le zone per le quali è in fase attuativa il seguente progetto di particolare interesse pubblico con finanziamento: Regione Marche - Piano di bacino per il reperimento di risorse idriche integrative e per la tutela delle acque del fiume Metauro (art. 21 legge n. 130 del 26 aprile 1983) - approvazione C.I.P.E. del 22 febbraio 1985.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 ha riferito che: la zona comprende una concentrazione di aree di elevato interesse naturalistico ambientale. La genesi generalizzata dell'antropizzazione dell'area va ricercata essenzialmente nello sfruttamento agricolo-forestale. L'ambiente è quindi il risultato delle trasformazioni operate dal lavoro dell'uomo. Non a caso le testimonianze più diffuse che attualmente segnano l'epoca, sono quelle riferite alla fine del XVIII secolo, legate ad attività connesse a questo tipo di sfruttamento dei suoli. Sfruttamento che per la verità, considerata anche la natura dei siti, si è mantenuto in perfetto equilibrio.

Con l'inurbamento ed il conseguente abbandono delle zone agricole montane, alla metà di questo secolo, l'ambiente naturale sta in ampie parti riprendendo il sopravvento.

Si registrano, comunque, per il tratto sommitale, quasi al ridosso della « Gola », insediamenti di impianti estrattivi con 20 cave inattive ed 11 attive che stanno procedendo alla radicale trasformazione di una parte dei luoghi.

Questa attività ha già cambiato la fisionomia della sommità del monte Pietralata.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazione dell'aspetto esteriore del territorio del Massiccio del Furlo, ricadente nei comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Pergola, Urbino (Pesaro) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni l'emanazione di una adeguata e defi-

nitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Massiccio del Furlo, ricadente nei comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Pergola e Urbino (Pesaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4), ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla frazione di Canavaccio di Urbino (I.G.M. tav. 109 III SE) seguendo la strada statale n. 73/bis fino al bivio del Calmazzo nel comune di Fossombrone (tav. 109 III SO) con la strada statale n. 3;

da detto bivio, seguendo la strada statale n. 3 sino a raggiungere il confine comunale tra Fossombrone e Fermignano (I.G.M. tav. 109 II SO);

seguendo detto confine ad incrociare la strada comunale vicinale per la località il Barco del comune di Fossombrone (I.G.M. tav. 109 II SO);

da detta località seguendo la strada carreggiabile che va a Case Rosse nel comune di Fossombrone;

dalla località Case Rosse si segue la strada comunale sino all'incrocio con la strada comunale di Bellaguardia di Fossombrone (I.G.M. tav. 116 I NO);

da detto incrocio, seguendo la strada comunale, fino ad incontrare la località C. Caldarella a quota 312 nel comune di Fossombrone;

dalla località C. Caldarelle si segue la carreggiabile sino all'incrocio a quota 216 della strada comunale per Cartoceto di Pergola;

da detto incrocio percorrendo detta strada fino ad incontrare il confine comunale di Pergola - Fossombrone;

seguendo detto confine di Fossombrone - Pergola e Cagli sino ad incrociare il torrente Tarugo fino all'incrocio, a quota 533 di questo, con la carrareccia che va dalla località Colbaeto del comune di Cagli;

dalla quota 533 si segue detta carrareccia sino all'incrocio con la strada provinciale di monte Paganuccio nel comune di Cagli;

si segue detta strada provinciale fino all'incrocio con il fiume Candigliano, in località Abbadia a quota 195 del comune di Acqualagna (I.G.M. tav. 116 IV NE) si segue il fiume Candigliano sino alla località Case Nuove del comune di Acqualagna;

dalla località Case Nuove si segue il fosso del Pelingo fino ad incontrare il limite di confine del comune di Fermignano;

seguendo detto confine sino ad incontrare il fosso delle Barbacce del comune di Fermignano;

si segue il fosso delle Barbacce sino al successivo incrocio con la provinciale S. Gregorio sempre nel comune di Fermignano;

da detto incrocio si segue la strada provinciale S. Gregorio sino alla chiesa di S. Gregorio del comune di Fermignano;

da detta chiesa, in linea retta, sino alla località Caligi nel comune di Fermignano (I.G.M. tav. 109 III SE),

dalla località Caligi, in linea retta, sino alla località Cà Donino (comune di Fermignano);

dalla località Cà Donino in linea retta, passando nella località Cà La Fosca sino a raggiungere il confine del comune di Fermignano con Urbino;

seguendo detti confini verso nord sino ad incrociare la strada per la località Calpino nel comune di Fermignano;

da detto incrocio seguendo la strada sino al bivio con la strada statale n. 73/bis;

poi seguendo detta strada n. 73/bis sino alla località Canavaccio di Urbino;

dalla perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati della frazione di Pagino nel comune di Fermignano e Torricella nel comune di Fossombrone (Pesaro);

sono altresì esclusi dalla perimetrazione stessa le zone per le quali è in fase attuativa il seguente progetto di particolare interesse pubblico con finanziamento: Regione Marche - piano di bacino per il reperimento di risorse idriche integrative e per la tutela delle acque del fiume Metauro (art. 21 legge n. 130 del 26 aprile 1983) - approvazione C.I.P.E. del 22 febbraio 1985.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4445)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Catria, ricadente nei comuni di Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola, Serra S. Abbondio.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 10 gennaio 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1969), la zona dell'antico abitato del comune di Cagli è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituita dal caratteristico complesso dell'antico abitato di Cagli inserito nel quadro naturale delle colline circostanti, ha un carattere assai suggestivo con le vecchie mura castellane, le torri campanarie delle chiese di S. Francesco, S. Domenico e Duomo e con il profilo degli antichi palazzi, costituendo il tutto un insieme di cose che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: linea retta dal km 231 della strada statale n. 3 Flaminia al fiume Bosso, passante per il punto di incrocio fra la via provinciale Cagli e monte Petrano e la via d'accesso al convento dei Cappuccini, segue la riva sinistra del fiume Bosso fino alla confluenza dello stesso con il fiume Burano segue la riva destra del fiume Burano fino all'incrocio con la via Bruno Buozzi, segue la via Bruno Buozzi, strada compresa, fino all'incrocio di detta strada con la strada statale n. 424 della Val Cesana, da questo incrocio prosegue in linea retta fino al km 231 della strada statale n. 3 Flaminia;

con il decreto ministeriale 16 aprile 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1975), la località Ponte del Sasso, frazione Bellisio Solfare, sita nel territorio del comune di Pergola è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché è caratterizzata sia dal punto di vista paesaggistico, sia dal punto di vista naturale per l'aspetto roccioso particolare con la presenza qualificante del Santuario della Madonna del Sasso, per cui l'opera dell'uomo è esultata dai valori naturali circostanti. Il tutto è ampiamente godibile per lungo tratto, alla pubblica vista dalla strada provinciale che percorre la zona.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: fascia di terreno dell'ampiezza di metri 200 a destra e metri 200 a sinistra lungo la strada provinciale Pergola-Fabriano dal cartello di indicazione della località Pantano sino al confine territoriale del comune di Pergola.

Considerato che:

una più vasta zona comprendente il Massiccio del Monte Catria, ricadente nei comuni Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola e Serra S. Abbondio (provincia Pesaro), riveste notevole interesse paesaggistico perché, omogenea sotto il profilo geomorfologico, costituisce un'unità ambientale alla cui definizione concorrono un ambiente naturale con caratteristiche notevolmente uniformi e un paesaggio umano fra loro strettamente correlati. Le zone montuose qui presenti, che si succedono intervallate da profonde gole e fosse rupestri nelle quali sono ancora evidenti le formazioni geologiche dei periodi più antichi, caratterizzati da ampie praterie di alta quota, costituiscono luogo ideale di numerose specie vegetale e animali anche di particolare rarità, contribuiscono a connotarla come una delle aree più interessanti sotto il profilo paesaggistico.

Tra esse spicca il monte Catria dalla cui cima si ammira un panorama amplissimo verso nord fino a S. Marino ed all'Adriatico, a nord-est sulla valle del Metauro, a sud fino ai Sibillini ed al Gran Sasso sullo sfondo, ad ovest fino ai monti del Trasimeno, che per la sua singolarità viene ricordato anche da Dante Alighieri, e le Balze del monte Acuto, degli Spicchi, dell'Aquila. Elemento di particolare emergenza storica e ambientale è la famosa Abbazia di Fonte Avellana, raccolta alle pendici della fiancata rocciosa del monte, testimonianza storica fondamentale della predicazione di S. Romualdo e dell'ordine dei Camaldolesi .Il sistema difensivo della zona, di chiara origine medioevale, testimoniato oltre che da resti di strutture architettoniche anche da toponimi legati all'incastellamento della zona, successivamente consolidatosi sotto il Ducato di Urbino attraverso la costruzione di una rete difensiva progetetata da Francesco di Giorgio Martini, convive ancora oggi con una serie di centri minori nati con l'utilizzazione agricola della zona attuatasi in maniera particolarmente consistente durante il secolo XVIII.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

la linea di perimetrazione ha inizio a nord dell'abitato di Cagli in corrispondenza con il bivio tra la strada statale n. 3 Flaminia e la strada che da Cagli va a Monte Belvedere (I.G.M. fgl. 116 IV SE);

da tale bivio percorre il fosso Bosso sino ad incrociare ad ovest di Cagli la strada provinciale che congiunge a Secchiano;

da Secchiano prosegue lungo la strada provinciale verso sud-ovest (I.G.M. F. 116 IV SO), percorrendo successivamente la strada per Pietralunga che costeggia il torrente Certano fino al limite regionale;

tale limite regionale viene seguito verso sud (I.G.M. F. 116 III NO) incontrando i confini comunali di Cagli, Cantiano (I.G.M. F. 116 III NE - I.G.M. F. 116 NO), Frontone, Serra S. Abbondio e Pergola fino ad incontrare, nel comune di Pergola, la strada verso ovest che conduce a Bellisio Solfare (I.G.M. F. 116 I SE);

da Bellisio Solfare (I.G.M. F. 116 I SO), oltrepassata la ferrovia si imbocca la carrareccia sino a Bellisio Alto, da dove percorre le curve di livello verso nord-ovest, alle quote 451, 395, 373 metri;

successivamente verso sud percorre la carrareccia che conduce alla località Caiolite e alla località Battaro, per poi incrociare, sempre verso sud, il limite comunale tra Serra S. Abbondio e Pergola;

dall'incrocio di tale limite, sempre verso sud, giunge in località Podere per poi procedere, sempre verso sud sino alla località Poggetto; qui si incrocia con la strada verso ovest che conduce a Serra S. Abbondio;

dal limite del centro abitato di Serra S. Abbondio, il limite prosegue lungo la strada, verso Frontone, per poi ricongiungersi a Cagli (I.G.M. F. 116 I V SE), al punto iniziale;

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i seguenti insediamenti per le particolari caratteristiche e collocazioni, all'interno di sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale.

località Coldoroso, La Leccia, Petrara nel comune di Serra S. Abbondio; località Bellisio di Sopra nel comune di Pergola; località Foce Caprile di Sopra ed il Castello nel comune di Frontone; località Palcano, Ponte D'Azzo nel comune di Cantiano.

Devono parimenti ritenersi esclusi dalla perimetrazione stessa le zone per le quali sono in fase attuativa i seguenti progetti di particolare interesse pubblico con finanziamenti:

Zona *D* - Cagli. Comunità Montana del Catria-Nerone.

Progetto per l'utilizzazione e la valorizzazione dei terreni collinari e montani. L.R. 43/80.

Zona *D* - Cagli. Comunità del Catria-Nerone.

Progetto pilota della Commissione della CEE numero 212/80 Italia.

« Operatori fondi integrati ».

Regione Marche - piano di bacino per il reperimento di risorse idriche integrative e per la tutela delle acque del fiume Metauro. (art. 21 legge n. 130 del 26 aprile 1983) - approvazione C.I.P.E. del 22 febbraio 1985).

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con nota n. 2384 del 19 marzo 1985 e nota n. 6022 dell'11 luglio 1985, ha riferito che:

nel territorio in esame si fondono, dando luogo ad una omogeneità ambientale e paesistica, aspetti vegetazionali, geomorfologici e trasformazioni prodotte dal lavoro dell'uomo.

Il paesaggio, fortemente caratterizzato dalla presenza di profonde gole e ricco di specie vegetali di particolare rarità, è continuamente compromesso dall'attività estrattiva diffusa in tutto il territorio e in particolare alle pendici del monte Catria e lungo la valle del torrente Burano.

L'attività estrattiva, la diffusa presenza di discariche, lo stesso sistema di collegamento costituito da strade e funivie, rischiano di compromettere irreversibilmente gli aspetti geologici e paesistici del territorio massiccio del monte Catria.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del massiccio del monte Catria che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del massiccio del monte Catria, possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta

1) La zona del massiccio del monte Catria ricadente nei comuni di Caglia, Cantiano, Frontone, Pergola e Serra S. Abbondio (provincia di Pesaro), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la linea di perimetrazione ha inizio a nord dell'abitato di Cagli in corrispondenza con il bivio tra la strada statale n. 3 Flaminia e la strada che da Cagli va a Monte Belvedere (I.G.M. F. 116 IV SE);

da tale bivio percorre il fosso Bosso sino ad incrociare ad ovest di Cagli la strada provinciale che congiunge a Secchiano;

da Secchiano prosegue lungo la strada provinciale verso sud-ovest (I.G.M. F. 116 IV SO), percorrendo successivamente la strada per Pietralunga che costeggia il torrente Certano fino al limite regionale;

tale limite regionale viene seguito verso sud (I.G.M. F. 116 III NO), incontrando i confini comunali di Cagli, Cantiano (I.G.M. F. 116 III NE - I.G.M. F. 116 II NO), Frontone, Serra S. Abbondio e Pergola fino ad incontrare, nel comune di Pergola, la strada verso ovest che conduce a Bellisio Solfara (I.G.M. F. 116 I SE);

da Bellisio Solfare (I.G.M. F. 116 I SO), oltrepassata la ferrovia, si imbocca la carrareccia sino a Bellisio Alto, da dove percorre le curve di livello verso nord-ovest, alle quote 451, 395, 373 metri;

successivamente verso sud percorre la carrareccia che conduce alla località Caiolite e alla località Battaro, per poi incrociare, sempre verso sud, il limite comunale tra Serra S. Abbondio e Pergola;

dall'incrocio di tale limite, sempre verso sud, giunge in località Podere per poi procedere, sempre verso sud sino alla località Poggetto; qui si incrocia con la strada verso ovest che conduce a Serra S. Abbondio;

dal limite del centro abitato di Serra S. Abbondio, il limite prosegue lungo la strada, verso Frontone, per poi ricongiungersi a Cagli (I.G.M. F. 116 IV SE), al punto iniziale.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 salvo i seguenti insediamenti:

località Coldorso, La Leccia, Petrara nel comune di Serra S. Abbondio; località Bellisio di Sopra nel comune di Pergola; località Foce Caprile di Sopra ed Il Castello nel comune di Frontone; località Palcano, Ponte D'Azzo nel comune di Cantiano.

Sono parimenti escluse dal provvedimento stesso le zone per le quali sono in fase attuativa i seguenti progetti di particolare interesse pubblico con finanziamenti:

zona *D* - Cagli. Comunità Montana del Catria-Nerone.

Progetto per l'utilizzazione e la valorizzazione dei terreni collinari e montani. L.R. 43/80.

zona *D* - Cagli. Comunità del Catria-Nerone.

Progetto pilota della Commissione della C.E.E. numero 212/80 Italia.

« Operatori fondi integrati ».

Regione Marche - Piano di bacino per il reperimento di risorse idriche integrative e per la tutela delle acque del fiume Metauro. (art. 21 legge n. 130 del 26 aprile 1983) - approvazione C.I.P.E. del 22 febbraio 1985.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3736/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4446)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651196/9) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200852140)

L. 1.500